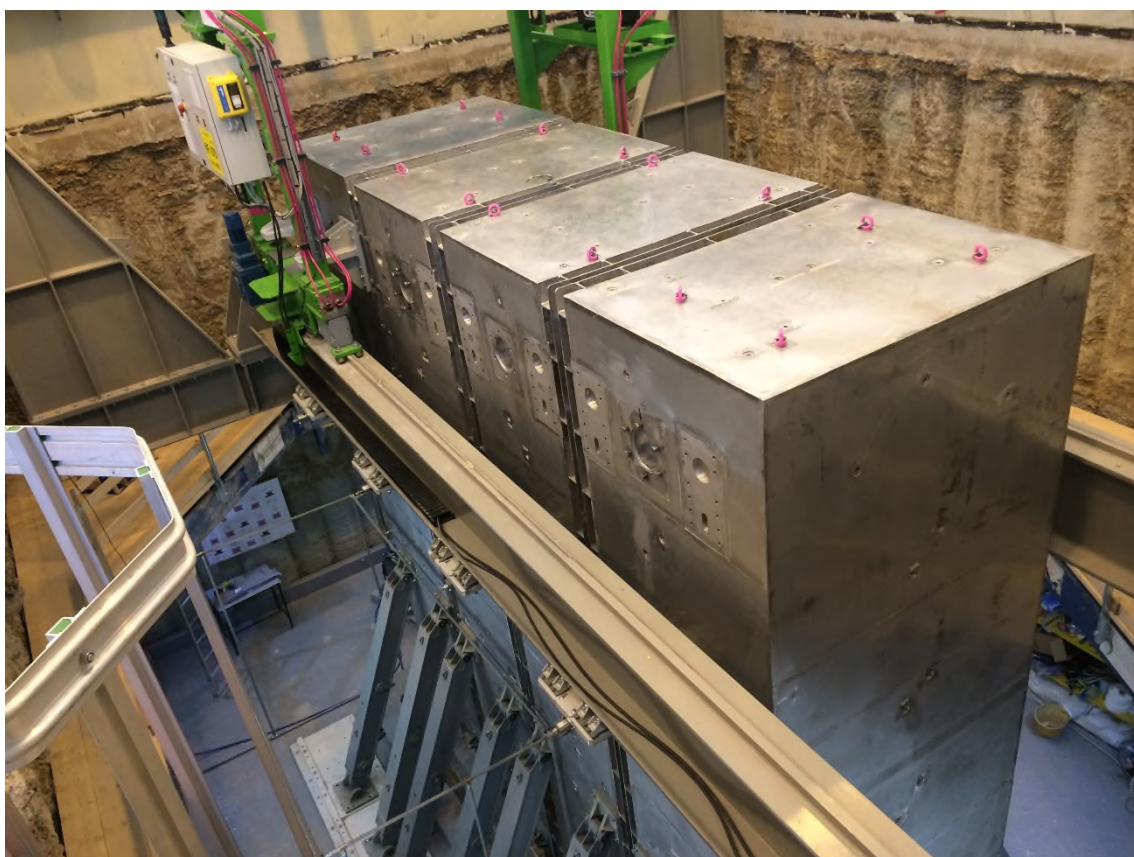


**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
di SO.G.I.N. S.p.A.**

(Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2020)



SO.G.I.N. S.p.A. – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni
Sede legale: Via Marsala n. 51/c, 00185 Roma
Registro Imprese di Roma – C.F. e partita IVA 05779721009
R.E.A. 922437 – Tribunale di Roma n. 130223/99
Società con Unico socio – Capitale sociale euro 15.100.000 i.v.

Sommario

1. Quadro normativo ed amministrativo di riferimento ed atti aziendali di attuazione.....	4
2. Consultazione ed approvazione	7
3. Il contesto interno (la Società e il Gruppo Sogin).....	8
3.1. Generalità.....	8
3.2. Organi societari	16
3.3. Sistema dei controlli.....	20
3.4. Organizzazione della Società.....	29
3.5. Il Gruppo Sogin.....	32
4. Il contesto esterno.....	45
4.1. Gli stakeholder	45
4.2. Security in ambito nucleare (Nuclear Security).....	46
4.3. Fonti di finanziamento delle attività istituzionali.....	51
5. I soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale.....	56
6. Il Piano e i suoi obiettivi	64
6.1. Il Piano.....	64
6.2. I singoli obiettivi	72
Obiettivo n. 1 - Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di funzionamento	72
Obiettivo n. 2 - Adeguamento dell'assetto organizzativo.....	77
Obiettivo n. 3 - Rafforzamento delle funzioni di vigilanza del RPCT in coordinamento con l'OdV e il Responsabile della Funzione Internal Audit.....	78
Obiettivo n. 4 - Sviluppare modello di gestione dei rischi, da integrare nel sistema di gestione aziendale	80
Obiettivo n. 5 - Analisi, valutazione e trattamento dei rischi aziendali	82
Obiettivo n. 6 - Analisi e valutazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi	84
Obiettivo n. 7 - Verifica e aggiornamento delle procedure.....	86
Obiettivo n. 8 - Inconferibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali.....	87
Obiettivo n. 9: Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali	89
Obiettivo n. 10 - Attuare le regole in materia di pantouflage - revolving doors.....	91
Obiettivo n. 11 - Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	93

Obiettivo n. 12 - Sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e del modello di prevenzione.....	95
Obiettivo n. 13 - Predisporre un documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e della tutela del dipendente segnalante	95
Obiettivo n. 14 - Rotazione degli incarichi o misure alternative	99
Obiettivo n. 15 - Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	100
7. Trasparenza	102
Obiettivo n. 16 - Pubblicazione documenti, informazioni e dati in materia trasparenza .	104
8. Violazioni ed Ufficio provvedimenti disciplinari	106
9. Piano di verifica	108
10. Risorse per l'attuazione del Piano	109
11. Allegati.....	112

1. Quadro normativo ed amministrativo di riferimento ed atti aziendali di attuazione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 (di seguito, anche PTPC 2020-2022) è stato redatto, tenendo conto:

- del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOGC), adottato da SO.G.I.N. S.p.A. (di seguito, anche "Sogin"), comprensivo della Parte Generale, della Parte Speciale, del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, pubblicati sul sito istituzionale internet della Società, nella sezione "Società Trasparente";
- della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e loro successive modifiche ed integrazioni;
- del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (di seguito anche "PNA 2019") emanato dall'ANAC con propria Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- delle delibere o determinazioni assunte dall'ANAC in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza e, in particolare:
 - ✓ la Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, relativa alle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*). Tale delibera (Allegato 1) sostituisce la *Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015*;
 - ✓ la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, *"Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*;
 - ✓ la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*;

- delle linee di indirizzo strategico approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2016;
- di quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, del suo stato di avanzamento, degli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2019 e di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta sia dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza;
- dei rilievi emersi dagli audit effettuati nell'anno 2019 sui processi aziendali inerenti ai principali rischi della Società.

Nel presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di SO.G.I.N. S.p.A. sono contenuti gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, individuati nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione, volta al miglioramento del sistema di prevenzione.

Il PTPC 2020-2022 è sostanzialmente organizzato con il medesimo schema del precedente PTPC 2019-2021, al fine di agevolare la verifica e l'evoluzione delle attività previste nel Piano stesso.

In particolare, viene introdotto un nuovo capitolo relativo al "Contesto esterno", che diventa il nuovo capitolo 4, mentre il capitolo 4 del precedente PTPC diventa il capitolo 5. La numerazione dei capitoli a seguire slitta di uno.

I capitoli 3 e 5, oltre ad adeguati processi d'informazione e di formazione, sono essenziali per assicurare l'effettiva conoscenza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, del contesto di riferimento, normativo ed aziendale, porre in essere adeguate misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi corruttivi e di miglioramento dei processi di gestione aziendale.

In sintesi:

- il capitolo 3, articolato in sotto capitoli, contenente i dati e le informazioni utili ad assicurare la piena conoscenza:
 - i) della Società;
 - ii) delle attività e dei compiti istituzionali di SO.G.I.N. S.p.A., della sua natura giuridica e delle diverse qualificazioni in ragione delle disposizioni normative cui è soggetta per finalità di interesse pubblico;
 - iii) della qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, gli organismi interni e dei dipendenti della Società;

- iv) degli organi societari e del sistema dei controlli;
- v) dell'organizzazione della Società;
- vi) nonché analoghi dati e informazioni relativi al Gruppo Sogin, in particolare di NUCLECO;
- il capitolo 5, contiene l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale, dei relativi compiti e responsabilità.

Inoltre, tali dati ed informazioni - pur se già presenti in vari documenti aziendali, per i quali sussiste anche l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale internet della Società, sezione "Società Trasparente" - saranno utilizzati per assicurare, nei tempi previsti da questo PTPC 2020-2022, l'aggiornamento della Parte Speciale del MOGC, dopo l'esito dell'implementazione del modello di gestione dei rischi aziendali, inclusi quelli relativi al rischio corruzione e alla responsabilità amministrativa, nonché dell'aggiornamento del *risk assessment* riguardo a tutti i rischi aziendali, con revisione delle azioni di mitigazione dei rischi, da attuare, in particolare, con il sistemico aggiornamento dei regolamenti e delle procedure aziendali dei vari processi, specie di quelli relativi alle aree sensibili. La Parte Generale e il Codice Etico del MOGC sono state aggiornate nel 2017, mentre alcuni capitoli della Parte Speciale del MOGC sono stati aggiornati nel 2018 e nel 2019.

Il raggiungimento del predetto obiettivo (aggiornamento Parte Speciale), nei tempi indicati nel presente PTPC 2020-2022, comporterà la necessità di effettuare un aggiornamento del Piano stesso.



2. Consultazione ed approvazione

Il PTPC 2020-2022 è stato predisposto, in bozza, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito, anche “RPCT”) e successivamente definito sulla base dei contributi resi, in sede di consultazione, dai Responsabili delle Funzioni e dei Siti, nonché dall’Organismo di Vigilanza, che, nella seduta del 13 gennaio 2020, ne ha condiviso l’impostazione ed i contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 gennaio 2020, ha adottato, all’unanimità e nella versione proposta dal RPCT, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, che sostituisce quello precedente relativo al triennio 2019-2021.

Il PTPC 2020-2022 costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) della Società.



3. Il contesto interno (la Società e il Gruppo Sogin)

3.1. Generalità

Costituzione e compiti istituzionali

SO.G.I.N. – Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni è una Società costituita il 31 maggio 1999 da ENEL S.p.A. in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, per lo svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti.

La Società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Con atto del 29 ottobre 2000, all'esito della perizia di stima redatta dai periti nominati dal Tribunale di Roma, ENEL S.p.A. ha trasferito a SO.G.I.N. S.p.A., con efficacia a decorrere dal 1° novembre 2000, il ramo d'azienda nucleare, il relativo personale dipendente, le attività e le passività ed i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili al predetto ramo d'azienda. Il 3 novembre 2000, ENEL S.p.A. ha trasferito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), a titolo gratuito, mediante girata, la titolarità delle azioni costituenti l'intero capitale sociale di SO.G.I.N. S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del citato D.Lgs. n. 79/1999.

In attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. 14 febbraio 2003, dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 e delle ordinanze emesse dal Commissario Delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari, sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.A. le licenze degli impianti del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di FN S.p.A. e di Enea (Bosco Marengo, Saluggia, Casaccia e Trisaia) e le attività per il loro smantellamento.

Nell'anno 2005, SO.G.I.N. S.p.A. ha acquistato, da FN S.p.A., il ramo d'azienda nucleare.

L'art. 17, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, concernente la *"attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"*, individua SO.G.I.N. S.p.A. quale Operatore nazionale del Servizio Integrato, attribuendole il compito di:

- garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni, mantenendo per le predette attività una contabilità separata;
- rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica.

L'art. 7, della legge 28 luglio 2016, n. 153 - concernente le *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”* - prevede che i beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio Integrato, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45).

Nell'ambito del predetto compito istituzionale, si evidenzia che è stato stipulato nel 2012, rinnovato nel 2015 e da ultimo nel 2018, per un ulteriore triennio, tra il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e SO.G.I.N. S.p.A., un *“Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza di sorgenti radioattive orfane”*.¹

Con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. è stato attribuito a SO.G.I.N. S.p.A. l'ulteriore compito istituzionale della localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, destinato allo smaltimento, a titolo

¹ (Riferimenti: prot. n. 18634 del 23/05/2012, n. 37756 del 17/06/2015 e n. 46489 del 20/07/2018) Il protocollo prevede due linee d'azione: la rimozione e messa in sicurezza di sorgenti radioattive orfane e la formazione nel campo della sicurezza e della radioprotezione. Nel caso di ritrovamento di sorgenti radioattive, su richiesta delle Autorità competenti, Sogin affianca il personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente per valutare le procedure con le quali eseguire nella massima sicurezza la rimozione delle sorgenti radioattive recuperate.

A tale riguardo, l'Autorità competente potrà avvalersi delle competenze di Sogin anche per pianificare, coordinare e svolgere il trasporto e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Al termine degli interventi congiunti, Sogin si impegna anche a gestire e mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi provenienti dai dispositivi di protezione individuale utilizzati dai Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

L'Accordo prevede, inoltre, la partecipazione dei Carabinieri del Comando per la Tutela dell'Ambiente ai programmi di formazione nel campo della sicurezza e radioprotezione promossi da Sogin.

definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Infine, ai sensi del comma 538, dell'art. 1, della Legge n. 205/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", dal 1° gennaio 2018 è stata trasferita a SO.G.I.N. S.p.A. la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1, sito presso il C.C.R. di Ispra –Varese, per lo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo transattivo tra il Governo Italiano e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, stipulato il 27 novembre 2009, prevedendo la copertura finanziaria a valere sulla componente A2 della tariffa elettrica.

Nelle more della ratifica ed esecutività del predetto Accordo transattivo, la Commissione Europea CCR-Ispra e Sogin, hanno stipulato in data 24 maggio 2018 l'atto transitorio per la gestione in sicurezza del reattore Ispra-1, valevole fino alla data di presa in carico del reattore stesso da parte di SOGIN, che è avvenuta con atto del 26 settembre 2019, all'esito dell'emanazione della legge 8 maggio 2019 n. 40, di esecuzione e ratifica dell'Accordo transattivo, pubblicata in data 21 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 117 e della notifica alla Commissione Europea CCR Ispra dell'avvenuto espletamento della procedura di ratifica, ai sensi del terz'ultimo comma del predetto Accordo Transattivo, effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera del 6 giugno 2019. Per il predetto impianto è stata costituita la relativa Unità locale, debitamente iscritta nel Registro delle imprese e nominato il Responsabile dell'Unità ed il suo Sostituto.

Le principali attività istituzionali della Società sono, pertanto, riconducibili ai seguenti ambiti:

- a) mantenimento in sicurezza, *decommissioning*², gestione dei rifiuti radioattivi prodotti da centrali e impianti in dismissione sul territorio nazionale e chiusura del ciclo del combustibile nucleare³;

² Il *decommissioning* di un impianto nucleare rappresenta l'ultima fase del suo ciclo di vita. Questa attività riassume le operazioni di allontanamento del combustibile nucleare, di decontaminazione e smantellamento delle strutture e di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in attesa del loro trasferimento al Deposito nazionale. L'obiettivo del *decommissioning* è di liberare le aree dalla presenza di elementi radiologici, rendendole disponibili al loro futuro riutilizzo per altre destinazioni. Oltre alle quattro centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano e all'impianto di Bosco Marengo, che era dedicato alla fabbricazione del combustibile nucleare, Sogin gestisce le attività di *decommissioning* degli impianti ex ENEA di Saluggia, Casaccia e Trisaia.

³ La Società ha in carico il combustibile irraggiato e le materie nucleari derivanti dall'esercizio delle quattro centrali nucleari italiane e della centrale nucleare di Creys-Malville in Francia (limitatamente al 33% già detenuto da Enel e per il quale l'Italia ha scelto di procedere con il c.d. riprocessamento virtuale, tuttora in corso in Francia). I programmi prevedono il riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato delle centrali italiane da parte della francese AREVA e dell'inglese *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA). La Società ha altresì in carico, presso gli impianti del ciclo del combustibile, materiale strategico da rimpatriare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dell'accordo internazionale denominato *Global Threat Reduction Initiative* (GTRI - trattamento, stabilizzazione e ri-confezionamento delle materie nucleari). Le attività di *decommissioning* ed i trasporti del

- b) localizzazione, progettazione e realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale⁴;
- c) attività a carico dell'Operatore nazionale ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che vengono svolte dalla Società, anche con la collaborazione della controllata NUCLECO S.p.A.

Le predette attività sono svolte con l'impiego di tecnologie avanzate e nel rispetto dei più elevati standard internazionali per garantire, in ogni fase, la massima sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. Nello svolgimento delle proprie attività, SO.G.I.N. S.p.A. adotta un approccio responsabile e sostenibile e cura una costante attività di *Stakeholder Engagement*, fondata su processi strutturati di coinvolgimento, nelle tematiche di maggiore rilievo dei propri interlocutori, locali, nazionali e internazionali e per conoscerne le esigenze e tradurle in iniziative responsabili dirette a soddisfarli. La Società adotta e pubblica annualmente un Bilancio di sostenibilità, contenente i principali dati e le performance economiche, industriali, sociali e ambientali. Il documento, disponibile nella sezione sostenibilità del sito internet www.sogin.it, è il principale strumento informativo rivolto a tutti gli *stakeholder* di Sogin, attraverso il quale l'organizzazione diffonde le informazioni più rilevanti sulle proprie attività. Illustra, inoltre, gli orientamenti e le strategie industriali adottate e le modalità sviluppate per coinvolgere tutti i soggetti interessati nella realizzazione della missione e del mandato istituzionale della Società.

La Società, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, di *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico,

combustibile irraggiato e dei materiali radioattivi sono svolte con l'impiego di tecnologie avanzate e nel rispetto dei più elevati standard internazionali per garantire, in ogni fase, la massima sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

⁴ Il Deposito nazionale sarà una struttura di superficie, progettata sulla base delle migliori esperienze internazionali, destinata alla messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e temporanea di quelli ad alta attività, prodotti dal *decommissioning* dei siti nucleari italiani e dalle quotidiane attività di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica. Il trasferimento dei rifiuti in un'unica struttura garantirà la massima sicurezza per i cittadini e l'ambiente e consentirà di completare le attività di smantellamento, ottimizzando tempi e costi ed eliminando la necessità di immagazzinamento definitivo dei rifiuti sui siti. La sua realizzazione rappresenta, dunque, una priorità per l'Italia. La necessità di realizzare il Deposito Nazionale è stata, peraltro, riconosciuta anche dalla direttiva Europea 2011/70 Euratom del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il Parco Tecnologico sarà un centro di eccellenza, con laboratori dedicati alle attività di ricerca e formazione nelle operazioni di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti e delle centrali elettronucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi. A tale proposito il decreto legislativo n. 31 del 2010 e s.m.i. (art. 25 comma 3 ter) dispone che Sogin presenti al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale, di cui all'art. 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Nel rispetto dei tempi previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e s.m.i., Sogin ha trasmesso ad ISPRA, ossia all'Autorità di regolamentazione competente, la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta. L'ISPRA, a luglio 2015, l'ha trasmessa a sua volta agli uffici dei Ministeri competenti (MATTM e MISE). Sono ancora in corso, da parte dei suddetti Ministeri, le valutazioni necessarie al rilascio del nulla osta alla pubblicazione della CNAPI, a seguito del quale inizierà la fase di consultazione pubblica nel cui ambito tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.

nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, su parere conforme del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti (comma 102).

Inoltre, ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Società svolge, in regime di separazione contabile, anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa, attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale e, in particolare, in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero (comma 103).

Le predette attività sono incluse nell'oggetto sociale e, relativamente alle attività per terzi, disciplinate dagli indirizzi strategici operativi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 2 dicembre 2004 (art. 3, comma 1).

Nel competente Registro delle Imprese sono iscritti tutti i dati relativi alla Società, incluso lo statuto sociale, l'assetto dei poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, nonché le procure generali rilasciate e quelle revocate, come da certificato camerale pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale.

La natura giuridica di SO.G.I.N. S.p.A., le sue qualificazioni in ragione delle attività da svolgere e della soggezione a disposizioni normative per finalità di interesse pubblico.

SO.G.I.N. S.p.A. è una società per azioni, ossia un soggetto dotato di personalità giuridica di natura privata, anche se l'intero capitale sociale è nelle mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve attenersi agli indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico ed è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

SO.G.I.N. S.p.A., tuttavia - in ragione dei compiti istituzionali attribuitigli, della titolarità di diritti speciali ed esclusivi nei settori ex esclusi (energia elettrica, attualmente "settori speciali"), della predetta qualificata partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - è soggetta, riguardo ad alcune attività, a disposizioni normative di matrice pubblicistica, che costituiscono deroga alla disciplina privatistica propria delle società di diritto comune.

La predetta natura non è stata modificata dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Sulla base delle disposizioni contenute nel predetto decreto, SO.G.I.N. S.p.A. è da qualificarsi come "**società a controllo pubblico**" e "**società a partecipazione pubblica**", non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e priva dei requisiti per essere

qualificata società strumentale o *in house*. Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la Società non è ricompresa nell'elenco delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato, definito dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

SO.G.I.N. S.p.A. è, quindi, tenuta ad applicare le disposizioni relative alle “società a controllo pubblico” e “società a partecipazione pubblica”, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 4, in ragione della ricomprensione di SO.G.I.N. S.p.A. tra le società espressamente escluse, indicate nell'Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 26, comma 2) e s.m.i..

Un'ulteriore specifica eccezione per SO.G.I.N. S.p.A. è costituita dalla permanenza di un Consiglio di Amministrazione, costituito da cinque componenti, così come previsto dall'art. 7, comma 23, del D.L. n. 78, del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituisce disposizione speciale, espressamente fatta salva dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Al riguardo, infatti, il citato D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 1, comma 4, lettera a), **fatte salve** *“le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*.

La Società, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., rimane tenuta all'osservanza delle disposizioni normative di natura pubblicistica ad essa applicabili nelle quali assume (anche) specifiche ulteriori qualificazioni giuridiche, tra cui si segnalano le seguenti:

- ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, la Società quale **ente aggiudicatore** (in quanto **organismo di diritto pubblico**) è tenuta all'applicazione delle procedure di evidenza pubblica dei settori speciali⁵, per gli appalti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto le attività istituzionali, nonché le attività ad esse strettamente strumentali. La Società deve, invece, applicare le disposizioni dei “settori ordinari” in merito all'affidamento degli appalti

⁵ Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere del 30 aprile 2004 (n. 267/2003). Ufficio giuridico dell'AVCP, nota n. 19562 del 28 febbraio 2012.

di lavori, servizi e forniture afferenti ad attività non strumentali e non direttamente collegate con le attività istituzionali

- ai sensi dell'art. 2-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", SO.G.I.N. S.p.A. è compresa tra le **società in controllo pubblico**, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.);
- ai sensi dell'art. 2, lettera c), del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, SO.G.I.N. S.p.A. è da qualificarsi quale **"ente di diritto privato in controllo pubblico"** ed è sottoposta a controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale proprietario di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Si evidenzia, da ultimo, che il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., confermando sostanzialmente quanto già previsto in precedenti disposizioni legislative, prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dal decreto stesso, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

Inoltre, SO.G.I.N. S.p.A. è stata annoverata tra le "Amministrazioni Centrali" e più precisamente fra gli "Enti produttori di servizi economici", ai sensi del comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 30 settembre 2019.

L'inclusione nel predetto elenco comporta l'applicazione, per Sogin, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di alcune delle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento delle spese, vincoli ed oneri propri della pubblica amministrazione.

Avverso il predetto comunicato ISTAT, Sogin ha proposto ricorso, in data 29 novembre 2019, alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 128, ricorso in merito al quale è stata fissata udienza, per decidere sull'istanza cautelare o direttamente sul merito, per il giorno 5 febbraio 2020.

La qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, degli organismi interni e dei dipendenti della Società

Le attività istituzionali attribuite alla Società rientrano nella definizione di servizio pubblico e, pertanto, i componenti gli organi societari, gli organismi interni ed i dipendenti della Società – con esclusione di quelli addetti allo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e prestazioni d’opera meramente materiali - sono da qualificarsi quali “incaricati di pubblico servizio” ed assumono ogni relativa responsabilità, civile, amministrativa e penale.

Riguardo alle funzioni certificative ed a quelle svolte ai fini della sicurezza nazionale, il vertice, i responsabili delle strutture ed i relativi funzionari, operano quali pubblici ufficiali.

Inoltre, i componenti l’organo di amministrazione, i consiglieri delegati (Presidente e Amministratore Delegato), nonché i titolari di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, sono compresi tra coloro che soggiacciono alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità.

Rientrano tra gli incarichi dirigenziali interni, che comportano l'esercizio, in via esclusiva, delle competenze di amministrazione e gestione o di diretta collaborazione, gli incarichi attribuiti al personale dirigente e quelli attribuiti al personale per cui ricorrono i medesimi adempimenti:

- i Responsabili di I° livello;
- i Responsabili di Sito e i loro Sostituti, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di spesa;
- i Responsabili di Area, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e/o di spesa.

L’inconfiribilità degli incarichi dipende dalla condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo, del codice penale (artt. da 314 a 360).

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti di SO.G.I.N. S.p.A. sono di natura privata e ad essi si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi contratti collettivi.

Al riguardo si segnala che la legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente le “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017,

ha disposto tra l'altro la sostituzione dell'art. 54-bis *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*, del D.Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, il quale prevede che per dipendente pubblico si intende anche il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Tra i predetti enti rientra anche SO.G.I.N. S.p.A. il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, relativamente alla tutela di coloro che segnalano condotte illecite *ex lege* n. 190/2012, i dipendenti Sogin, sono qualificati quali dipendenti pubblici.

Indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico

Nell'esercizio delle sue attività, SO.G.I.N. S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 79/1999, si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Gli indirizzi sono stati emanati con il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2001, il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2004 (che ha anche abrogato il precedente DM), la Direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 28 marzo 2006 e la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2009, confermata dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 agosto 2016.

3.2 Organi societari

Gli organi societari di SO.G.I.N. S.p.A. sono: l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.

Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti è costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale unico azionista dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione, e qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ne determina i compensi ai sensi dell'art. 2389, 1° comma



del c.c., nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne determina i relativi emolumenti, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto Sociale, da cinque componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, ed eletti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'assunzione della carica di amministratore di SO.G.I.N. S.p.A. è subordinata al possesso di requisiti specifici di professionalità e di onorabilità, previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Tutti gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, al quale può attribuire, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea, specifiche deleghe gestionali sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone il contenuto. Il Consiglio può, inoltre, delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente, che viene nominato Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato ed al Presidente, nel caso di attribuzioni di deleghe, spetta, ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma del codice civile, una remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di compensi.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato un Vice Presidente; in applicazione dell'art. 15.6 dello Statuto della Società, il Vice Presidente è nominato al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Come previsto dalla normativa di riferimento, per la carica di Vice Presidente non può essere disposto alcun compenso aggiuntivo. Il Vice Presidente è preposto a garantire la sola continuità delle attività demandate per Statuto al Presidente, quali la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e la conduzione delle relative riunioni, con esclusione delle attività riguardanti l'esercizio delle deleghe al medesimo attribuite.

L'Amministratore Delegato e il Presidente, se delegato, curano che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di norma ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 12 dicembre 2019, per gli esercizi del triennio 2019-2021 e cesserà dalla carica all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

Tutti i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione hanno accettato la carica sociale, in data 12 dicembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha nominato, nella persona indicata dall'Assemblea, il nuovo Amministratore Delegato cui sono stati attribuiti tutti i poteri⁶

⁶ Delibera del 17 dicembre 2019:

"Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del vigente modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, tenendo conto della sua articolazione in unità produttive locali, dislocate sul territorio nazionale ed estero, delibera di attribuire e di riservare, come segue, i poteri del Consiglio di Amministrazione:

Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato

Sono attribuiti all'Amministratore Delegato, Ing. Emanuele FONTANI omissis oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto sociale, tutti i poteri per l'amministrazione della Società, inclusi quelli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di tutela ambientale, ad eccezione:

- dei poteri riservati per legge o dallo statuto sociale al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;
- dei poteri che il Consiglio di Amministrazione non si è espressamente riservato sulla base della presente delibera.

L'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) *provvede alla predisposizione del Piano industriale, del Programma pluriennale e del Budget annuale della Società da sottoporre, per approvazione, al Consiglio di Amministrazione;*
- b) *provvede alla predisposizione del Bilancio annuale da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;*
- c) *definisce la macrostruttura della Società, comprensiva delle funzioni e delle responsabilità delle strutture di primo livello organizzativo, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;*
- d) *definisce ed approva le funzioni e le responsabilità delle strutture della Società diverse da quelle di primo livello organizzativo;*
- e) *attribuisce e revoca gli incarichi aziendali, inclusi quelli apicali, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;*
- f) *propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e il licenziamento del personale dirigente, nonché la stipula di accordi sindacali con la rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti, aventi impatto economico per la Società;*
- g) *provvede alla gestione del personale della Società, dirigenti, quadri, impiegati ed operai, ivi inclusa l'assunzione, la risoluzione consensuale anticipata dei rapporti di lavoro, l'adozione di misure disciplinari, incluso il licenziamento, la definizione di accordi transattivi di qualsiasi natura relativi a rapporti di lavoro subordinato, salvo quanto previsto alla lettera f);*
- h) *nomina i responsabili delle unità produttive locali ed i loro sostituti, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali e d'esperienza previsti dalla normativa di settore e dai regolamenti d'esercizio delle centrali e degli impianti nucleari, quali rappresentanti del titolare delle licenze, datore di lavoro, committente, responsabile in materia ambientale, attribuendogli poteri decisionali e di spesa per assicurare la corretta organizzazione, gestione ed il controllo dell'unità produttiva locale, l'adozione di ogni misura in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di tutela ambientale per la prevenzione e difesa dall'inquinamento atmosferico, del suolo, del sottosuolo, delle acque e del contenimento delle emissioni acustiche; vigilare sulla gestione delle relative unità produttive locali e sull'osservanza dei predetti adempimenti e porre in essere ogni eventuale misura sostitutiva;*
- i) *dispone sull'assegnazione delle commesse in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, da parte della Società, definisce e stipula i relativi contratti per un importo unitario non superiore alla soglia comunitaria prevista per gli appalti di lavori;*
- j) *presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate o collegate ed alle designazioni dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;*
- k) *assume le determinazioni in merito alle liti attive e passive ed alle transazioni per la Società;*
- l) *costituisce, nomina e revoca, procuratori generali e speciali per il compimento di categorie di atti o di singoli atti inerenti la gestione della Società;*
- m) *cura i rapporti con gli Stati, l'Unione Europea, gli Organismi internazionali, i Centri di ricerca, le Università per assicurare alla Società il raggiungimento degli obiettivi ed un costante aggiornamento nei settori di competenza.*

L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'espletamento di tali poteri.

Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione

Sono mantenuti nell'ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione e dei poteri ad esso riservati e, pertanto, esclusi dalle attribuzioni dell'Amministratore Delegato, oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto, i poteri riguardanti gli indirizzi strategici e di controllo interno della Società e del Gruppo.

Nell'ambito dei poteri ad esso riservati, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) *costituisce, eventualmente, ai sensi delle disposizioni di legge e dell'art. 21.1 dello statuto sociale, i comitati per le remunerazioni e per il controllo interno, nomina i componenti dei comitati e fissa i relativi compensi; approva gli eventuali regolamenti di funzionamento dei comitati stessi;*
- 2) *definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno di cui verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in modo adeguato e che vengano effettivamente svolti i controlli necessari per monitorare l'andamento della Società;*
- 3) *nomina e revoca, ai sensi delle disposizioni di legge e dell'art. 21-bis dello statuto sociale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili; fissa il compenso ed approva, su proposta del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il relativo regolamento;*
- 4) *definisce la composizione dell'Organismo di Vigilanza, di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; nomina e revoca i componenti dell'Organismo stesso e ne fissa i compensi; approva l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo;*

per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che il Consiglio di Amministrazione si è espressamente riservato.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ai sensi dell'art. 15.6 dello statuto sociale e dell'art. 11, lettera b), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ha nominato, nella persona dell'Amministratore Delegato, il Vice Presidente della Società, con il solo compito di sostituire il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente dalla legge o dallo statuto sociale, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Le nomine e l'assetto dei poteri societari sono stati regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, alle singole cariche, ai compensi, ex art. 2389, 1° e 3° comma, ai curriculum ed alle rispettive dichiarazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

La Società ha acquisito, per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge per alcuno nessuna annotazione e conseguentemente nessuna inerente causa di ineleggibilità, di decadenza, di inconferibilità o di incompatibilità.

-
- 5) *nomina e revoca il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e fissa gli eventuali compensi correlati al raggiungimento degli obiettivi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; approva, su proposta del predetto Responsabile, l'aggiornamento del Piano triennale;*
 - 6) *su proposta dell'Amministratore Delegato, approva il Piano industriale, il Programma pluriennale ed il Budget annuale;*
 - 7) *su proposta dell'Amministratore Delegato, approva la macrostruttura della Società con la descrizione delle funzioni e delle responsabilità delle strutture di primo livello organizzativo;*
 - 8) *su proposta dell'Amministratore Delegato, delibera l'assunzione del personale dirigente e dispone il licenziamento dello stesso, autorizza la stipulazione degli accordi sindacali con la rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti, aventi impatto economico per la Società;*
 - 9) *determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione, ex art. 2389, 3° comma del c.c., dell'Amministratore Delegato;*
 - 10) *valuta, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Presidente, il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi e verifica periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;*
 - 11) *esamina ed approva i programmi e le operazioni che rivestono un significativo rilievo patrimoniale, economico e finanziario per la Società, ivi incluse quelle con parti correlate. In particolare, a tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione delibera:*
 - a. *sugli accordi di carattere strategico;*
 - b. *sulle convenzioni (con Ministeri, Enti Locali, ecc.) che comportino impegni superiori a 10 milioni di euro;*
 - c. *su operazioni di costituzione di società, nonché di acquisizione o alienazione (anche tramite conferimento) di partecipazioni societarie o di rami di azienda, qualora si tratti di operazioni di valore superiore a 10 milioni di euro;*
 - 12) *formula le proposte da sottoporre all'Assemblea e riferisce agli Azionisti in Assemblea.*
- Il Consiglio di Amministrazione riceve una periodica informativa, di norma ogni tre mesi, dall'amministratore con deleghe, dai comitati per le remunerazioni e per il controllo interno, se costituiti, nonché periodiche relazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, dall'Organismo di Vigilanza, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal Responsabile della funzione Internal Auditing e dagli altri eventuali Responsabili dei processi di controllo interno."*



Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, come da previsione legale e statutaria, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e, in particolare: vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio Sindacale in carica sono stati nominati dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 14 luglio 2017, per gli esercizi 2017-2019, ed il loro mandato scadrà alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

In data 9 febbraio 2018, il Presidente del Collegio Sindacale per motivi personali ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica sociale. Al fine di garantire la piena operatività dell'Organo di controllo e in applicazione dell'articolo 2401 del codice civile, un Sindaco supplente è subentrato quale componente effettivo e la Presidenza è stata assunta dal componente del Collegio Sindacale più anziano. Il 9 agosto 2018, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato in ordine all'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale nominando un Sindaco effettivo ed il Presidente che rimarranno in carica, al pari degli altri componenti, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Le nomine sono state regolarmente iscritte nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Collegio Sindacale, alle singole cariche, alla durata dell'incarico, ai compensi ed ai rispettivi curriculum, sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

3.3 Sistema dei controlli

Il sistema di controllo di SO.G.I.N. S.p.A. è costituito dall'insieme degli organi di controllo, strutture aziendali, regole e procedure aziendali istituiti per assicurare il pieno rispetto della normativa vigente nello svolgimento delle attività aziendali, nonché efficacia ed efficienza dei

processi aziendali, salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali.

Al riguardo, SO.G.I.N. S.p.A. si è dotata nel tempo, di strutture, modelli, regole e procedure riguardanti i vari processi aziendali, *core-business* e di supporto, che vengono aggiornate in funzione dei cambiamenti normativi, organizzativi e di processo. Nell'ambito del sistema dei controlli sono ricompresi: il sistema integrato di qualità, ambiente e sicurezza, il sistema di qualificazione ed i protocolli di legalità stipulati con le Prefetture nel cui territorio di competenza hanno sede le centrali e gli impianti nucleari.

Il sistema di controllo è caratterizzato da controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività quotidiana e delle singole attività, controlli di secondo livello assicurati dalle strutture di Risk Management, di Compliance, dal Dirigente Preposto ed infine i controlli di terzo livello effettuati dalla Funzione Internal Audit.

Nell'ambito del sistema dei controlli sono riconducibili, in qualità di organi di controllo, anche le attività svolte dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale dei conti, dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e dal suo Sostituto, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sono, infine, da ricomprendersi, nel sistema dei controlli, le misure ulteriori derivanti:

- i) dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto, nel marzo 2011, con tutti i Prefetti nel cui territorio sono ubicate le unità locali della Società (Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli), al fine di prevenire ogni possibile infiltrazione della criminalità in materia di appalti per lavori, servizi e forniture. Il Protocollo, rinnovato nel maggio 2016 per un triennio e tacitamente rinnovato ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo per ulteriori tre anni, prevede la richiesta delle informative antimafia alle imprese che eseguiranno le attività nelle centrali e negli impianti nucleari, anche per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie.
- ii) dalla "Vigilanza Collaborativa", che ANAC, su richiesta della Società, ha deliberato nel febbraio 2015 di essere disponibile a prestare riguardo alle attività inerenti alla realizzazione e gestione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e dell'annesso Parco Tecnologico. Tale istituto è essenzialmente finalizzato alla prevenzione dell'illegalità e della corruzione per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto ed impedire tentativi di infiltrazione criminale, assicurando piena correttezza e trasparenza delle

procedure di gara e delle eventuali varianti, riducendo il rischio contenzioso, con efficacia dissuasiva di eventuali condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore.

Società di Revisione Legale dei Conti

La revisione legale del bilancio di esercizio di SO.G.I.N. S.p.A. è affidata, ad una Società di revisione iscritta in apposito registro ed abilitata alla revisione legale dei conti delle società quotate in borsa. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

L'incarico della revisione legale dei conti è stato affidato, dall'Assemblea degli azionisti, del 4 agosto 2017, alla Società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. per gli esercizi 2017-2019, all'esito dell'espletamento di una procedura di gara europea e su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La predetta Società è incaricata, inoltre, della revisione legale dei conti consolidati del Gruppo Sogin, degli adempimenti previsti dalla Legge n. 244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei revisori, nonché della revisione legale dei conti annuali separati, compresi quelli riferiti al bilancio consolidato del Gruppo, ai sensi della Delibera n. 103/2008 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e s.m.i..

La denominazione di Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stata sostituita da quella di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 528, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018).

L'incarico è stato regolarmente iscritto nel competente Registro delle Imprese.

L'informativa relativa alla durata dell'incarico ed al compenso della Società di revisione legale dei conti, è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo e Sostituto

SO.G.I.N. S.p.A., quale società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, a norma dell'art 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.

Il Magistrato Delegato al controllo ha diritto ad assistere alle riunioni degli Organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea degli azionisti) nonché alle riunioni dell'OdV e, in qualità di relatore, predispone la Relazione con la quale la Corte, dopo la sua

approvazione, ed in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento circa i risultati del controllo sulla gestione finanziaria della Società.

Le funzioni di Magistrato Delegato al controllo sulla gestione finanziaria di SO.G.I.N. sono state assegnate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al Consigliere Rossana De Corato.

Dal 1° ottobre 2018 è cessata dall'incarico di Delegato Sostituto al controllo Il Consigliere Chiara Bersani.

L'informativa relativa ai dati del Magistrato Delegato al controllo della gestione finanziaria della Società, al suo Sostituto ed alle rispettive nomine, è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

In conformità con quanto disposto dall'art. 21 bis dello Statuto di SO.G.I.N. S.p.A., il Dirigente Preposto, di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998 e s.m.i.) e alla Legge 262/2005, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi e deve essere scelto tra i dirigenti di SO.G.I.N. S.p.A. in servizio e possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori, nonché i requisiti di professionalità e competenza indicati dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il Dirigente Preposto nella persona del Direttore della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo: la nomina quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è valida fino alla cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dirigente Preposto, ha approvato un regolamento di funzionamento - aggiornato nel dicembre 2015 in ragione della evoluzione del ruolo, del *benchmark* nazionale e delle linee guida di settore - che disciplina il ruolo e le attività del Dirigente Preposto.

Compito del Dirigente Preposto è quello di predisporre adeguate procedure amministrativo-contabili per la formazione del Bilancio d'esercizio e di quello consolidato; il Dirigente Preposto attesta, altresì, con apposita relazione congiuntamente all'Amministratore



Delegato, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il Dirigente Preposto presenta al Consiglio di Amministrazione apposite relazioni descrivendo le attività ed i controlli effettuati e provvede a vigilare sul rispetto dell'applicazione delle procedure contabili dandone costante informativa al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

L'informativa relativa ai dati del Dirigente Preposto, alla data di nomina, al compenso, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed al curriculum, è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

La Società, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha acquisito il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti relativi al Dirigente Preposto, al momento della sua nomina, per l'anno 2017, per l'anno 2018 e per l'anno 2019, e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge alcuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Internal Auditing (Controllo Interno)

Al controllo interno della Società è preposta la Funzione Internal Audit.

In particolare, la Funzione Internal Audit effettua le verifiche sui vari processi aziendali sulla base di programmi, annuali e pluriennali, predisposti in ragione dei rischi aziendali, inclusi i rischi di cui al D.Lgs. n. 231/01, al D.Lgs. n. 262 ed alla L. n. 190/2012 e avuto riguardo delle eventuali indicazioni fornite dall'OdV e dal RPCT e sottoposti, per approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli audit programmati, possono essere chiesti dal Vertice aziendale, dal Dirigente Preposto, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, specifici straordinari audit.

L'informativa relativa ai dati del Responsabile della Funzione Internal Audit, alla data di nomina, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed al curriculum è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società ha

acquisito il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti del Responsabile della Funzione Internal Audit, al momento della sua nomina, per l'anno 2017, per l'anno 2018 e per l'anno 2019 e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge alcuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione e Responsabilità Amministrativa

SO.G.I.N. S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), comprensivo di un Codice Etico, coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/01, nonché istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), in composizione collegiale, in posizione di piena autonomia e indipendenza funzionale, che vigila sul suo corretto funzionamento, osservanza ed aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti, due esterni (di cui uno con funzioni di Presidente) e uno interno, nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza ed indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, sulla base di quanto previsto dalla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC e dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015 (Allegato 2), ha deliberato:

- la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendo che il componente interno dell'Organismo di Vigilanza sia ricoperto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anziché dal Responsabile della Funzione Internal Audit;
- la nomina dei nuovi componenti l'Organismo di Vigilanza, riconfermando i componenti esterni uscenti, di cui uno con funzioni di Presidente, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla loro nomina.

La nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è divenuta efficace, anche ai fini dell'assunzione della carica nell'Organismo di Vigilanza, in data 25 novembre 2016, all'esito della procedura ex art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

L'informativa relativa ai dati dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, alla data di nomina e d'accettazione della carica, ai compensi, alle dichiarazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed ai relativi curriculum è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

La Società, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha acquisito, per ciascun componente, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, al momento della loro nomina, e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge alcuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017, su proposta dell'OdV, ha aggiornato il MOGC e il Codice Etico dando attuazione a quanto previsto dall'Obiettivo n. 1 del PTPC 2017-2019.

Anticorruzione e trasparenza

Nell'anno 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di conferire separati incarichi per svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza, nominando, nella seduta del 5 febbraio 2015:

- quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Direttore della Funzione Audit e componente interno dell'Organismo di Vigilanza, che ha accettato l'incarico in data 20 febbraio 2015;
- quale Responsabile della Trasparenza, il Direttore della Divisione Corporate, che ha accettato l'incarico in data 18 febbraio 2015;

i relativi dati sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Nella medesima seduta del 5 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2015-2017 (PTPC 2015-2017);
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per gli anni 2015 – 2017 (PTTI 2015-2017);

i relativi dati sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 gennaio 2016 ha adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza (all'esito di un processo di consultazione che ha coinvolto i responsabili disattivazione Centrali e Impianti, i relativi *Program Manager* e tutti i Responsabili delle strutture di primo livello, nonché l'Organismo di Vigilanza):

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016-2018 (PTPC 2016-2018);
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2016-2018 (PTTI 2016-2018);

i relativi dati sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, ha con delibera dettagliatamente motivata⁷:

- preso atto delle dimissioni del Responsabile della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A., per motivi non attinenti all'incarico, comunicate con lettera del 3 ottobre 2016;
- revocato l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione di SO.G.I.N. S.p.A.;

⁷ **Delibera n. 15 del 7 ottobre 2016:**

Il Consiglio di Amministrazione:

- avuto riguardo di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e s.m.i., recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, nonché di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
 - avuto riguardo delle determinazioni assunte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, e della Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015, *"Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze"*;
 - preso atto che il Dott. Luca Cittadini *...OMISSIS...*, con lettera del 3 ottobre 2016 prot. n. 54047 ha rassegnato, per motivi non attinenti all'incarico, le dimissioni dall'incarico di Responsabile della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A., che gli era stato conferito dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 40 del 5 febbraio 2015;
 - valutata l'opportunità di accorpate in un unico soggetto le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - tenuto conto dei rilevanti e singolari compiti istituzionali affidati alla Società, delle plurime disposizioni normative e degli atti amministrativi che disciplinano lo svolgimento delle attività, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza richiede anche una solida base giuridica per assicurare un più incisivo, concreto ed autonomo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile stesso;
 - tenuto conto del nuovo assetto organizzativo della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10 del 7 ottobre 2016, nel quale all'Avv. Mariano Scocco, dirigente Sogin, è stata attribuita la responsabilità della Funzione "Legale, Societario e Compliance", compresa tra quelle a minor rischio corruttivo;
 - valutato il curriculum dell'Avv. Mariano Scocco e, in particolare, i compiti, le funzioni e l'attività svolte da anni in Sogin;
 - preso atto di quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
- all'unanimità dei presenti, delibera:
- a) di revocare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione all'Ing. Pasquale Lucibello *...OMISSIS...*, conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 40 del 5 febbraio 2015;
 - b) di nominare l'Avv. Mariano SCOCCO *...Omissis...*, dirigente SO.G.I.N. S.p.A., Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.
 - c) di dare mandato all'Amministratore Delegato di attribuire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'atto dell'efficacia dell'incarico, idonee risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie per lo svolgimento rilevati compiti inerenti all'incarico, al fine di garantire la piena autonomia del ruolo, e di darne tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione;
 - d) di riservarsi di valutare, avuto riguardo del ruolo e delle responsabilità inerenti l'incarico e l'eventuale attribuzione di una retribuzione di risultato da corrispondere allo stesso all'esito della positiva valutazione dell'attività svolta;
 - e) di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., come interpretato dall'ANAC nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, la presente delibera, contenente anche il provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sarà comunicata all'ANAC che, entro trenta giorni, potrà formulare una richiesta di riesame che, in assenza, decorso il predetto termine, la revoca diventerà efficace;
 - f) di prendere conseguentemente atto che l'efficacia della nomina dell'Avv. Mariano Scocco quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SOGIN S.p.A. è subordinata a quanto riportato nel precedente punto e).

L'efficacia dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A. è altresì subordinata al rilascio della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i."

- disposto la riunificazione, in un unico soggetto, dei ruoli del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.
- nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.;
- preso atto che l'efficacia della revoca dell'incarico di RPC è subordinata a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del richiamato decreto legislativo, che condiziona - unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i." - l'effettiva assunzione dell'incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.

SO.G.I.N. S.p.A., con lettera del 25 ottobre 2016, prot. n. 58994 (inviata tramite PEC), ha comunicato all'ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., la revoca dell'incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, allegando alla stessa l'estratto del verbale della seduta del 7 ottobre 2016, deliberazioni n. 10 e 15, nonché copia della nuova macrostruttura di primo livello ed i correlati incarichi apicali.

Alla data del 25 novembre 2016, non essendo pervenuta alcuna richiesta di riesame da parte di ANAC, è divenuta efficace la nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ha automaticamente determinato la cessazione dalle rispettive cariche del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2017 ha adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'esito di un processo di consultazione che ha coinvolto i responsabili disattivazione Centrali e Impianti, i relativi *Program Manager* e tutti i Responsabili delle strutture di primo livello, nonché l'Organismo di Vigilanza), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2017-2019 (PTPC 2017-2019). Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016, il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è diventato un capitolo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2018 ha adottato, sempre su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'esito di un processo di consultazione che ha coinvolto i responsabili dei Siti, i Responsabili delle strutture di primo livello, nonché l'Organismo di Vigilanza), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 gennaio 2019 ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019-2021, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dopo gli esiti del processo di consultazione che ha coinvolto i responsabili dei Siti, i Responsabili delle strutture di primo livello, nonché all’esito della condivisione con l’Organismo di Vigilanza.

Si fa presente che con la cessazione del precedente Consiglio di Amministrazione è cessata la carica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Responsabile da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Data Protection Officer (DPO – Responsabile protezione dati)

Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR: General Data Protection Regulation).

Il DPO, soggetto interno o esterno, deve essere in possesso di competenze giuridiche, informatiche, gestione dei rischi ed analisi dei processi aziendali. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

SO.G.I.N. S.p.A. ha nominato, in data 25 maggio 2018, DPO della Società la dott.ssa Ariemma Simona.

3.4 Organizzazione della Società

Nel 2016, la struttura organizzativa di primo livello, adottata nel 2013, ha subito delle rilevanti modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti del 20 luglio 2016.

La macrostruttura organizzativa è stata rivista nel 2017, soprattutto nella seconda metà, con diverse Disposizioni organizzative che ne hanno ridisegnato l’articolazione con l’attribuzione delle relative responsabilità, anche con nuove nomine di Responsabili.

La macrostruttura vigente della Società è riportata nell’Allegato 3.

La macrostruttura riflette le priorità strategiche individuate dal Consiglio di Amministrazione e risponde alla necessità di:

- razionalizzare, migliorare e rendere più efficaci i principali processi aziendali;

- segregare maggiormente le attività, specificando, con maggior dettaglio, i compiti e le responsabilità tramite il passaggio di importanti attività da una Funzione all'altra;
- attuare il principio di rotazione soggettiva ed oggettiva, sia riguardo alle strutture di primo livello che alle strutture di secondo livello.

La Sede centrale, le unità locali e gli uffici di rappresentanza

L'organizzazione della Società è costituita dalle seguenti unità locali:

- una sede centrale, sita in Roma;
- nove unità locali in Italia, costituite dai siti:
 - delle quattro centrali elettronucleari italiane (Caorso, in provincia di Piacenza; Garigliano, in provincia di Caserta; Latina; Trino, in provincia di Vercelli);
 - dei quattro impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare (FN di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria; Ipu e Opec nel Centro della Casaccia, in provincia di Roma; Itrec nel Centro di Trisaia, in provincia di Matera; Eurex nel Centro di Saluggia, in provincia di Vercelli);
 - del reattore Ispra-1, nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra, in provincia di Varese.

Dei predetti siti:

- cinque sono di proprietà di SO.G.I.N. S.p.A. (Bosco Marengo, Caorso, Garigliano, Latina e Trino);
- quattro sono in affidamento a Sogin per lo svolgimento delle attività di decommissioning (Ipu e Opec nel centro della Casaccia, Itrec nel Centro di Trisaia, Eurex nel Centro di Saluggia) e sono tutti di proprietà di ENEA;
- uno è in affidamento a Sogin per lo svolgimento delle attività di decommissioning (il reattore Ispra-1) ed è di proprietà dello Stato italiano.

Alle predette unità locali in Italia si affiancano due unità locali all'estero (uffici di rappresentanza), quella di Mosca (Federazione Russa)⁸ e quella di Bratislava (in Slovacchia)⁹.

In ragione dell'organizzazione della Società, i Responsabili delle Unità locali ed i loro Sostituti, in possesso dei necessari requisiti professionali, assumono i ruoli di rappresentanti dell'esercente, di committente, di datori di lavoro, di responsabili di prevenzione incendi, di tutela ambientale, di rifiuti, di inquinamento e di trattamento dei dati personali. Nella sede centrale, il Datore di lavoro ed il suo Sostituto sono identificati nell'ambito della Funzione del Personale e Organizzazione.

Ai Responsabili delle Unità locali ed i loro Sostituti è attribuita procura generale, per compiere, a firma singola, gli atti inerenti il proprio ufficio, inclusi quelli per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività, riguardo la quale, anche come Datori di lavoro, è attribuita piena autonomia decisionale e di spesa.

⁸ Il 5 novembre 2003 è stato sottoscritto tra l'Italia e la Federazione Russa l'Accordo di cooperazione per lo smantellamento dei sottomarini nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato dei sottomarini nucleari.

L'accordo è stato ratificato dal Parlamento Italiano con la Legge 31 luglio 2005, n. 160. L'organismo competente di Parte italiana è il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), mentre ROSATOM (ex Ministero dell'Energia Atomica) agisce per la Parte russa.

Il MiSE, in conformità alla predetta legge, ha assegnato a SO.G.I.N. il compito di provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative e operative, finalizzate alla realizzazione delle attività relative al progetto "Global partnership".

Sogin, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 4 dicembre 2003, ha costituito l'ufficio di rappresentanza a Mosca per esercitare stabilmente l'attività di interesse Sogin nella Federazione Russa.

La Rappresentanza non svolge alcuna attività commerciale a nome proprio, bensì agisce in nome e per conto di SO.G.I.N. per raggiungere i seguenti obiettivi:

- svolgere attività di coordinamento generale e anche attività operative e amministrative tese alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato a Roma il 5 novembre 2003;
- fornire il supporto alla realizzazione di accordi di cooperazione nel campo di attività commerciali, di economia, di finanze di scienza e tecnologia, nonché in altri campi, ivi compresa l'assistenza, con lo scopo di ampliare la suddetta cooperazione;
- fornire assistenza nello scambio delle informazioni nel campo di economia, attività commerciale, scienze e tecnologie, nonché per sviluppare i legami economici e d'affari con enti e società della Federazione Russa;
- fornire il supporto all'effettuazione di scambi, di attività commerciali e operazioni.

La Rappresentanza ha diritto di usufruire di qualsiasi procedura speciale e qualsiasi privilegio che vengono conferiti a Rappresentanze dei paesi esteri. La Rappresentanza, nella persona del Capo Rappresentanza, deve fornire, periodicamente, rendiconti agli enti tributari della Federazione Russa e ad altre autorità statali in relazione alle attività svolte e in conformità alla legislazione applicabile della Federazione Russa.

Nel mese di luglio 2016, è stato ottenuto il rinnovo dell'accreditamento dell'Ufficio, in seguito alla modifica della Legislazione Russa.

⁹ A seguito dell'aggiudicazione, da parte di Sogin, della gara internazionale per l'esecuzione di servizi di consulenza alla Project Management Unit per la gestione del decommissioning dell'impianto nucleare V1 di Bohunice, in Slovacchia, Sogin, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36, del 18 dicembre 2014, ha autorizzato la costituzione di un'Unità organizzativa, con sede legale in Bratislava, Repubblica Slovacca.

La gara è stata indetta dall'azienda di stato Slovacca, Javys, che è interamente controllata dal Ministero dell'Economia slovacco. Le attività di progetto sono state finanziate attraverso il fondo BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund) gestito dalla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), a cui contribuiscono finanziariamente la Commissione Europea e altri *donors* internazionali.

Sogin fornisce assistenza tecnica all'operatore slovacco per attività di progettazione, controllo e monitoraggio del programma di smantellamento. Le attività sono condotte in regime di *unbundling* contabile; la filiale non ha personalità giuridica, ma solo capacità negoziale limitata al progetto e nei limiti della procura che è stata rilasciata al Responsabile della stessa. Il contratto prevede che Javys fornisca, senza richiedere alcun contributo a carico di Sogin, gli uffici per il personale di Sogin distaccato in Slovacchia, ivi incluse le attrezzature funzionali all'esecuzione delle attività.

La durata del contratto è di due anni, rinnovabile per altri quattro anni.

3.5 Il Gruppo Sogin

Il Gruppo Sogin è costituito dalla capogruppo SO.G.I.N. S.p.A. e dalla controllata NUCLECO S.p.A.¹⁰

Il capitale sociale di NUCLECO S.p.A. è detenuto:

- in via indiretta, dal Ministero dell'Economia e Finanze, tramite la controllata SO.G.I.N. S.p.A., proprietaria delle azioni nella misura del 60%;
- in via diretta, da ENEA, proprietaria delle azioni nella misura del 40%.

NUCLECO S.p.A., ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2497 e seguenti del c.c., sussiste la presunzione di soggezione a direzione e coordinamento della capogruppo.

Oggetto delle attività e compiti istituzionali

Le attività che NUCLECO S.p.A. può svolgere sono indicate nell'oggetto sociale¹¹ e le principali ineriscono alla gestione dei rifiuti radioattivi, sia attraverso gli impianti di proprietà ENEA, siti nel Centro Ricerche della Casaccia (RM), sia con impianti, apparecchiature e sistemi propri, siti presso lo stesso Centro¹² o nei cantieri temporanei attrezzati presso i propri clienti.

¹⁰ Con deliberazione dell'11 luglio 1980, il CIPE ha approvato la costituzione di NUCLECO S.p.A., accogliendo la proposta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Sviluppo economico) di creare una società per azioni tra il C.N.E.N. (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico) e l'Agip Nucleare, al fine di dotare il Paese di "una idonea struttura operativa per l'esecuzione del servizio di gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa/media attività".

In data 5 maggio 1981, veniva costituita la NUCLECO S.p.A. alla quale venivano conferiti, a copertura del 40% del pacchetto azionario, beni mobili e concesses in uso le licenze, gli immobili ed impianti del Comitato Nazionale Energia Nucleare (poi ENEA, ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA); il 60% della restante parte del pacchetto azionario, mediante il versamento di risorse finanziarie da parte dell'altro Socio Agip Nucleare. La quota azionaria di Agip Nucleare, passata poi a AMBIENTE S.p.A. (Gruppo ENI), nel 2004 fu acquistata da SO.G.I.N. S.p.A.

La principale attività istituzionale di NUCLECO S.p.A. era quella della gestione di rifiuti radioattivi di bassa/media attività, prodotti nel Centro Ricerche ENEA della Casaccia. Tale originaria attività è stata poi ampliata per dare attuazione ad ulteriori delibere CIPE del 1985 e 1986, che attribuivano ad ENEA il compito di farsi carico della raccolta, gestione e custodia a lungo termine ed in sicurezza dei rifiuti radioattivi non elettronucleari prodotti a livello nazionale dai settori della ricerca, industriale e medico-sanitario.

In attuazione di un'ulteriore delibera del CIPE del 1989, i compiti statuari di NUCLECO S.p.A. furono estesi "alle attività di tipo industriale connesse al «fine ciclo» del combustibile nucleare e alla gestione dei rifiuti tossici e nocivi" con l'indicazione di operare su commessa di operatori pubblici e privati e di "avvalersi delle competenze ed esperienze via via acquisite dall'ENEA e dall'ENI nell'assolvimento dei compiti di sviluppo di tecnologie, processi, impianti e applicazioni dimostrative nel settore dei rifiuti".

¹¹ 4.1 La Società, che potrà svolgere, anche per conto terzi, la sua attività in Italia e all'estero, ha per oggetto: a) raccolta, trasporto e condizionamento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività e loro sistemazione nei luoghi di destinazione finale; b) decontaminazione di impianti nucleari e non, decontaminazione di ambienti di lavoro, contaminati a bassa e media attività; c) "decommissioning" di impianti nucleari e non, contaminati a bassa e media attività; d) progettazione, realizzazione e fornitura di impianti per il trattamento ed il condizionamento di rifiuti radioattivi, a bassa e media attività; e) prestare servizi di ingegneria nel settore delle bonifiche ambientali e nel settore dei rifiuti radioattivi; f) l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese industriali e commerciali, che operano nei predetti settori ed in settori affini purché strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; g) qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connesse ed attinenti al raggiungimento anche indiretto degli scopi sociali; h) condurre attività di tipo industriale connesse con il "fine ciclo" del combustibile nucleare; i) progettare, sviluppare ed eseguire interventi di bonifica di terreni, impianti ed altre strutture nel settore dei rifiuti radioattivi e dei rifiuti tossico nocivi.

¹² La principale sede operativa di NUCLECO S.p.A. è situata all'interno del Centro Ricerche ENEA della Casaccia (Roma), su area, di proprietà di ENEA, di 28.100 mq, di cui 7.200 coperti per depositi temporanei, impianti e laboratori, concessa in locazione alla Società.

NUCLECO S.p.A., sin dalla sua costituzione, ha operato (e continua ad operare) nella predetta area, con autorizzazioni amministrative rilasciate all'ex CNEN, volturate, poi, ad ENEA.

Nel 2010, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2010, emesso di concerto con i competenti Ministeri (Salute, Ambiente, Lavoro e Interno) e previo positivo parere dell'Autorità di sicurezza nucleare (ISPRA), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha ottenuto, ai sensi dell'ex art. 28 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., mediante il rinnovo e l'accorpamento di tutti i vecchi provvedimenti autorizzativi, via via acquisiti negli anni precedenti, il Nulla Osta "per l'esercizio del complesso di installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, sito nel Centro Ricerche Casaccia".

Il Nulla Osta impone ad ENEA, nella sua qualità di "Titolare", di stabilire con NUCLECO S.p.A., individuato quale "Esercente in Sito", che si avvale di tale autorizzazione, un assetto procuratorio che definisca in maniera univoca l'assegnazione da parte di ENEA a NUCLECO S.p.A. di tutte le responsabilità inerenti alla gestione del Sito. Inoltre, prevede che il Rappresentante sul Sito del Titolare del Nulla Osta deve essere in possesso di



La maggior parte delle attività sono svolte nell'ambito nel programma sviluppato da Sogin per il decommissioning delle centrali elettronucleari e degli impianti ex ENEA del ciclo del combustibile nucleare e riguardano essenzialmente: la progettazione e lo sviluppo di piani di bonifica, la caratterizzazione radiologica e lo smantellamento di sezioni d'impianto, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la custodia dei materiali e dei rifiuti radioattivi prodotti dagli impianti del Centro Ricerche della Casaccia, servizi di supporto operativo al decommissioning, nonché servizi di ingegneria nella progettazione ed analisi di sicurezza.

Analoghe attività di gestione dei rifiuti radioattivi e di supporto operativo sono svolte per ENEA, per conto della quale, sulla base di apposita convenzione, assicura l'esecuzione delle prestazioni relative all'attuazione del Servizio integrato, di cui ENEA è titolare, riguardante la gestione delle sorgenti radioattive ed i rifiuti non elettronucleari, a media e bassa attività, provenienti principalmente da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica ed industriali, garantendo tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio.

Nell'ambito delle attività di mercato, la Società svolge attività di bonifica ambientale, anche a carattere radiologico.

Alcune attività svolte da NUCLECO S.p.A. riguardano il perseguimento di finalità istituzionali proprie delle amministrazioni che partecipano, direttamente e indirettamente al

Laurea in Ingegneria o Chimica/Chimica Industriale o Fisica e di esperienza pluriennale maturata nell'ambito della conduzione di impianti di gestione e trattamento di rifiuti e sorgenti radioattive.

ENEA e NUCLECO S.p.A., in conformità con quanto stabilito nel Nulla Osta di esercizio, hanno attuato un articolato sistema procuratorio, disciplinato da un contratto di mandato con rappresentanza, che viene stipulato, ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione di NUCLECO S.p.A., con il suo Presidente (nominato su designazione del socio ENEA e titolare di specifiche deleghe di gestione) ed il suo Amministratore Delegato (nominato su designazione del socio SO.G.I.N. S.p.A. e titolare di ampie deleghe di gestione), entrambi in possesso dei predetti requisiti soggettivi.

ENEA, quale Titolare del Nulla Osta e responsabile del mantenimento delle condizioni tecnico-economiche necessarie per la gestione delle installazioni in condizioni di sicurezza, conferisce mandato di rappresentanza congiunto al Presidente e all'Amministratore Delegato di NUCLECO S.p.A., affinché provvedano, in nome e per conto di ENEA, ad attuare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel Nulla Osta ed effettuare ogni utile azione per mantenere un elevato livello di sicurezza ai fini della salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Nel predetto contratto di mandato, ENEA nomina il Presidente di NUCLECO S.p.A. quale *"Rappresentante del Titolare del Nulla Osta per lo svolgimento delle attività sul sito"*, con mallea del Titolare del Nulla Osta da qualsiasi responsabilità. In attuazione del Nulla Osta, ENEA e NUCLECO S.p.A. hanno completato un impegnativo programma di rinnovamento delle infrastrutture di trattamento e di deposito dei rifiuti, nonché dei relativi sistemi di sicurezza, mantenendoli adeguati ai migliori standard internazionali di "buona pratica" ed alla normativa tecnica e di legge in materia.

Sulla base del predetto Nulla Osta e dei miglioramenti tecnici effettuati sugli impianti ed infrastrutture - in aggiunta alla sua capacità operativa ed alle autorizzazioni proprie per il trasporto dei materiali radioattivi e l'esercizio di apparecchiature e sistemi di misure radiologiche, nonché alla disponibilità di impianti per il sezionamento di grandi componenti, anche con contaminazione alfa - NUCLECO S.p.A. è oggi in grado di effettuare presso la propria sede operativa i trattamenti dei rifiuti radioattivi, anche di operatori nucleari terzi, prelevandoli dai luoghi di produzione e restituendoli alla fine del processo di trattamento. Tale approccio operativo determina una maggiore efficacia, in termini di tempi, costi e di volumi dei rifiuti, del programma di smantellamento degli impianti nucleari, poiché elimina la necessità di realizzare presso i Siti SO.G.I.N. S.p.A. impianti dedicati, che si contaminano e che devono essere smantellati al termine delle relative attività.

NUCLECO S.p.A. assicura, inoltre, un unico standard per il condizionamento dei rifiuti radioattivi di tutti gli impianti nucleari, che consente di effettuare una gestione omogenea dei manufatti che andranno conferiti al Deposito Nazionale.

capitale sociale, relative alla produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

I servizi di interesse generale svolti da NUCLECO S.p.A. (sulla base della convenzione stipulata con ENEA per il Servizio Integrato e del ruolo di “esercente in sito” del complesso di installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, nel Centro Ricerche Casaccia, previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2010), riguardano:

- ✓ l’esecuzione delle prestazioni relative all’attuazione del Servizio Integrato di gestione di sorgenti radioattive e dei rifiuti non elettronucleari a media e bassa attività, provenienti principalmente da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica ed industriali, garantendo universalità, continuità, non discriminazione e sicurezza del servizio;
- ✓ il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi, inclusi quelli elettronucleari, industriali, di ricerca e militare, poiché è l’unico soggetto legittimato ad operare, sull’intero territorio nazionale, per lo svolgimento delle predette attività, che risultano essenziali per il decommissioning degli impianti nucleari, poiché strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate, *ex lege*, a SO.G.I.N. S.p.A.

NUCLECO S.p.A. quale impresa collegata, ex art. 7, del D.Lgs. n. 50/2016

NUCLECO S.p.A., da molti anni, svolge la propria attività, in misura prevalente, superiore all’80%, nei confronti degli azionisti e la restante parte nei confronti di terzi.

In particolare, nell’ultimo triennio, 2015-2017, la media annuale del fatturato totale per lavori, servizi e forniture è di circa euro 34.143.356, di cui euro 29.227.850 proveniente dai soci: SO.G.I.N. S.p.A., per circa euro 28.012.840 (per la maggior parte costituito dalle attività di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi), ed ENEA, per circa euro 1.215.011.

Il fatturato nei confronti degli azionisti è costituito:

- dallo svolgimento delle attività inerenti il Servizio Integrato affidate da ENEA a NUCLECO S.p.A. sulla base di apposita convenzione;
- dallo svolgimento di appalti di lavori, servizi e forniture affidati direttamente, di volta in volta, da SO.G.I.N. S.p.A. (quale impresa pubblica operante nei settori speciali) alla NUCLECO S.p.A. (quale impresa collegata), ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. 50/2016, appalti che NUCLECO S.p.A. può direttamente svolgere, con propri mezzi e personale, in conformità alle disposizioni di legge (tra cui le qualificazioni) e di statuto.

La natura giuridica di NUCLECO S.p.A., le sue qualificazioni in ragione delle attività da svolgere e della soggezione a disposizioni normative per finalità di interesse pubblico.

NUCLECO S.p.A. è una società per azioni, ossia un soggetto dotato di personalità giuridica di natura privata, anche se il capitale sociale è detenuto, indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite SO.G.I.N. S.p.A., nella misura del 60% e la restante parte dall'ENEA.

NUCLECO S.p.A., ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., rubricato *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, è da qualificarsi come **"società a controllo pubblico"** e **"società a partecipazione pubblica"**, non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e priva dei requisiti per essere qualificata società strumentale o *in house*. La Società non è ricompresa nell'elenco delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

NUCLECO S.p.A. è, quindi, tenuta ad applicare le disposizioni relative alle "società a controllo pubblico" e "società a partecipazione pubblica".

Si segnala, inoltre, che la Società è stata espressamente esclusa dall'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, a seguito delle modifiche disposte con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che ha, fra l'altro, introdotto nell'allegato "A" di cui all'articolo 26, comma 2, il "Gruppo Sogin", in sostituzione di Sogin.

Il citato Decreto Legislativo n. 100/2017, ha, inoltre differito al 30 settembre 2017 la scadenza per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni, direttamente o indirettamente, detenute dalle Amministrazioni Pubbliche.

In proposito Sogin ha predisposto una dettagliata relazione contenente i dati, le dichiarazioni e le valutazioni sulla base delle quali, nell'ambito del procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, mantenere l'attuale partecipazione azionaria in NUCLECO S.p.A.

Quanto al meccanismo di verifica e monitoraggio periodico dell'assetto complessivo delle società in cui le Amministrazioni Pubbliche detengono partecipazioni dirette o indirette, previsto dall'art. 20 del richiamato Decreto Legislativo n. 175/2016, in data 14 novembre 2019, Sogin ha trasmesso al Ministero azionista, le valutazioni in merito alle quali ha confermato la sussistenza dei requisiti del mantenimento della partecipazione azionaria in NUCLECO S.p.A.

La Società, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., rimane tenuta all'osservanza delle disposizioni normative di natura pubblicistica ad essa applicabili nelle quali assume (anche) specifiche ulteriori qualificazioni giuridiche, tra si segnalano le seguenti:

- ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, la Società, riguardo all'acquisizione di beni e servizi strumentali occorrenti per l'esecuzione delle attività inerenti il Servizio Integrato affidatogli da ENEA, è una **“amministrazione aggiudicatrice”** ed è tenuta ad applicare le disposizioni previste per i settori ordinari; riguardo, invece, all'acquisizione di beni e servizi strumentali per l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture affidategli da SOGIN S.p.A., è **“impresa collegata”**, ex art. 7 del predetto decreto, tenuta ad applicare le disposizioni previste per i settori speciali;
- ai sensi dell'art. 2-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, NUCLECO S.p.A. è compresa tra le **società in controllo pubblico**, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.);
- ai sensi dell'art. 2, lettera c), del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, NUCLECO S.p.A. è da qualificarsi quale **“ente di diritto privato in controllo pubblico”**, poiché gestisce servizi pubblici ed è sottoposta a, controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si evidenzia, da ultimo, che il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., confermando sostanzialmente quanto già previsto in precedenti disposizioni legislative, prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dal decreto stesso, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

La qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, degli organismi interni e dei dipendenti della Società

Le attività istituzionali attribuite alla Società rientrano nella definizione di servizio pubblico e, pertanto, i componenti gli organi societari, gli organismi interni ed i dipendenti della Società – con esclusione di quelli addetti allo svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale - sono da qualificarsi quali “incaricati di pubblico servizio” ed assumono ogni relativa responsabilità, civile, amministrativa e penale.

Inoltre, i componenti l’organo di amministrazione, i consiglieri delegati (Presidente e Amministratore Delegato), nonché i titolari di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, sono compresi tra coloro che soggiacciono alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

L’inconferibilità degli incarichi dipende dalla condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo, del codice penale (artt. da 314 a 360).

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti di NUCLECO S.p.A. sono di natura privata e ad essi si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

Al riguardo si segnala che anche ai dipendenti di NUCLECO S.p.A. si applica l’art. 54 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, della legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente le “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, rientrando la società tra gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Pertanto, relativamente alla tutela di coloro che segnalano condotte illecite, i dipendenti di NUCLECO S.p.A. sono qualificati quali dipendenti pubblici.

Organi societari

Gli organi societari di NUCLECO S.p.A. sono: l’Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.



Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti è costituita dagli azionisti SO.G.I.N. S.p.A. ed ENEA.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione, e qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ne determina i compensi ai sensi dell'art. 2389, 1° comma del c.c., nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne determina i relativi emolumenti, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, da tre componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, ed eletti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti specifici di professionalità e di onorabilità, previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Tutti gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, al quale può attribuire, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea, specifiche deleghe gestionali sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in contenuto. Il Consiglio può, inoltre, delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente, che viene nominato Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato ed al Presidente, nel caso di attribuzioni di deleghe, spetta, ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma del codice civile, una remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Come previsto dalla normativa di riferimento, per la carica di Vice Presidente non può essere disposto alcun compenso aggiuntivo. Il Vice Presidente è preposto a garantire la sola continuità delle attività demandate per Statuto al Presidente, quali la convocazione del Consiglio

di Amministrazione e dell'Assemblea e la conduzione delle relative riunioni, con esclusione delle attività riguardanti l'esercizio delle deleghe al medesimo attribuite.

L'Amministratore Delegato e il Presidente, se delegato, curano che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di norma ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

I componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall'Assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2018. La necessità di confermare la composizione collegiale dell'organo amministrativo è stata comunicata, da SO.G.I.N. S.p.A., al Ministero dell'economia e delle finanze, con l'invio di una lettera del 16 aprile 2018 - nell'ambito della procedura prevista dalla Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2017 - nella quale sono stati indicati, previa intesa tra gli azionisti, le attività svolte, i criteri adottati per la designazione dei nominativi, inclusi quelli riguardanti il rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere, nonché i requisiti professionali dei soggetti proposti per ricoprire la carica di Presidente, di Amministratore Delegato e di Consigliere.

La predetta intesa - che tiene necessariamente conto di quanto previsto dal Nulla Osta per l'esercizio del complesso di installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, sito nel Centro Ricerche Casaccia e della prassi finora seguita in NUCLECO S.p.A. per la nomina dei componenti l'organo di gestione - prevede che ENEA designi il Presidente (individuandolo tra i propri funzionari) e SO.G.I.N. S.p.A. gli altri due Consiglieri (individuandoli tra i propri dirigenti e con obbligo al riversamento dei compensi), di cui uno designato per rivestire carica di Amministratore Delegato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016, la delibera dell'Assemblea di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata trasmessa da Sogin alla competente Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, individuata nella Direzione VIII, del Dipartimento del tesoro, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, come già ricordato, è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 11 maggio 2018, per gli esercizi del triennio 2018-

2020. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 11 maggio 2018, ha nominato, nella persona indicata dall'Assemblea, il nuovo Amministratore Delegato.

Inoltre, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 11 maggio 2018¹³, ha attribuito alcuni poteri al Presidente

13 Delibera n. 3 dell'11 maggio 2018

"Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ciascuno per la parte di proprio interesse, delibera di attribuire i poteri del Consiglio di Amministrazione come segue:

Poteri attribuiti al Presidente

Sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 maggio 2018, oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione) e la legale rappresentanza della Società, sono conferiti al Presidente, Ing. Alessandro DODARO omissis..... i seguenti poteri:

- a) *definire, d'intesa con l'Amministratore Delegato, gli indirizzi tecnici per la gestione dei provvedimenti autorizzativi e curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, il coordinamento tecnico e scientifico per la sicurezza del complesso delle installazioni, dei lavoratori e delle popolazioni;*
- b) *curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con l'ENEA al fine di garantire alla Società una adeguata gestione del complesso delle installazioni di proprietà dell'Ente e di provvedere agli adempimenti necessari in relazione all'eventuale trasferimento della titolarità del Nulla Osta relativo al Complesso Nucleo;*
- c) *curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con Organismi internazionali, Enti, Centri di ricerca, Università per assicurare alla Società, anche in ambito internazionale, un adeguato raccordo sul piano tecnico e scientifico ed un costante aggiornamento nei settori di competenza;*
- d) *curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con i competenti Organi istituzionali ai fini della definizione della normativa tecnica nei settori di competenza.*

Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'espletamento di tali poteri.

Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato

Sono attribuiti all'Amministratore Delegato, Ing. Lamberto D'ANDREA, omissis, oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto sociale, tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione:

- *dei poteri riservati per legge o dallo statuto sociale, al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;*
- *dei poteri attribuiti al Presidente nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione non si è espressamente riservato sulla base della presente delibera.*

Nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti, l'Amministratore Delegato ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- a) *provvedere alla predisposizione del Piano pluriennale, contenente gli obiettivi strategici e del Budget annuale della Società, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;*
- b) *provvedere alla predisposizione del bilancio annuale e delle relazioni periodiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;*
- c) *definire la macrostruttura della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla realizzazione dell'assetto stesso;*
- d) *definire gli atti di portata generale riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale della Società;*
- e) *disporre circa la partecipazione a gare o in merito all'accettazione di affidamenti in materia di lavori, servizi e forniture e stipulare i relativi contratti fino all'importo unitario di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);*
- f) *disporre sull'assegnazione di commesse in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, da parte della Società, e stipulare i relativi contratti, fino all'importo unitario di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);*
- g) *stipulare contratti di consulenza gestionale per un importo unitario fino ad € 100.000,00 (centomila/00), non previsti dal budget e dai piani finanziari approvati;*
- h) *assumere determinazioni in merito alle liti attive e passive ed alle transazioni fino ad importi unitari di € 250.000,00 (duecentocinquantomila/00);*
- i) *determinare, nell'ambito delle proprie deleghe, i poteri da conferire, mediante apposite procure, per la gestione della Società.*

L'Amministratore Delegato, inoltre, riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe al medesimo attribuite, nonché in merito alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società, ivi incluse le operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione

Sono mantenuti nell'ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione, e pertanto, esclusi dalle attribuzioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato, oltre ai poteri riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione, i seguenti poteri tra quelli previsti dall'art. 24 dello statuto sociale:

1. *nominare e revocare institori e direttori;*
2. *deliberare l'istituzione e soppressione delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici corrispondenti;*
3. *deliberare su tutte le attività ed operazioni di cui all'art. 4 dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo punto 7, ed autorizzare la stipulazione di qualsiasi atto, sia con i privati, sia con le Pubbliche Amministrazioni per importi unitari superiori ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00);*
4. *transigere e compromettere le controversie di importo unitario superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantomila/00);*
5. *autorizzare le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni ed annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria di importo unitario superiore ad € 100.000,00 (centomila/00);*
6. *autorizzare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie e presso ogni altra Amministrazione pubblica o privata per importi superiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);*
7. *nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., deliberare l'assunzione di compartecipazioni e interessenze di cui all'art. 4, punto f) dello statuto sociale; l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate con delibera motivata;*
8. *deliberare la prestazione di garanzie e fidejussioni per importi unitari superiori ad € 250.000,00 (duecentocinquantomila/00);*
9. *approvare i progetti dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
10. *sovrintendere alla funzione di controllo interno, in mancanza dell'apposito comitato di controllo interno al Consiglio.*

Sono, inoltre, riservati al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

- a) *definire il sistema di corporate governance nell'ambito della Società e provvedere, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27 dello statuto sociale, all'eventuale costituzione ed alla definizione delle funzioni di Comitati con funzioni consultive o di proposta di cui nomina i componenti;*

ed all'Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che il Consiglio di Amministrazione si è espressamente riservato e di quelli attribuiti al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, ha nominato, nella persona dell'Amministratore Delegato, il Vice Presidente della Società, con il solo compito di sostituire il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente dalla legge o dallo statuto sociale, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In data 28 febbraio 2017 è stato nominato il nuovo Amministratore Delegato, in sostituzione dell'Amministratore Delegato dimissionario, attribuendogli i medesimi poteri.

Le nomine e l'assetto dei poteri societari sono stati regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, alle singole cariche, ai compensi, ex art. 2389, 1° e 3° comma, ai curriculum ed alle rispettive dichiarazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013, sono contenuti nell'apposita sezione del sito istituzionale di NUCLECO S.p.A., "Società trasparente".

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, come da previsione legale e statutaria, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi, all'esito di procedura analoga a quella adottata per il Consiglio.

-
- b) definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno di cui verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in modo adeguato e che esistano i controlli necessari per monitorare l'andamento della Società;
 - c) determinare, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e del Presidente investito di deleghe; provvedere, inoltre, a valutare i criteri generali che, su indicazione dell'Amministratore Delegato, sono adottati riguardo alla politica retributiva dell'alta direzione della Società;
 - d) valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e deliberare sulle modifiche dell'assetto organizzativo generale proposte dall'Amministratore Delegato;
 - e) valutare, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, il generale andamento della gestione della Società e delle sue eventuali controllate, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi e verificare periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;
 - f) formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e riferire agli azionisti in Assemblea;
 - g) esaminare e approvare le operazioni che rivestono un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario per la Società, ivi incluse quelle con parti correlate. In particolare, a tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione delibera:
 - i. sull'emissione di obbligazioni;
 - ii. su operazioni o investimenti (con esclusione di quelli rientranti nell'ambito dell'approvazione del budget o del Piano pluriennale) che comportino per la Società un impegno superiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00);
 - iii. sugli accordi di carattere strategico".



Il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente sono indicati dall'azionista SO.G.I.N. S.p.A., mentre due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente, indicati dall'azionista ENEA.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e, in particolare: vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea ordinaria di NUCLECO S.p.A., nella seduta del 23 maggio 2017, all'esito della procedura prevista, da ultimo, dalla direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, ha proceduto, nel rispetto della normativa e del vigente statuto, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 ed alla determinazione dei relativi compensi.

I componenti del Collegio Sindacale hanno accettato la carica sociale e rilasciato apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le nomine sono state regolarmente iscritte nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Collegio Sindacale, alle singole cariche, alla durata dell'incarico, ai compensi ed ai rispettivi curriculum, sono contenuti nell'apposita sezione del sito istituzionale di NUCLECO S.p.A., "Società trasparente".

Società di Revisione Legale dei Conti

La revisione legale del bilancio di esercizio di NUCLECO S.p.A. è affidata, ad una Società di revisione iscritta in apposito registro ed abilitata alla revisione legale dei conti delle società quotate in borsa, individuata dalla capogruppo, sia per SO.G.I.N. S.p.A. che per NUCLECO S.p.A., all'esito di una procedura di gara europea.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

L'incarico della revisione legale dei conti, è stato affidato, dall'Assemblea degli azionisti, del 4 agosto 2017, alla Società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. per gli esercizi 2017-2019,

all'esito dell'espletamento, da parte della controllante, di una procedura di gara europea e su proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'incarico è stato regolarmente iscritto nel competente Registro delle Imprese.

L'informativa relativa alla durata dell'incarico ed al compenso della Società di revisione legale dei conti, è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

Controllo Interno (Internal Auditing)

Al controllo interno della Società è preposta la Funzione "Controllo Interno".

In particolare, la Funzione "Controllo interno" effettua le verifiche sui vari processi aziendali sulla base di programmi, annuali e pluriennali, predisposti in ragione dei rischi aziendali, inclusi i rischi di cui al D.Lgs. n. 231/01 e alla L. n. 190/2012 e avuto riguardo delle eventuali indicazioni fornite dall'OdV e dal RPCT e sottoposti, per approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli audit programmati, possono essere chiesti dal Vertice aziendale, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, specifici straordinari audit.

L'informativa relativa ai dati del Responsabile della Funzione "Controllo interno", alla data di nomina, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013, ed al curriculum è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Responsabilità Amministrativa

NUCLECO S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo di un Codice Etico, coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/01 (MOGC), nonché istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), in composizione collegiale, in posizione di piena autonomia e indipendenza funzionale, che vigila sul suo corretto funzionamento, osservanza ed aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (OdV), è composto da tre componenti, due esterni (di cui uno con funzioni di Presidente) e uno interno, nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza ed indipendenza.

L'OdV è dotato di piena autonomia e indipendenza funzionale e vigila sul corretto funzionamento, osservanza ed aggiornamento del MOGC.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 agosto 2018 ha nominato i componenti (due esterni e uno interno) dell'Organismo di Vigilanza, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla loro nomina.

Avuto riguardo di quanto previsto dalla Determinazione assunta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134/2017, il Consiglio di Amministrazione nella richiamata seduta del 31 agosto, ha attribuito all'Organismo di Vigilanza anche le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

L'informativa relativa ai dati dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, alla data di nomina e di accettazione dalla carica ed ai relativi curriculum è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

Anticorruzione e Trasparenza

NUCLECO S.p.A. è una Società controllata da SO.G.I.N. S.p.A. che a sua volta è controllata dal MEF, quindi il Ministero controlla indirettamente NUCLECO S.p.A.

Nella sua direttiva del 25 agosto 2015, il MEF ha precisato che *"..... le società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, devono adottare comunque misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella L. n. 190/2012."* Inoltre, nella suddetta direttiva, ha affermato che *"In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo."*

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 luglio 2018 ha nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di NUCLECO S.p.A.

L'informativa relativa ai dati del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla data di nomina e di accettazione dalla carica, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed al curriculum è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

4. Il contesto esterno

4.1. Gli stakeholder

SO.G.I.N. S.p.A. riconosce come stakeholder tutti quei soggetti, istituzioni, organizzazioni, gruppi o singoli con i quali dialoga e che, nell'ottica di un valore condiviso, possono influire o essere influenzati dal raggiungimento dei suoi obiettivi. L'identificazione degli stakeholder viene effettuata sulla base del grado d'influenza che ciascun interlocutore ha sulle decisioni aziendali e dell'interesse per le attività della Società.

Questi due aspetti vengono valutati tenendo conto del potere decisionale, della presenza di obblighi di legge o contrattuali e del collegamento con le strategie aziendali.

I rapporti con gli stakeholder sono fondati sul dialogo, la condivisione degli obiettivi e la trasparenza.

Attraverso una costante attività di ascolto delle istanze e l'analisi del contesto, Sogin individua tempi, modalità e tematiche per predisporre un piano di stakeholder engagement finalizzato al dialogo continuo e strutturato per la realizzazione della *mission* aziendale.

Di seguito si riportano i principali stakeholder individuati nel corso del 2019:

- Dipendenti e famiglie;
- Ordini professionali;
- Comunità locali;
- Media;
- Organismi, comunità e operatori internazionali;
- Enti e istituzioni locali;
- Enti e istituzioni nazionali;
- Opinion leader e opinione pubblica nazionale;
- Fornitori e associazioni di imprese;
- Scuole e università;
- Associazioni ambientaliste;
- Comunità scientifica e medica.

4.2. Security in ambito nucleare (Nuclear Security)

La Società, nello svolgimento dei compiti istituzionali affidatigli, è tenuta a gestire fattori di rischio e problematiche di sicurezza (security) particolari e complesse, connessi con la gestione del nucleare pregresso, ivi inclusa la sistemazione definitiva delle materie nucleari, del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi, la gestione di infrastrutture critiche, la tutela di informazioni e materie classificate e l'applicazione di misure di sicurezza personale.

Le suddette materie sono oggetto di un'intensa e sempre più attenta regolamentazione in ambito internazionale (ONU-IAEA, NATO), europeo (EURATOM) e nazionale, che incidono significativamente, sulla programmazione, gestione e controllo delle attività e dei relativi rischi inerenti ed associati.

SO.G.I.N. S.p.A. è responsabile della sicurezza (security) delle seguenti infrastrutture:

- della sede direzionale centrale di Roma;
- di quattro centrali nucleari (Trino, Caorso, Latina, Garigliano), in fase di decommissioning;
- di cinque impianti del combustibile (impianto EUREX di Saluggia, impianti OPEC1 e OPEC2 della Casaccia, impianto IPU della Casaccia, impianto ITREC della Trisaia, impianto ex Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo), in fase di decommissioning;
- dell'impianto di trattamento di rifiuti radioattivi di proprietà della controllata NUCLECO S.p.A.;
- dell'impianto di stoccaggio di combustibile nucleare irraggiato Avogadro di Saluggia (di proprietà della Avogadro S.p.A., Gruppo FCA), in attesa di ridefinizione degli accordi tra SO.G.I.N. S.p.A. e Avogadro S.p.A sulla base della normativa in vigore (Legge 28 aprile 2015 n. 58).

In attuazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) SO.G.I.N. S.p.A. è inoltre titolare del reattore ISPRA-1 presso il Centro Comune di Ricerca Euratom di Ispra (VA).

La sicurezza in ambito nucleare (Nuclear Security) è tutelata da diversi sistemi normativi concorrenti, vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale. Questi sistemi normativi e regolamentari impongono a SO.G.I.N. S.p.A., quale responsabile dei materiali e gestore delle installazioni, specifiche responsabilità e compiti di tutela.

Norme di Sicurezza Nazionale

La Società è chiamata a dare attuazione alle norme che tutelano le informazioni e materie sottoposte a classifica di segretezza per ragioni di sicurezza nazionale. Le suddette norme sono: a livello internazionale, il Trattato NATO; a livello Europeo, il Regolamento EURATOM 302/2005 e la Decisione UE, Euratom 444/2015 della Commissione del 13 marzo 2015; a livello nazionale, la Legge 3 agosto 2007 n. 124 ed il DPCM 6 novembre 2015 n. 5 e s.m.i. (DPCM 2 ottobre 2017 n. 3).

La corretta applicazione delle norme in materia è sottoposta alla vigilanza delle seguenti principali Autorità: a livello internazionale, della NATO; a livello europeo, della Commissione Europea; a livello nazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - Ufficio Centrale per la Segretezza (DIS-UCSe), dall'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna, dall'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Esterna e dallo Stato Maggiore Difesa.

A causa della particolare delicatezza delle materie e delle installazioni gestite, SO.G.I.N. S.p.A. è inclusa tra gli 87 organismi pubblici facenti parte dell'Organizzazione Nazionale di Sicurezza. In tale contesto, l'Organo centrale di sicurezza (Funzione sicurezza Industriale) di SO.G.I.N. S.p.A. e le sue proiezioni periferiche (Organi periferici di sicurezza) laddove presenti, sono definiti sotto il profilo degli organigrammi e omologati ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5 e s.m.i., valido per le Istituzioni pubbliche, anziché ai sensi del successivo art. 13, valido per gli organismi di diritto privato (Operatori economici). Riguardo alle funzioni svolte ai fini della sicurezza nazionale, il Legale rappresentante e il Funzionario alla sicurezza operano in veste di pubblici ufficiali.

Norme di non Proliferazione Nucleare

SO.G.I.N. S.p.A. è chiamata a dare attuazione alle norme internazionali che impongono il divieto di utilizzare le materie e le installazioni nucleari per scopi diversi da quelli civili e, in particolare, a livello internazionale, il Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP), il Protocollo Aggiuntivo al Trattato di Non Proliferazione e le correlate Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU; a livello europeo, il Trattato, i Regolamenti e le Direttive EURATOM; a livello nazionale, le norme di attuazione e recepimento delle predette disposizioni.

In tale ambito, SO.G.I.N. S.p.A. ha la responsabilità di custodire in modo sicuro le materie e le installazioni nucleari e di applicare il regime di contabilità e i controlli di salvaguardia. I



suddetti adempimenti sono sottoposti alla vigilanza delle seguenti Autorità: a livello internazionale, dell'ONU-IAEA (International Atomic Energy Agency); a livello europeo, della Commissione europea, dell'ESA (Euratom Supply Agency) e dell'ESO (Euratom Security Office); a livello nazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, su istruttoria dell'Autorità di sicurezza nucleare (ISIN).

Norme di Protezione Fisica

SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad attuare le norme, la regolamentazione e i termini stabiliti dalle Convenzioni poste a tutela della protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e, in particolare: a livello internazionale, la Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e la Convenzione internazionale sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare, che, tra gli altri aspetti, attraverso le norme nazionali di recepimento, introducono, nel codice penale italiano, nuove fattispecie di reato; a livello europeo, il Trattato, i Regolamenti e le Direttive EURATOM; a livello nazionale: le norme di ratifica delle convenzioni internazionali e di attuazione delle disposizioni EURATOM, tra cui si evidenziano la legge 28 aprile 2015, n. 58, e il Decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 settembre 2017.

In tale ambito, SO.G.I.N. S.p.A. ha l'obbligo di adottare e di mantenere in condizioni di perfetta efficienza i sistemi di protezione fisica delle installazioni e dei materiali in esse ospitati. Gli adempimenti in materia di protezione fisica sono sottoposti alla vigilanza delle seguenti Autorità: a livello internazionale: dell'ONU-IAEA (International Atomic Energy Agency); a livello europeo, della Commissione Europea e gli organismi operativi dell'EURATOM; a livello nazionale, del Ministero dello Sviluppo Economico, su istruttoria dell'Autorità di sicurezza nucleare (ISIN).

Ciascuna delle sedi operative SO.G.I.N. S.p.A. è sottoposta ad un Piano di Protezione Fisica Passiva approvato, per gli aspetti di competenza, dalle Autorità vigilanti. In particolare, è opportuno sottolineare che:

- i) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Sicurezza Nazionale (tutela delle informazioni e delle materie classificate), i Piani di Protezione Fisica sono coperti da classifica di segretezza e, come tali, sono sottoposti a misure di tutela amministrativa delle informazioni classificate come previste dal DPCM 6 novembre 2015, n. 5 e s.m.i.;

- ii) per quanto concerne gli aspetti relativi alla Non Proliferazione Nucleare e alla Sicurezza Radiologica, i Piani di Protezione Fisica sono approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico su istruttoria tecnica condotta dall'Autorità di sicurezza nucleare (ISIN), sentito il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare;
- iii) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico, i Piani di Protezione fisica sono sviluppati in base agli scenari di riferimento prodotti periodicamente dal Ministero dell'Interno e comunicati all'Esercente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sulla base dei PPF approvati dal MiSE, il Ministero dell'Interno stabilisce misure di protezione attiva dei siti.

La puntuale attuazione dei Piani di Protezione Fisica è vigilata, per gli aspetti di competenza, dal Ministero dello Sviluppo Economico (con il supporto tecnico dell'ISIN) e supportata dal Ministero dell'Interno (con l'ausilio delle Prefetture e dei Comandi territoriali delle Forze dell'Ordine competenti per territorio).

Norme di Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico

SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta a rispettare le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

In momenti particolari, le installazioni poste sotto la responsabilità di SO.G.I.N. S.p.A. sono state sottoposte a vigilanza armata da parte delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, in attuazione di specifiche Ordinanze emesse dal Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari.

Misure di presidio armato da parte dell'Esercito sono tuttora attive presso il Deposito Avogadro di Saluggia (VC).

Come ulteriore misura di tutela, su alcune delle installazioni nucleari gestite da SO.G.I.N. S.p.A. (in particolare, sulle centrali nucleari) vige il divieto di sorvolo stabilito dall'ENAC, su disposizione del Ministero dell'Interno.

Norme di tutela della sicurezza personale

Il decreto legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito con legge del 2 luglio 2002 n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure*", indica le modalità d'adozione dei provvedimenti per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per

altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

In attuazione della suddetta norma, il Presidente e l'Amministratore Delegato di SO.G.I.N. S.p.A. sono stati sottoposti a misure di tutela personale disposte dal Prefetto di Roma, fino al 28 novembre 2018, su istruttoria svolta dai competenti organi della Polizia di Prevenzione (DIGOS).

Norme di tutela della sicurezza cibernetica

A partire dal gennaio 2013, l'ordinamento nazionale ha incorporato numerose norme relative alla tutela della sicurezza cibernetica nazionale e alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle seguenti:

- DPCM 24 gennaio 2013 – Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;
- DPCM 27 gennaio 2014 – Strategia nazionale per la sicurezza cibernetica - Quadro strategico nazionale;
- DPCM 01 agosto 2015 – Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche amministrazioni (circolare 18 aprile 2017 - AgID Agenzia Italia Digitale);
- Direttiva UE 2016/1148 del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, conosciuta come "Direttiva NIS";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR – General Data Protection Regulation);
- DPCM 17 febbraio 2017 – Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali (sostitutivo del precedente di pari argomento);
- DPCM 31 marzo 2017 - Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale;
- Piano triennale per l'informatica nella PA del 31 maggio 2017 (AgID).

Nel suddetto contesto, i sistemi informativi gestiti dalla SO.G.I.N. S.p.A. sono considerati "Infrastruttura critica di interesse nazionale" e sono sottoposti alla tutela del Ministero

dell'Interno - Comando Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC) in forza di una specifica convenzione sottoscritta nel 2016.

- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 [NIS], recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione";
 - Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica";
- Legge di conversione 18 novembre 2019, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica".

4.3. Fonti di finanziamento delle attività istituzionali

Le risorse finanziarie per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali di SO.G.I.N. S.p.A. derivano, oltre che dai fondi trasferiti alla stessa da Enel all'atto del conferimento delle attività nucleari (fondo smantellamento impianti e fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare), da una componente della tariffa elettrica, la componente A2 (oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali), determinata periodicamente dall'ARERA.

Riconoscimento dei costi della Commessa Nucleare (mantenimento in sicurezza, decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi, chiusura del ciclo del combustibile nucleare)

Le attività istituzionali della Società relative alla Commessa Nucleare sono soggette a regolazione della ARERA attraverso un sistema di riconoscimento degli oneri nucleari previsti dal DM 26 gennaio 2000.

L'ARERA, con le delibere n. 574/2012 e n. 194/2013, ha definito il sistema regolatorio per il periodo 2013-2016 (prorogato con correttivi per il 2017, 2018 e 2019), che prevede un meccanismo di riconoscimento dei costi del programma nucleare finalizzato ad accelerare il decommissioning e ad aumentare l'efficienza operativa.

Il sistema di regolazione si basa su di un meccanismo di doppio riconoscimento dei costi sia a preventivo che a consuntivo. Nell'ambito di tale meccanismo Sogin invia ogni anno all'Autorità:

- entro il 31 ottobre, il preventivo di spesa per l'anno successivo per approvazione ed un aggiornamento del programma del quadriennio successivo (programma quadriennale).
- entro il 28 febbraio il consuntivo dell'anno precedente per approvazione.

L'attuale sistema di regolazione suddivide i costi della Commessa Nucleare in diverse categorie e li sottopone a modalità di riconoscimento distinte. Le categorie di costi individuate dall'ARERA sono:

- Costi generali efficientabili
- Costi ad utilità pluriennale
- Costi commisurabili all'avanzamento
- Costi esterni commisurati all'avanzamento
- Costi obbligatori
- Costi per l'incentivo all'esodo
- Imposte

I costi generali efficientabili consistono in costi esterni per i servizi vari di sito e i costi di coordinamento e servizi (escluso quanto compreso nei costi obbligatori e legati al volume delle attività di smantellamento) e in costi del personale per le Funzioni di staff.

I costi ad utilità pluriennale sono costi sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati.

I costi commisurabili all'avanzamento consistono in costi esterni per le consulenze, prestazioni professionali e consulenze di ingegneria, costi per contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o occasionale relativi ad attività di smantellamento e in costi di personale interno legati all'andamento delle attività.

I costi esterni commisurati all'avanzamento delle attività di smantellamento sono rappresentati da costi esterni relativi a contratti per la realizzazione fisica delle attività di smantellamento, ivi compresi la realizzazione dei depositi provvisori e di chiusura del ciclo del combustibile.

I costi obbligatori sono costi sostenuti in riferimento alla protezione fisica, alla vigilanza dei siti e della sede, alle coperture assicurative, alla formazione obbligatoria e alle attività di gestione e sorveglianza degli impianti sulla base di leggi e prescrizioni, alla sorveglianza radiologica ambientale, al mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale e alla sorveglianza medica e radiologica dei lavoratori. Di seguito si evidenzia il dettaglio relativo al riconoscimento delle singole categorie di costo.

Per quanto attiene ai costi esterni commisurati all'avanzamento, obbligatori e ad utilità pluriennale, è previsto un meccanismo di riconoscimento sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo condotta dall'ARERA su base annuale.

In merito ai costi generali efficientabili, l'ARERA definisce il valore iniziale di riferimento, determinato considerando i costi generali efficientabili di un anno base e aggiornati all'inflazione, e l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività. Ai fini del riconoscimento, i costi generali efficientabili a consuntivo sono depurati dei costi straordinari o minusvalenze eventualmente registrate, dei costi di competenza economica di anni diversi da quello dell'anno base, dei costi una tantum quali quelli relativi a importi forfettari riconosciuti per rinnovi contrattuali o premi di produttività.

I costi commisurabili all'avanzamento, sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori o al massimo uguali ai valori limite stabiliti in base a specifici driver dall'ARERA, determinato dall'incremento dell'avanzamento annuo di alcuni progetti strategici rispetto all'avanzamento dell'anno precedente.

I costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo sulla base di un piano pluriennale, ed eventuali oneri superiori a quanto preventivato sono oggetto di valutazione da parte di ARERA e riconosciuti solo se legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali, sulla base di giustificati e documentati motivi.

Il sistema regolatorio prevede, inoltre, un meccanismo premiale definito attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici e l'eventuale applicazione di penale nel caso in cui si verificano dei ritardi nel raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi e i target/progetti sui quali si misura l'avanzamento delle attività di decommissioning sono:

- *Task driver*: sono task/progetti che ARERA considera di valore strategico; attraverso la valutazione del loro avanzamento ARERA valuta l'avanzamento complessivo del programma di decommissioning e il riconoscimento dei costi commisurabili (art 6.7 della delibera AEEG 194/2013/R/eel);
- *milestone*: sono obiettivi specifici da raggiungere ogni anno relativi ad attività valutate particolarmente rilevanti dall'ARERA (anche a valle di condivisione con ISIN e MISE in apposito tavolo istituzionale). In ogni anno del periodo regolatorio viene definita dall'Autorità una lista di *milestone*, ognuna con un proprio peso percentuale. Al fine di

determinare il raggiungimento della premialità o penalità, legate alle *milestone* medesime, l'ARERA ha individuato tre casistiche specifiche:

- raggiungimento nel corso dell'anno di almeno il 70% delle *milestone*. In questo caso il premio erogato da ARERA a SO.G.I.N. S.p.A. varierà tra i 2 e i 3 milioni di €; in caso di anticipo di *milestone* previste in anni successivi il premio potrà essere incrementato fino a un valore massimo di 5 milioni;
- raggiungimento nel corso dell'anno di *milestone* per un peso totale compreso tra il 50% e il 70%: il premio erogato da ARERA sarà pari a zero;
- raggiungimento nel corso dell'anno di *milestone* per un peso totale inferiore al 50%: la penale imposta da ARERA sarà variabile da 0,02 a 1 milione di € e verranno riconosciuti ricavi per costi commisurabili pari alla sola base costi così come previsto all'art 6.7 allegato A della Delibera AEEG 194/2013/R/eel.

L'ARERA, oltre a definire il modello di remunerazione per SO.G.I.N. S.p.A. e controllare le attività sotto il profilo della congruenza e dell'efficienza economica, determina l'entità degli oneri della Commessa Nucleare da addebitare sulla bolletta elettrica (componente A2, che costituisce una parte del corrispettivo dell'energia elettrica) e, attraverso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, garantisce alla Società la copertura dei fabbisogni finanziari attraverso erogazioni effettuate in base a un Piano Finanziario trasmesso dalla Società alla ARERA (successivamente aggiornato nel corso dell'anno su base trimestrale).

Riconoscimento dei costi del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

Come già indicato, SO.G.I.N. S.p.A. è titolare del compito istituzionale di localizzare, progettare e realizzare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (di seguito anche "DNPT") secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. L'art. 25, comma 3, della predetta normativa, prevede che la Società realizzi il DNPT con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.

L'art. 24, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, con Legge del 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto che: *"La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito*

Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti."

In merito, si ricorda che con delibera ARG/elt 109/2010, l'ARERA aveva avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari, al fine di modificare ed integrare i criteri di efficienza economica e le disposizioni per la separazione contabile definiti dalla deliberazione ARG/elt 103/2008.

Successivamente, in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari 2012, l'ARERA ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri di efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla SO.G.I.N. S.p.A. per le attività relative al DNPT, anche nelle more dell'emanazione dei criteri necessari alla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del DNPT di cui all'art. 27 comma 1 del D.lgs. 31/2010. Con la determinazione a consuntivo degli oneri 2013, delibera 260/2014, l'ARERA ha preso atto dell'emanazione dei criteri per la localizzazione del DNPT e della loro avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA in data 4 giugno 2014.

Nel corso del 2015-2016-2017-2018-2019 si sono susseguiti incontri e interlocuzioni tra SO.G.I.N. S.p.A. e l'ARERA, aventi per oggetto la definizione del sistema regolatorio per il riconoscimento dei costi relativi all'attività del DNPT.

Con lettera del 4 novembre 2016 (prot. 60780), è stato trasmesso all'ARERA il Programma previsionale per la definizione del sistema regolatorio del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico comprendente: i consuntivi dei costi del DNPT relativi agli anni dal 2010 al 2015; la previsione dei costi ed il *forecast* dell'anno 2016, la previsione dei costi per l'anno 2017 e per gli anni dal 2018 al 2025, ossia fino all'anno precedente a quello previsto per l'entrata in esercizio del DNPT.

Sogin ha trasmesso inoltre aggiornamenti del programma dei costi sia per il 2017, 2018, 2019 e 2020.

5. I soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale

Il PTPC definisce una serie di obblighi e di misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che coinvolgono gli organi societari e l'intera struttura aziendale: il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti, il Collegio Sindacale ed i singoli componenti, la Società di revisione legale dei conti, l'OdV ed i singoli componenti, il Dirigente Preposto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Responsabili delle strutture di primo livello, i Responsabili delle unità produttive locali (Siti ed Uffici di rappresentanza) e loro Sostituti, siano essi dirigenti o quadri, i dirigenti ed i Responsabili delle strutture di secondo livello, quadri, gli impiegati e gli operai, i consulenti e i collaboratori.

Inoltre, come precisato nel capitolo 3, nell'ambito del personale dipendente, sono considerati titolari degli incarichi dirigenziali interni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e del D.Lgs. n. 33/2013, oltre ai dirigenti, i Responsabili di primo livello, i Responsabili delle unità produttive locali (Siti e Uffici di rappresentanza) e i loro Sostituti, i Responsabili di struttura di secondo livello, titolari di procura generale, con autonomi poteri decisionali e/o di spesa.

Tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza all'interno della Società - ciascuno nell'ambito delle funzioni, compiti ed incarichi attribuiti e svolti, a qualsiasi titolo, per conto di SO.G.I.N. S.p.A. - sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni contenute nel PTPC e, in generale, del MOGC, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto delle predette prescrizioni ed controlli relativi alla loro applicazione.

Nel seguito, si riporta una sintesi dei principali compiti/responsabilità dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione ed agli adempimenti di trasparenza all'interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione:

- i) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e lo comunica all'ANAC;
- ii) adotta il PTPC e i relativi aggiornamenti;
- iii) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- iv) riceve, con cadenza almeno semestrale, la relazione del RPCT;
- v) adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni effettuate dal RPCT;
- vi) è il titolare del potere sostitutivo in relazione all'accesso civico, che viene esercitato dal Presidente del CdA;
- vii) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione;
- viii) osserva le misure contenute nel PTPC.

Il Collegio Sindacale:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti attribuitigli dal codice civile e dalla legge;
- ii) riceve, con cadenza almeno semestrale, la relazione del RPCT;
- iii) adotta le iniziative e le azioni di competenza;
- iv) osserva le misure contenute nel PTPC.

La Società di revisione legale dei conti:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti attribuitigli dal codice civile e dalla legge;
- ii) adotta le iniziative e le azioni di competenza;
- iii) osserva le misure contenute nel PTPC.

Il Dirigente Preposto:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti attribuitigli dal codice civile e dalla legge;
- ii) adotta le iniziative e le azioni di competenza;
- iii) osserva le misure contenute nel PTPC.

L'Organismo di Vigilanza

- i) svolge i compiti previsti dal D.Lgs. 231/01;
- ii) si coordina con il RPCT per le misure in materia di responsabilità amministrativa, prevenzione della corruzione, di trasparenza e per la diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del MOGC e del Codice Etico;
- iii) si coordina con il Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione", ai fini della definizione del piano della formazione, generale e specifico, nei confronti dei destinatari del MOGC e delle sue parti;

- iv) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPCT;
- v) osserva le misure contenute nel MOGC, di cui il PTPC ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- vi) l'articolo 1, comma 8-bis, della L. 190/2012 ha attribuito all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi stessi da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, attribuendogli il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. L'ANAC ha previsto, con la Delibera n. 1134/2017, che ogni Società a controllo pubblico attribuisca tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV). Il Consiglio di Amministrazione di SO.G.I.N. S.p.A., nella seduta dell'11 aprile 2018, ha attribuito le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione all'Organismo di Vigilanza della SO.G.I.N. S.p.A.

I Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza: L'attuazione del PTPC, che incide trasversalmente sull'intera struttura aziendale, richiede, vista la sua complessità, l'individuazione di alcune figure all'interno della struttura stessa, che fungano da riferimento per le strutture aziendali di cui hanno la responsabilità.

I responsabili delle strutture aziendali di primo livello ed i responsabili delle unità produttive locali (Siti ed Uffici di rappresentanza) e i loro Sostituti, sono individuati quali Referenti per gli adempimenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sono altresì individuati quali Referenti, per gli adempimenti inerenti gli incarichi di vertice e gli incarichi dirigenziali, sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, le singole persone fisiche titolari dei relativi incarichi.

In particolare:

a) i Referenti per la prevenzione della corruzione:

- i) partecipano al processo di gestione del rischio;
- ii) sono responsabili dell'attuazione delle misure individuate nel PTPC e delle attività per l'attuazione degli Obiettivi;

- iii) aggiornano periodicamente il RPCT sullo stato di attuazione delle misure o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate, con riguardo alle rispettive competenze;
- iv) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al RPCT;
- v) assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC;
- vi) osservano le misure contenute nel PTPC;
- vii) segnalano le situazioni di illecito.

b) i Referenti per la trasparenza:

- i) garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare trasmettendoli al Referente per la pubblicazione;
- ii) verificano e garantiscono l'esattezza e la completezza dei dati da pubblicare;
- iii) aggiornano il RPCT e la struttura di supporto, con periodicità mensile, sullo stato di attuazione o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate;
- iv) assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC;
- v) osservano le indicazioni contenute nel PTPC;
- vi) verificano la tempestiva e corretta pubblicazione dei dati trasmessi al Referente per la pubblicazione
- vii) nominano i Coadiutori previsti nelle "Linee guida per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in Sogin" (pubblicate il 12 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni).

I dirigenti ed i responsabili delle strutture di secondo livello: i dirigenti ed i responsabili delle strutture di secondo livello, anche se non dirigenti, concorrono all'attuazione del PTPC e, specificamente:

- i) partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il Referente di riferimento all'attuazione delle misure preventive così come individuate nel PTPC in generale e nei Piani di azione;
- ii) partecipano alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al Referente di riferimento;
- iii) assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC che i rispettivi Referenti devono assicurare;
- iv) osservano le misure contenute nel PTPC;

v) segnalano le situazioni di illecito al rispettivo Referente e al RPCT.

Il personale dipendente della Società:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio;
- ii) osservano le misure contenute nel PTPC;
- iii) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile, al Referente ed al RPCT.

I consulenti ed i collaboratori della Società, a qualsiasi titolo, anche occasionali:

- i) osservano le misure contenute nel PTPC;
- ii) segnalano le situazioni di illecito al gestore dei contratti e al RPCT.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Dal 25 novembre 2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è:

Avv. Mariano Scocco
Via Marsala n. 51/C
00185 Roma
email: rpct@pec.sogin.it

I compiti e le responsabilità del RPCT sono quelle previste dalla legge n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 39/2013 e loro successive modifiche. Inoltre, le attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono oggetto di determinazioni o delibere dell'ANAC e di direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale socio delle società a partecipazione pubblica, di natura interpretativa o di indirizzo o vincolante, anche ai fini delle responsabilità e sanzioni.

In particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve:

- a) elaborare, tenendo conto delle osservazioni formulate nella fase di consultazione, la proposta e l'aggiornamento del PTPC, che viene adottato dal CdA entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) vigilare sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché proporre le integrazioni e le modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- c) verificare le situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto sociale;

- d) verificare periodicamente, d'intesa con il Responsabile della competente struttura aziendale ed il Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione", la possibile applicazione del principio di rotazione degli incarichi;
- e) contestare all'interessato, ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 39/2013, l'esistenza o l'insorgenza di cause d'incompatibilità o d'inconferibilità;
- f) segnalare, ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.Lgs. n. 39/2013, i casi di possibile violazione all'ANAC, all'AGCM, nonché alla Corte dei Conti, per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;
- g) redigere e pubblicare nella sezione "Società Trasparente", sul sito internet di Sogin, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo eventuali proroghe, una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, sulla base di uno schema definito congiuntamente da ANAC e MEF;
- h) effettuare una costante attività di vigilanza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- i) garantire l'attuazione dell'accesso civico (semplice e generalizzato);
- j) definire, unitamente alla Funzione "Personale e Organizzazione" e sentito l'OdV, i piani di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché i piani di formazione specifica per il personale appartenente alle aree a maggior rischio corruttivo e di quello coinvolto nella produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
- k) collaborare con l'OdV ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del MOGC e del Codice Etico;
- l) segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al CdA, all'OdV, all'Ufficio disciplinare e, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'ANAC;
- m) intraprendere le azioni per l'attivazione del procedimento disciplinare;
- n) redigere una relazione semestrale in merito alle attività svolte, da inviare al CdA, al Collegio Sindacale ed all'OdV.

Si ricorda che il RPCT è anche componente interno dell'Organismo di Vigilanza, in attuazione delle indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 8/2015 e nella Direttiva anticorruzione del MEF del 25 agosto 2015.

Il nuovo comma 8-bis dell'art. 1 della L. 190/2012, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, ha attribuito all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o

ritardato adempimento agli obblighi stessi da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, attribuendogli il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha costituito elementi sulla base dei quali l'ANAC ha ritenuto nella Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 che, anche nelle Società a controllo pubblico oltre che nelle Pubbliche amministrazioni, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine l'ANAC ha previsto, nella medesima Determinazione, che ogni Società attribuisca, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV), o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni e i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

In merito ai rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza, l'ANAC, previo positivo parere consultivo reso dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che devono essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della Determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV, dalle rispettive normative di riferimento e in relazione alle diverse finalità delle citate normative, l'ANAC ha ritenuto necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale. Al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella precedente Determinazione n. 8/2015, l'ANAC stessa ha previsto che la predetta indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le Società mantenere gli eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato.

L'ANAC ha altresì deliberato che in ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Sulla base della predetta Determinazione n. 1134/2017 il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare un nuovo componente interno dell'OdV in sostituzione del RPCT oppure attendere la scadenza dalla carica degli attuali componenti dell'OdV.



Si ricorda che, dall'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) "controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle Amministrazioni. L'Autorità Nazionale Anticorruzione può inoltre chiedere all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente."

L'ANAC, con la Delibera n. 141/2018 (Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità), ha dato indicazioni in merito alle modalità e ai tempi per l'attività di cui al suddetto art. 45 tramite un'attestazione.

Il Consiglio di Amministrazione di SO.G.I.N. S.p.A., nella seduta dell'11 aprile 2018, ha attribuito le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione all'Organismo di Vigilanza della SO.G.I.N. S.p.A., in ragione della sua indipendenza ed autonomia, assicurata dalla presenza di due componenti esterni di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante:

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante Sogin è il Responsabile della Funzione "Acquisti e Appalti" che ha la responsabilità dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (Sogin) nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. Il Piano e i suoi obiettivi

6.1. Il Piano

Il precedente PTPC 2019-2021, coerentemente con le direttive emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ANAC, aveva già individuato nella piena integrazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione nel MOGC, la principale modalità attuativa del PTPC stesso.

Tale impostazione, che continua ad essere utilizzata in questo PTPC 2020-2022, è stata codificata nell'art. 1, comma 2-bis della L. n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che stabilisce che: *"Il Piano nazionale anticorruzione –omissis– costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). –omissis–"*.

Le misure organizzative di dettaglio sono contenute nel MOGC, pubblicato sul sito internet di Sogin, ed è in corso di aggiornamento la sua Parte Speciale.

Si segnala, in analogia con la normativa sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs. n. 231/2001), che l'art. 41, co. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 97/2016, ha disposto una fattispecie di esimente per il RPCT, laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC 2020-2022, qualora il RPCT stesso possa provare *"di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano"*.

Così come evidenziato nel PTPC 2019-2021, il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare l'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012, ha disposto che: *"L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."*



In relazione alle attività effettuate nel 2019 ed allo stato di avanzamento di quelle in corso, si ritiene che il modello di prevenzione della corruzione sarà completato entro la fine del 2021.

Al riguardo si evidenzia che l'attività di *risk assessment*, propedeutica a molte attività, sarà completata entro il primo semestre del 2020.

Dal predetto *risk assessment* - che dovrà essere effettuato in osservanza delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in particolare nell'Allegato 1 (predisposizione del modello anticorrittivo delle Società) - non sono attese particolari novità in quanto la mappatura dei rischi precedente era stata ben strutturata.

L'attività di *risk assessment* renderà evidente l'eventuale necessità di apportare gli aggiornamenti al sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e alla Parte Speciale del MOGC.

Nella tabella che segue sono riepilogate le attività previste, nel PTPC 2019-2021, per il 2019 e quelle effettuate nel medesimo anno.



RESOCONTO ATTIVITA' PREVISTE ED CONSUNTIVATE NEL 2019 PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO PREVENZIONE CORRUZIONE IN SOGIN

	Preventivo 2019				Consuntivo 2019				Funzione	Note
	Inizio		Fine		Inizio		Fine			
	Mese	Anno	Mese	Anno	Mese	Anno	Mese	Anno		
OBIETTIVO N° 1: Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo.										
Fase B:										
Redazione proposta aggiornamento delle Parti speciali (ex Parte Speciale II) del MOGC	6	2019	8	2019					Varie Funzioni	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019 (la parte normativa è stata aggiornata)
durata	3 mesi									
Fase C:										
• proposta di aggiornamento delle Part speciali (ex Parte Speciale II) del MOGC, sottoposta all’esame dell’OdV e del RPCT	9	2019	9	2019					IA	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019 (la parte normativa è stata approvata)
durata	1 mese									
• proposta di aggiornamento delle Parti speciali (ex Parte Speciale II) del MOGC approvata dal CdA	10	2019	10	2019					CDA	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019 (la parte normativa è stata approvata)
durata	1 mese									
Fase D:										
• aggiornare i moduli formativi dedicati al nuovo "Modello ex D.Lgs. 231/2001" e al nuovo Codice etico	11	2019	12	2019					P&O	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019
durata	2 mesi									
• erogare i moduli formativi aggiornati	1	2020	3	2020					P&O	
durata	3 mesi									
Fase E:										
Redazione o aggiornamento dei regolamenti e delle procedure inerenti le Parti speciali (ex Parte Speciale II) del MOGC	11	2019	3	2020					Varie Funzioni	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019
durata	5 mesi									

Fase F:						
Includere clausola risolutiva nei contratti nel caso di inosservanza delle disposizioni del MOGC	3	2019	3	2019		A&A
<i>durata</i>	1 mese					
Fase G:						
Informativa verso l'OdV, il RPCT ed il Responsabile IAU	2019	2021	2019	2019	LSC	Attività effettuata nel 2019
Fase H:						
Inoltare le delibere del CdA ai primi livelli di riporto aziendale	2019	2021	2019	2019	AD	Attività effettuata nel 2019 (tramite informativa dell'AD nello Staff meeting).
Fase I:						
Diffondere l'andamento sulla gestione a tutto il personale della Società	2019	2021	2019	2019	RES	Attività effettuata nel 2019 (SoginNews)
OBIETTIVO N° 2: Adeguamento dell'assetto organizzativo per garantire l'attuazione delle misure organizzative del PTPC 2018-2020.						
Fase A:						
Compiti, responsabilità e le linee di riporto per assicurare flusso informativo all'OdV-RPCT	11	2019	11	2019	P&O	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019
<i>durata</i>	1 mese					
Fase B:						
Integrare le disposizioni e/o le comunicazioni organizzative o emetterne di nuove	12	2019	1	2020	P&O	Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019
<i>durata</i>	2 mesi					
OBIETTIVO N° 3: Rafforzamento funzioni di vigilanza dell'RPCT in coordinamento con l'OdV e il Responsabile di IA						
Fase A:						
Inserire nell'Odg delle riunioni OdV un punto dedicato alla prevenzione della corruzione	2019	2021	2019	2019	IA	Attività effettuata nel 2019
Fase B:						
Report dai responsabili delle strutture aziendali all'OdV	2019	2021	2019	2019	Varie Funzioni	Attività effettuata nel 2019

Fase C:											
Accertamenti per la prevenzione della corruzione											
Fase D:											
Organizzazione incontri tra RPCT-OdV-Resp. Internal audit e i Resp. delle UPT, dei primi livelli, ecc.											
Fase E:											
Organizzazione di incontri tra il RPCT e i responsabili delle strutture aziendali per verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel PTPC											
OBIETTIVO N° 4:											
Sviluppare modello di gestione dei rischi, da integrare nel sistema di gestione aziendale											
Fase B:											
Definizione modello per la gestione dei rischi aziendali	2	2019	2	2019	3	2019	3	2019	AFC		Attività effettuata nel 2019
<i>durata</i>	<i>1 mese</i>				<i>1 mese</i>						
OBIETTIVO N° 5:											
Analisi, valutazione e trattamento dei rischi aziendali											
Fase A:											
Implementare modello di gestione di tutti rischi aziendali (incl. L. 190/2012 e D.Lgs. 231/2001)	3	2019	3	2019					P&O		Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62734/2019
<i>durata</i>	<i>1 mese</i>										
Fase B:											
Effettuare aggiornamento del risk assessment riguardo tutti i rischi aziendali, con particolare riferimento ai rischi corruttivi e responsabilità amministrativa	4	2019	4	2019					GdP e/o Task-force		Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019
<i>durata</i>	<i>1 mesi</i>										
Fase C:											
Intraprendere azioni per diffondere e comunicare l'implementazione delle misure di prevenzione	5	2019	5	2019					AFC		Motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo sono illustrate nella CI n. 62585/2019
<i>durata</i>	<i>1 mese</i>										

OBIETTIVO N° 7:						
Verifica, aggiornamento e predisposizione delle procedure						
Fase A:						
Analisi e aggiornamento procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a maggiore rischio di corruzione:		6 2019	11 2019	2 2019	12 2019	Varie Funzioni
• Progettazione • Verifica e validazione dei progetti • Preventivazione • Gestione relazioni istituzionali, licensing e iter autorizzativi • Affidamento di lavori, servizi e forniture • Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture • Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico • Rapporti con la controllata Nucleco SpA • Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni • Gestione delle spese di rappresentanza • Contabilità, bilancio e finanza • Assunzione e gestione del personale (rapporto di lavoro subordinato e coordinato) • Sicurezza industriale						
<i>durata</i>						
OBIETTIVO N° 8:						
Garantire il rispetto della normativa in materia di inconferibilità						
Fase A:						
Verifica e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli		2019	2021	2019	2019	LSC
Fase B:						
Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati		2019	2021	2019	2019	Incaricati + P&O
Fase C:						
Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità		2019	2021	2019	2019	RES
Fase D:						
Verifiche del RPCT sui controlli della Società relativi alle dich. di insussistenza cause di inconferibilità o decadenza ed acquisizione di certificati penali e carichi pendenti		2019	2021	2019	2019	RPCT + PCT

Gli aggiornamenti ordinari sono stati effettuati, mentre quelli connessi con il Risk assessment incominceranno dopo il suo completamento

OBIETTIVO N° 9:											
Garantire il rispetto della normativa in materia di incompatibilità											
Fase A:											
Verifica e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati		2019	2021	2019	2019	LSC e P&O	Attività effettuata nel 2019				
Fase B:											
Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti interessati		2019	2021	2019	2019	Incaricati + P&O + LSC	Attività effettuata nel 2019				
Fase C:											
Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità		2019	2021	2019	2019	RES	Attività effettuata nel 2019				
Fase D:											
Verifiche a campione del RPCT sui controlli della Società relativi alle dich. di insussistenza di cause di incompatibilità o decadenza		2019	2021	2019	2019	RPCT	Attività effettuata nel 2019				
OBIETTIVO N° 10:											
Attuare le regole in materia di <i>pantouflage - revolving doors</i>											
Fase B:											
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.		2	2019	4	2019	A&A	Attività ripianificata (bozza Condizioni generali già predisposta)				
<i>durata</i>		<i>3 mesi</i>									
OBIETTIVO N° 11:											
Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza											
Fase A:											
Predisporre modulo formativo prevenzione corruzione e trasparenza		2	2019	3	2019	8	2019	9	2019	P&O	Attività effettuata nel 2019
<i>durata</i>		<i>2 mesi</i>		<i>2 mesi</i>							
Fase B:											
Erogare i percorsi formativi individuati nella fase A e test di verifica		4	2019	5	2019	12	2019	2	2020	P&O	Attività avviata a fine 2019, con giustificazioni del ritardo contenute nella CI n. 62734/2019
<i>durata</i>		<i>2 mesi</i>		<i>3 mesi</i>							

OBIETTIVO N° 13: Predisporre un documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e della tutela del dipendente segnalante						
Fase E (INTRODOTTA CON IL PTPC 2018-2020): Revisione documento dopo adozione da parte ANAC di apposite linee guida		2019	2019		LSC	In attesa delle Linee guida dell'ANAC
OBIETTIVO N° 14: Rotazione degli incarichi o misure alternative						
Vigilanza, da parte del RPCT, sull'applicazione dei principi di rotazione degli incarichi e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.		2019	2020	2019	2019	P&O Attività effettuata nel 2019
OBIETTIVO N° 15: Aggiornamento periodico dell'informativa verso OdV nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione						
Fase A: Aggiornamento dei Rapporti periodici redatti dai responsabili delle strutture aziendali verso l'OdV		2019	2019		IA	Effettuata l'analisi non se ne è ravveduta la necessità nel 2019
<i>durata</i>						
OBIETTIVO N° 16: Trasparenza documenti, informazioni e dati						
Fase A: • aggiornare costantemente la sezione "Società trasparente"		2019	2021	2019	2019	Varie Funzioni Attività effettuata nel 2019 (4.117 accessi alla sezione "Società trasparente", per un totale di 49.379 visualizzazioni di pagine web)
Fase B: Pubblicare ulteriori documenti, informazioni e dati su base volontaria		2019	2021		Varie Funzioni	Effettuata l'analisi non se ne è ravveduta la necessità nel 2019
Fase C (Fase D fino al PTPC 2018-2020, l'ex Fase C è stata trasferita nella Fase A dell'Oobiettivo n° 11 del PTPC 2019-2021) Realizzare iniziative divulgative presso gli stakeholder in relazione a quanto intrapreso dalla Società in materia di trasparenza		2019	2021		RES	Effettuata l'analisi non se ne è ravveduta la necessità nel 2019

6.2. I singoli obiettivi

Di seguito sono riportati i singoli obiettivi, le fasi, le strutture di primo livello cui è affidato il compito di effettuare e coordinare le attività nonché la tempistica.

Nell'Allegato 4 è contenuta la Road-map degli obiettivi.

Ai fini di una agevole lettura di tutte le fasi dei vari obiettivi in termini temporali, sono state riportate nelle tabelle di questo paragrafo anche le fasi espletate nel 2017, 2018 e 2019, per la descrizione di quest'ultime fasi è stato utilizzato il carattere corsivo.

Obiettivo n. 1 - Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di funzionamento

Per garantire la rispondenza alle indicazioni della direttiva del MEF nonché l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e, in particolare, del modello di prevenzione del rischio di corruzione, la Società è intervenuta sul MOGC, aggiornando la Parte Generale del MOGC e il Codice Etico, entrambe approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2017 su proposta dell'Organismo di vigilanza.

Oltre alle predette parti, il MOGC è costituito anche da una Parte Speciale che contiene la disciplina che attua i principi della Parte Generale e del Codice Etico stabilendo le regole, cui il sistema procedurale deve conformarsi, per prevenire e contrastare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001", dando inoltre evidenza dei "riferimenti alle procedure e agli altri documenti aziendali che entrano a far parte dei protocolli di prevenzione e contrasto ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 e ai fenomeni corruttivi e di *mala gestio*, con specifico riferimento alle singole aree di attività aziendali, a partire da quelle più esposte al rischio:

L'aggiornamento di quest'ultima Parte, compresi i relativi documenti (regolamenti, procedure, ecc.), necessita del preventivo aggiornamento del *risk assessment* riguardo tutti i rischi aziendali (Obiettivo n. 5), con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e responsabilità amministrativa, attività che sarà completata entro giugno 2020, in quanto durante il predetto *risk assessment* il Vertice aziendale ha dato priorità ad altre tipologie di rischio (ambiente, salute, sicurezza, progetti).

Nelle more della conclusione dell'attività di *risk assessment* si è proceduto anche nel 2019 all'aggiornamento della normativa richiamata nella suddetta Parte Speciale.

Nell'ambito delle misure obbligatorie da implementare per sviluppare il modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, la Direttiva del MEF del 25 agosto 2015 prevede che le Società integrano il Codice Etico avendo cura di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice.

La Direttiva del MEF prevede, inoltre, che il Codice Etico definisca: *“un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso: a) l'individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema; b) la previsione di un apparato sanzionatorio; c) l'indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) l'introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.”*.

In merito alle tematiche sopra riportate il nuovo Codice Etico della Società ha recepito quanto previsto dalla Direttiva MEF.

L'obiettivo n. 1 del PTPC 2020-2022 consiste, pertanto, nell'aggiornare la Parte Speciale del MOGC.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 1		Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo
Fasi / Attività		Periodicità/Tempistiche
A	Aggiornamento della Parte Generale e del Codice Etico del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (MOGC), ai requisiti richiesti delle diverse normative in materia di responsabilità amministrativa, prevenzione della corruzione e di trasparenza.	Attività effettuata nel 2017.
	La proposta di aggiornamento sarà redatta dalla Funzione “Internal Audit”, con la collaborazione delle competenti strutture aziendali (tra cui “Relazioni Esterne”), sottoposta all'esame dell'OdV e del RPCT.	
	All'esito, la proposta sarà posta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	
	La proposta deve definire la struttura ed i meccanismi di funzionamento e dovrà stabilire:	

	1) la gerarchia dei documenti aziendali, che a partire dallo Statuto sociale, definiscono compiutamente il Sistema aziendale di Organizzazione, Gestione e Controllo in modo tale da assicurare che l'esercizio dei poteri sia coerente con l'assetto definito dall'Assemblea, dal Consiglio d'Amministrazione e dagli amministratori con deleghe, in ragione dell'organizzazione aziendale in unità locali; 2) le modalità di modifica delle parti del "Modello di organizzazione, gestione e controllo", coerenti con la gerarchia dei documenti di cui al precedente punto. 3) Individuare, nel CdA o nell'Amministratore Delegato o nelle strutture aziendali, la competenza dell'approvazione dei diversi documenti, coerentemente con la gerarchia individuata al punto 1). La proposta deve dare evidenza dell'assetto organizzativo della Società basato sulle U.P.T. e sulla separazione delle funzioni di cui all'obiettivo n. 15 del PTPC 2018-2020 (a cura della Funzione "Personale e Organizzazione"). Distribuzione del Codice Etico aggiornato a cura delle competenti strutture aziendali. (a cura della Funzione "Relazioni esterne" e "Personale e Organizzazione")	Attività effettuata nel 2017 (pubblicazione nell'Intranet aziendale e nel sito web della Sogin).
B	Aggiornamento della Parte Speciale del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (MOGC), ai requisiti richiesti delle diverse normative in materia di responsabilità amministrativa, prevenzione della corruzione e di trasparenza. La proposta dovrà includere fra le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, oltreché ai fini della L. 190/2012, anche le attività inerenti alla gestione del personale, in aggiunta a quelle di selezione e assunzione.	Entro 3 mesi dal raggiungimento dell'Obiettivo n. 5. Si ricorda che è stata parzialmente aggiornata la Parte Speciale (in particolare quella relativa all' "Ambiente, salute e sicurezza").
C	La proposta di aggiornamento sarà sottoposta all'esame dell'OdV e del RPCT. La proposta di aggiornamento sarà sottoposta all'approvazione del CdA, in caso di esito	Entro 1 mese dalla redazione della proposta di cui alla Fase B.

	positivo dell'esame da parte dell'OdV e del RPCT.	Entro 1 mese dall'esame dell'OdV e del RPCT sarà sottoposto all'approvazione del CdA.
D	Aggiornare i moduli formativi dedicati al nuovo MOGC e al nuovo Codice Etico.	Entro 2 mesi dall'approvazione del nuovo MOGC, completo della Parte Speciale, da parte del CdA.
	Erogare i moduli formativi aggiornati. Le attività della Fase D saranno a cura della Funzione "Personale e Organizzazione", sentito l'OdV e la Funzione "Internal Audit".	Entro 3 mesi dall'aggiornamento dei moduli formativi.
E	Revisione dei regolamenti e delle procedure degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, ove applicabile, delle Linee Guida ANAC, Revisione delle procedure riguardanti: gli affidamenti delle consulenze e degli incarichi professionali; la nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento delle relative attività; la nomina ed i compiti dei soggetti incaricati nel procedimento di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti. Al riguardo, si evidenzia l'obbligatorietà del possesso dei requisiti di professionalità richiesti e l'acquisizione, all'atto dell'assunzione degli incarichi di cui sopra, della dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione in caso di conflitto d'interesse nonché dei <i>Curriculum vitae</i> in formato europeo. Le predette revisioni saranno svolte cura della Funzione "Acquisti e Appalti", con la collaborazione delle strutture aziendali interessate. La revisione di altre procedure, conseguenti all'approvazione della Parte Speciale del MOGC saranno a cura delle Funzioni interessate.	Entro 5 mesi dall'approvazione della Parte Speciale del MOGC, di cui alla precedente Fase C (le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità e le dichiarazioni da rendere sono immediatamente applicabili).
F	Includere nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei contratti di consulenza e negli incarichi professionali una clausola di risoluzione nel caso di grave inosservanza delle disposizioni del MOGC.	Entro 1 mese dall'approvazione del PTPC 2020-2022. Si ricorda che il regolamento appalti relativo ai lavori e servizi è stato aggiornato.

	A cura della Funzione "Acquisti e Appalti".	Resta da aggiornare quello delle forniture.
G	<i>Mantenere l'attuale informativa verso l'OdV, il RPCT ed il Responsabile dell'Internal Audit attraverso la trasmissione dei verbali del CdA e del Collegio Sindacale nonché notizie relative agli atti di gestione posti in essere dal CdA e dagli Amministratori con delega, risultanti dalla relazioni trimestrali sull'esercizio delle deleghe, nonché con informazioni sistematiche e formalizzate sugli esiti di gestione dei rischi, sui programmi e sull'andamento della gestione delle attività societaria.</i> A cura della Funzione "Legale, Societario e Compliance".	Attività effettuata nel 2019. L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
H	<i>Inoltrare le delibere del CdA ai primi livelli di riporto aziendale o fornire adeguata e tempestiva informativa.</i> A cura dell'Amministratore delegato.	Attività effettuata nel 2019 (l'AD nello Staff meeting fornisce ampia informativa ai primi livelli della Società). L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
I	<i>Diffondere l'andamento sulla gestione a tutto il personale della Società attraverso un articolato sistema di cascade informativo che preveda eventi di comunicazione interna sia a livello centrale che periferico e la messa a disposizione, attraverso il portale MySogin, della documentazione presentata.</i> A cura della Funzione "Relazioni Esterne".	Attività effettuata nel 2019 (SoginNews in formato elettronico nell'Intranet aziendale e in formato cartaceo, il periodico del Gruppo Sogin, ecc.). L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
L	<i>La Parte Generale del MOGC dovrà essere aggiornata ai sensi dell'art. 2 e 3 della Legge n. 179/2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato").</i> A cura della Funzione "Internal Audit".	Attività effettuata nel 2018.
M	<i>Predisporre un documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e della tutela del dipendente segnalante nell'ambito dei reati del D.Lgs. 231/2001.</i> A cura della Funzione "Internal Audit".	Attività effettuata nel 2018.

Obiettivo n. 2 - Adeguamento dell'assetto organizzativo

L'Obiettivo n. 2 del PTPC 2020-2022 consiste nell'adeguare l'assetto organizzativo della Società per garantire l'attuazione delle misure organizzative previste dal PTPC e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n. 190/2012 che è parte integrante del MOGC.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 2 Adeguamento dell'assetto organizzativo per garantire l'attuazione delle misure organizzative del PTPC 2020-2022 e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n. 190/2012		
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Verificare se sono definiti con chiarezza i compiti, le responsabilità e le linee di riporto (gerarchiche/funzionali). A cura della Funzione "Personale e Organizzazione".	1 mese dall'approvazione della Parte Speciale del MOGC da parte del Cda.
B	Integrare, di conseguenza, le disposizioni e/o le comunicazioni organizzative o, se necessario, emetterne di nuove. A cura della Funzione "Personale e Organizzazione".	2 mesi dalla fine della suddetta Fase A.
C	Formulare eventuali proposte di revisione e/o integrazione di budget, da parte delle strutture interessate in funzione degli esiti della Fase E dell'Obiettivo n. 1, per individuare le risorse necessarie ad implementare le attività ed a raggiungere gli obiettivi di competenza definiti nel PTPC 2020-2022. A cura di tutte le Funzioni interessate.	1 mese dal completamento della Fase E dell'Obiettivo n. 1.
D	Esaminare le proposte di revisione e/o integrazione di budget di cui alla Fase C e, dopo l'approvazione da parte del CdA, disporre l'assegnazione delle relative risorse. A cura della Funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo".	2 mesi dal completamento della Fase C.

Obiettivo n. 3 - Rafforzamento delle funzioni di vigilanza del RPCT in coordinamento con l'OdV
e il Responsabile della Funzione Internal Audit

La Determinazione n. 1134/2017, citata nel capitolo 1., ribadisce: *“Quanto ai rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza, si ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale. Al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella Determinazione n. 8/2015, l'indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato. In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.”*

Al fine di garantire il più ampio coordinamento tra l'OdV, il RPCT ed il Responsabile dell'“Internal Audit”, devono essere intraprese le seguenti iniziative:

- a) inserimento sistematico di un punto dedicato al coordinamento nell'ordine del giorno delle riunioni dell'OdV;
- b) integrazione dell'informativa semestrale verso l'OdV dei Responsabili delle strutture aziendali con riferimento agli aspetti di prevenzione della corruzione;
- c) inclusione nelle attività di verifica interna previste dai piani di audit approvati dal CdA di accertamenti inerenti la responsabilità amministrativa e la prevenzione della corruzione;
- d) organizzazione di incontri *ad hoc* tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con i responsabili delle strutture di primo livello e gli altri soggetti di volta in volta convocati, nonché fra questi e l'OdV su argomenti specifici relativi alle misure di prevenzione della corruzione.
- e) istituzione di incontri, con periodicità fissata dall'OdV, anche su proposta del RPCT, tra il RPCT e i Responsabili delle Unità Produttive Territoriali (UPT) e tutti i Responsabili delle strutture di primo livello nonché, anche in via congiunta, fra questi ultimi e l'OdV per verificare lo stato

di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione stabilite nel PTPC e per acquisire informazioni e notizie inerenti i profili di prevenzione della corruzione;

- f) previsione, nel regolamento di funzionamento dell'OdV, della sistematica partecipazione del Responsabile della Funzione Internal Audit alle riunioni dell'OdV, nonché dello svolgimento delle attività di segreteria e supporto all'OdV di apposita struttura della Funzione "Internal Audit" (approvato dall'OdV in data 19 dicembre 2016).

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 3		Rafforzamento delle funzioni di vigilanza del RPCT in coordinamento con l'OdV e il Responsabile dell' "Internal Audit"
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	<i>Inserimento all'Ordine del Giorno delle riunioni dell'OdV di un punto dedicato alla prevenzione della corruzione. A cura dell'Area "Assistenza all'Organismo di Vigilanza".</i>	Attività effettuata nel 2019. L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
B	<i>Raccolta di informazioni sugli aspetti di prevenzione della corruzione mediante compilazione dei report inviati ai responsabili delle strutture aziendali (Responsabili di Funzione e Responsabili di Sito) trasmessi all'OdV. A cura dell'Area "Assistenza all'Organismo di Vigilanza".</i>	Attività effettuata nel 2019. L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
C	<i>Svolgimento di accertamenti anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione durante le attività di verifica interna previste dai piani di audit approvati dal CdA. A cura della Funzione "Internal Audit".</i>	Attività effettuata nel 2019. L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
D	<i>Organizzazione di incontri, ad hoc, tra il RPCT-OdV-Responsabile Internal Audit e i responsabili delle U.P.T. e tutti i responsabili delle strutture di primo livello e gli altri soggetti di volta in volta convocati, nonché fra questi e l'OdV su argomenti specifici relativi alle misure di prevenzione della corruzione. A cura dell'Area "Assistenza all'Organismo di Vigilanza".</i>	Nel 2019 sono stati organizzati incontri con alcuni Responsabili delle U.P.T.. L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.
E	<i>Organizzazione di incontri tra il RPCT e i responsabili delle strutture aziendali nonché, anche in via congiunta, fra questi ultimi e l'OdV per:</i>	Nel 2019, la struttura di supporto al RPCT ha effettuato le verifiche previste nella Fase.



- *verificare lo stato di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione stabilite nel PTPC 2020-2022;*
 - *acquisire informazioni e notizie inerenti i profili di prevenzione della corruzione.*
- A cura della Funzione “Legale, Societario e Compliance”.*

Quindi non si sono organizzati incontri tra il RPC e i responsabili delle strutture aziendali. L'attività sarà riproposta nei vari anni del triennio 2020-2022.

Obiettivo n. 4 - Sviluppare modello di gestione dei rischi, da integrare nel sistema di gestione aziendale

La Direttiva del MEF del 25 agosto 2015 prevede dei contenuti minimi per le misure organizzative che devono essere considerate nel PTPC ed adottate dalla Società (misure organizzative obbligatorie), ferma restando l'autonomia della stessa nell'individuazione di quelle più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte (misure specifiche).

Alle misure organizzative obbligatorie, previste dalla suddetta Direttiva, si aggiungono quelle per esigenze specifiche individuate dalla Società negli Obiettivi n. 1, 2 e 3 del PTPC 2020-2022. Questi sono obiettivi prioritari per garantire un'adeguata attuazione delle misure organizzative, di seguito descritte, in quanto relative alla struttura del modello di prevenzione della corruzione sviluppato a partire dallo scorso anno.

Come previsto dalla Direttiva MEF, la Società è chiamata ad *“effettuare un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di tipo corruttivo”*.

Tra queste, la Direttiva del MEF richiede di considerare, in prima istanza, *“quelle elencate dall'articolo 1, comma 16, legge n. 190/2012”, ossia “appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale”*.

Come già scritto, il PNA 2019 indica come unica metodologia da adottare per la valutazione ed il trattamento del rischio corruttivo quella indicata nell'Allegato 1 dello stesso PNA 2019.

L'Obiettivo n. 4 è, pertanto, sviluppare un modello di gestione e prevenzione di tutti i rischi aziendali (inclusi i rischi di corruzione, di responsabilità amministrativa e di informazione finanziaria), da integrare nel sistema di gestione aziendale, allineato ai principali standard internazionali di *risk management*.

A tal fine, la Società ha adottato, con delibera del CdA del 27 settembre 2017 le “Linee guida per la gestione dei rischi”, definendone gli obiettivi e le strategie per conseguirli, nonché indicando le priorità d’intervento e garantirne la diffusione.

Affinché il processo di gestione del rischio diventi parte essenziale dell’organizzazione e, quindi, integri il sistema di gestione aziendale, a valle della definizione delle linee guida, la Società dovrà progettare il modello per la gestione del rischio (con riferimento, in particolare, alle responsabilità degli attori coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e responsabilità amministrativa, ai flussi informativi di comunicazione e reporting interno ed esterno) da monitorare e riesaminare secondo una logica di miglioramento continuo.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 4		Sviluppare un modello di gestione dei rischi allineato ai principali standard internazionali di <i>risk management</i> , da integrare nel sistema di gestione aziendale.
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	Definizione delle linee guida di gestione dei rischi: • predisposizione delle linee guida; • consultazione del management; • approvazione del CdA o dell'AD • diffusione e comunicazione delle linee guida approvate	Attività effettuata nel 2017. Revisione periodica triennale, con attività da svolgere entro 3 mesi dall'approvazione del PTPC, o ad hoc in caso di significativi mutamenti organizzativi.
B	Definizione del modello di riferimento per la gestione dei rischi aziendali ad integrazione del sistema di gestione aziendale. Negli anni successivi il modello potrà essere rivisto, anche tenuto conto dei risultati della fase B dell'Obiettivo n. 5.	Attività effettuata nel 2019.

Il modello di riferimento per la gestione dei rischi aziendali, allineato ai principali standard internazionali di *risk management*, è stato definito dal Gruppo di Progetto “Revisione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”, gruppo istituito dalla Comunicazione organizzativa n. 126 del 21 gennaio 2019.

Obiettivo n. 5 - Analisi, valutazione e trattamento dei rischi aziendali

L'obiettivo consiste nello svolgere annualmente un ciclo del processo di gestione del rischio focalizzando le attività di analisi, valutazione e trattamento sulle aree di seguito elencate e, in un'ottica di miglioramento continuo e rafforzamento del sistema, integrare o confermare i risultati delle analisi precedenti.

Si ricorda che si dovrà tenere conto di quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in particolare dall'Allegato 1 del predetto Piano.

Quindi, nel triennio 2020-2022, la Società, tenuto conto delle proprie specificità e delle indicazioni ricevute dai Direttori coinvolti, dei processi e delle aree a rischio identificati nel precedente PTPC, dovrà concentrare, prioritariamente, l'attenzione sulle seguenti aree a rischio, i cui processi e sub processi saranno, di volta in volta, individuati in modo coerente con il sistema di gestione dei rischi aziendale:

- a) Gestione delle relazioni istituzionali, *licensing* e iter autorizzativi (obbligatorio, *ex lege* 190/2012)
- b) Affidamento di lavori, servizi e forniture (inclusi gli affidamenti ex art. 7, D.Lgs. n. 50/2016, le consulenze e gli incarichi professionali, la nomina dei responsabili delle varie fasi del procedimento, dei direttori dei lavori, dei responsabili dell'esecuzione dei contratti, ecc.) (obbligatorio, *ex lege* 190/2012)
- c) Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni (obbligatorio, *ex lege* 190/2012)
- d) Assunzione e gestione del personale con rapporto di lavoro subordinato e coordinato (obbligatorio, *ex lege* 190/2012)
- e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista nella tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019)
- f) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (prevista nella tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019)
- g) Incarichi e nomine (prevista nella tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019)
- h) Affari legali e contenzioso (prevista nella tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019)
- i) Progettazione
- j) Verifica e validazione dei progetti
- k) Preventivazione

- l) Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (incluse varianti, riserve e tenuta della contabilità dei lavori)
- m) Rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (incluse le attività di predisposizione, approvazione ed invio del programma pluriennale, del piano a vita intera e del consuntivo annuale dei costi della commessa nucleare, nonché di quelli che saranno previsti per il Deposito Nazionale)
- n) Rapporti con la controllata NUCLECO S.p.A.
- o) Gestione delle spese di rappresentanza
- p) Contabilità, bilancio e finanza
- q) Sicurezza industriale

Il processo di gestione dei rischi corruzione e responsabilità amministrativa dovrà essere svolto sulla base delle seguenti fasi:

- ✓ Analisi del contesto e della realtà organizzativa: individuazione e analisi delle aree a rischio, delle interazioni tra le stesse e dei relativi processi attraverso l'applicazione dei criteri guida indicati nell'Allegato 1 del PNA 2019 per la selezione dei processi esposti, definiti dalla normativa (obbligatori, ex lege 190/2012, e quelli previsti nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019) e dalla Società (ulteriori) nell'ambito delle linee guida di gestione dei rischi corruzione e responsabilità amministrativa;
- ✓ Valutazione del rischio: individuazione delle fattispecie di reato di corruzione e dei reati presupposto che astrattamente possono essere attuate, analisi e ponderazione;
- ✓ Trattamento del rischio: definizione delle specifiche misure di prevenzione.

Poiché con la Comunicazione interna n. 62585/2019, il Direttore della funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" ha comunicato al RPCT che l'attività di *Risk assessment* relativa a tutti i rischi aziendali, in particolare a quelli corruttivi e di responsabilità amministrativa, terminerà entro il primo semestre 2020, in quanto durante il suddetto *risk assessment* il Vertice aziendale ha dato priorità ad altre tipologie di rischio (ambiente, salute, sicurezza, progetti, ecc.).

Per quanto sopra, il ciclo di revisione del processo di gestione dei rischi aziendali, da svolgere annualmente, inizierà nel 2021.

In attesa dell'aggiornamento di cui all'Obiettivo n.5, il PTPC 2020-2022 terrà conto dell'analisi dei rischi e della relazione "Risk management e Compliance" prot. 35201/2016 e prot. 51757/2016.

Nel corso del 2019, la Fase A è stata implementata mediante l'istituzione di Gruppi di Progetto e di Task Force costituite ad hoc per non intervenire sulle responsabilità di struttura in quanto era prossima la scadenza del mandato triennale del vecchio CdA. Pertanto, tale fase sarà implementata dopo le decisioni organizzative del nuovo CDA.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 5		Analisi, valutazione e trattamento dei rischi aziendali
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	Implementare il modello di gestione di tutti rischi aziendali, inclusi quelli relativi al rischio corruzione e responsabilità amministrativa.	Revisione periodica annuale, con attività da svolgere entro 1 mese dalla definizione del modello di gestione dei rischi aziendali (Fase B dell'Obiettivo n. 4).
B	Effettuare l'aggiornamento del <i>risk assessment</i> riguardo tutti i rischi aziendali, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e responsabilità amministrativa. Revisione delle azioni di mitigazione e delle misure di prevenzione già individuate e/o predisposizione di eventuali ulteriori misure di riduzione dei rischi	Revisione periodica annuale, con attività da svolgere entro 1 mese dalla fine della Fase A.
C	Intraprendere azioni di diffusione e comunicazione per l'implementazione delle misure di prevenzione mediante incontri mirati rivolti al personale delle singole aree sensibili	Annualmente, entro 1 mese dal termine del processo di revisione di cui alla Fase B.

La Funzione Personale e Organizzazione è preposta all'implementazione del modello (Fase A), mentre la Funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" è preposta alle altre fasi.

Obiettivo n. 6 - Analisi e valutazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

La Direttiva del MEF prevede anche: *"La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231" esistente e con il suo*

adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione”.

La Società, per consentire il miglioramento continuo del modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, preservarlo dai cambiamenti interni ed esterni e garantirne l'integrazione nel sistema di gestione aziendale, dovrà svolgere attività di verifica e di costante revisione sull'adeguatezza e l'effettivo funzionamento delle misure di risposta al rischio.

L'obiettivo n. 6 del PTPC è quello di esaminare periodicamente gli elementi che caratterizzano la struttura del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCI-GR) dedicato alla prevenzione del rischio di corruzione sulla base di un processo continuo di analisi e valutazione del suo assetto basato sull'*Internal Control - Integrated Framework 2013 (COSO-ICIF-13)*, mutuato ed adeguato al contesto aziendale, a partire da quello identificato nel PTPC 2020-2022.

In ragione dello slittamento delle attività relative all'Obiettivo n. 5, le attività relative al presente obiettivo avranno inizio nel 2020.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 6		Analisi e valutazione del SCI-GR a partire dagli aspetti di <i>governance</i> , organizzazione e dalle aree a rischio corruzione identificate nel PTPC
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	Selezione del perimetro di analisi (entità organizzative da analizzare e principi COSO-ICIF-13 da adottare) e raccolta informazioni.	Entro 2 mesi dall'approvazione del PTPC 2020-2022.
B	Rielaborazione delle informazioni, analisi e valutazione.	Entro 3 mesi dalla fine della Fase A.
C	Predisposizione dei report e delle proposte di miglioramento e invio all'OdV, al RPCT e al CdA.	Entro 1 mese dalla fine della Fase B.
D	Approvazione del CdA.	Entro 1 mese dalla conclusione della fase precedente.

E	Implementazione e follow-up delle azioni di miglioramento.	Entro 3 mesi dall'approvazione del CdA
---	--	--

La Funzione “Internal Audit” e la Funzione “Amministrazione, Finanza e Controllo” sono preposte all’esecuzione delle attività relative a questo obiettivo.

Obiettivo n. 7 - Verifica e aggiornamento delle procedure

L’obiettivo è quello di verificare e aggiornare le procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle “aree a rischio”, anche sulla base dei risultati delle valutazioni sull’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Nel 2019 sono state aggiornate diverse procedure aziendali inerenti a processi sensibili ai fini anticorruzione e trasparenza (affidamenti di lavori, servizi e forniture nonché la gestione ed esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture, ecc.). Gli aggiornamenti dovranno essere ulteriormente implementati all’esito dell’espletamento delle fasi previste nell’Obiettivo n. 5.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 7	Analisi, eventuale aggiornamento o predisposizione di procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a rischio di corruzione al fine di introdurre adeguate modalità di svolgimento dei singoli procedimenti e forme di pubblicità e trasparenza	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	• <i>Gestione delle relazioni istituzionali, licensing e iter autorizzativi</i> • <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture (inclusi gli affidamenti ex art. 7, D.Lgs. n. 50/2016, le consulenze e gli incarichi professionali, la nomina dei responsabili delle varie fasi del procedimento, dei direttori dei lavori, dei responsabili dell'esecuzione dei contratti, ecc.)</i> • <i>Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni</i> • <i>Assunzione e gestione del personale con rapporto di lavoro subordinato e coordinato</i> • <i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</i> • <i>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</i>	Attività effettuate nel 2019. Si precisa che l'aggiornamento ordinario delle procedure è continuo e sarà ulteriormente implementato entro 6 mesi dalla conclusione delle attività relative all'Obiettivo n. 5.

	• Incarichi e nomine • Affari legali e contenzioso • Progettazione • Verifica e validazione dei progetti • Preventivazione • Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (incluse varianti, riserve e tenuta della contabilità dei lavori) • Rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (incluse le attività di predisposizione, approvazione ed invio del programma pluriennale, del piano a vita intera e del consuntivo annuale dei costi della commessa nucleare, nonché di quelli che saranno previsti per il Deposito Nazionale) • Rapporti con la controllata NUCLECO S.p.A. • Gestione delle spese di rappresentanza • Contabilità, bilancio e finanza • Sicurezza industriale	
B	Implementazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti della Società. A cura della Funzione "Personale e Organizzazione".	Attività effettuata nel 2018.

La struttura preposta al coordinamento delle attività relative alla Fase A di questo obiettivo è quella che gestisce il Sistema Gestione Integrato Sicurezza e Qualità.

Obiettivo n. 8 - Inconferibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali

In materia di inconferibilità, la direttiva del MEF del 25 agosto 2015 riprende la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 prevedendo, in particolare, che *“le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, co. 2, lett. I, D.Lgs. n. 39/2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali, sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e dall'articolo 6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale), salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive”*.

In merito occorre richiamare le previsioni dello Statuto sociale che, all'art. 14.7, prevedono, fra le cause di ineleggibilità e decadenza dalle funzioni di amministratore, l'emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché la procedura mediante la quale il Consiglio d'Amministrazione, su

comunicazione, con obbligo di riservatezza dello stesso amministratore che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dallo Statuto, verifica l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca l'Assemblea della Società per le deliberazioni del caso. Occorre, inoltre, richiamare quanto previsto nel capitolo 2.3 del MOGC (Requisiti di ineleggibilità).

Al riguardo, la citata direttiva del MEF prevede che *“la società adotti le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte dell'RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni”, specificando inoltre che: “Nel caso delle nomine di amministratori, proposte o effettuate dalle pp.aa. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle stesse amministrazioni”*.

La Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*, prevede, una vigilanza interna, a cura del RPCT di ciascuna amministrazione ed una vigilanza esterna, a cura dell'ANAC.

L'Obiettivo n. 8 del PTPC 2020-2022 è, pertanto, quello di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di inconferibilità, integrando, ove necessario, quanto previsto dal PTPC, dallo Statuto e dal MOGC.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato deve rilasciare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, del D.Lgs. n. 39/2013.

La Società effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni all'atto del conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento dell'incarico stesso, con periodicità almeno annuale, nonché, tempestivamente, su segnalazioni da parte di terzi. Nell'ambito dei controlli vengono acquisiti i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non a campione ma riguardo a tutti i soggetti coinvolti dal D.Lgs. n. 39/2013 (ai componenti del CdA, ai componenti del

collegio sindacale, all'atto della loro nomina, ai titolari di incarichi dirigenziali e ai titolari di posizioni organizzative con poteri decisionali e/o di spesa).

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 8		Garantire il rispetto della normativa in materia di inconferibilità
Fasi/attività		Periodicità/Tempistiche
A	Verifica da parte della Società e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli A cura della Funzione "Legale, Societario e Compliance".	Attività effettuata nel 2019. Alla proposta di conferimento dell'incarico.
B	Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati A cura degli incaricati.	Attività effettuata nel 2019. All'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente (mese di ottobre).
C	Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità. A cura della Funzione "Relazioni Esterne"	Attività effettuata nel 2019. Tempestivamente all'atto del conferimento ed annualmente (mese di novembre).
D	Verifiche del RPCT sugli atti e sui controlli della Società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o decadenza ed acquisizione di certificati penali e carichi pendenti. L'acquisizione dei vari certificati è a cura della Funzione "Acquisti e Appalti".	Attività effettuata nel 2019. Annualmente (mese di dicembre) e/o "ad hoc" su segnalazione.

Obiettivo n. 9: Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali

Al pari dell'inconferibilità, anche in materia di incompatibilità la direttiva del MEF del 25 agosto 2015 riprende la disciplina prescritta dal D.Lgs. n. 39/2013 prevedendo, in particolare, che: *"Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013"*, richiamando, in particolare:

- ✓ l'articolo 9, *"Incompatibilità con lo svolgimento di attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico"*;

- ✓ l'articolo 11, *"Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*;
- ✓ l'articolo 12, *"Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"*;
- ✓ l'articolo 13, *"Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali."*

Al riguardo, la citata direttiva del MEF prevede altresì che *"la società adotti le misure organizzative necessarie ad assicurare che:*

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli o negli interpelli degli stessi;*
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;*
- c) siano assicurate da parte dell'RPC verifiche della sussistenza di cause di incompatibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni".*

La Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*, prevede, una vigilanza interna, a cura del RPCT di ciascuna amministrazione ed una vigilanza esterna, a cura dell'ANAC.

L'Obiettivo n. 9 del PTPC 2020-2022 è, pertanto, quello di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di incompatibilità e, al tal fine, si applicano misure organizzative analoghe a quelle descritte nel paragrafo sull'inconferibilità.

Infatti, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato deve rilasciare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, del D.Lgs. n. 39/2013.

La Società effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni all'atto del conferimento dell'incarico e durante lo svolgimento dell'incarico stesso, con periodicità almeno annuale, nonché, tempestivamente, su segnalazioni da parte di terzi. Nell'ambito dei controlli vengono acquisiti i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non a campione ma riguardo a tutti i soggetti coinvolti dal D.Lgs. n. 39/2013 (ai componenti del CdA, ai componenti del collegio sindacale, all'atto della loro nomina, ai titolari di incarichi dirigenziali e ai titolari di posizioni organizzative con poteri decisionali e/o di spesa).

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 9		Garantire il rispetto della normativa in materia di incompatibilità
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	<i>Verifica da parte della Società e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpell.</i> A cura della Funzione "Legale, Societario e Compliance".	
B	<i>Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti interessati.</i> A cura degli incaricati.	
C	<i>Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.</i> A cura della Funzione "Relazioni Esterne".	
D	<i>Verifiche a campione del RPCT sugli atti e sui controlli della Società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o decadenza.</i> L'acquisizione dei vari certificati è a cura della Funzione "Acquisti e Appalti".	

Obiettivo n. 10 - Attuare le regole in materia di *pantouflage* - revolving doors

La direttiva del MEF del 25 agosto 2015 prevede che: *"Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, le Società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche*

amministrazioni, nei confronti delle Società stesse” e prescrive che: “Negli interpelli, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le Società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione”

Di seguito è riportato il comma 16-ter dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/200: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

L’Obiettivo n. 10 del PTPC 2020-2022 è, pertanto, quello di mantenere l’allineamento delle politiche di assunzione a quanto previsto dalla normativa in materia di *pantouflage - revolving doors*.

PTPC 2020-2022	
Obiettivo n. 10	Attuare le regole in materia di <i>pantouflage - revolving doors</i>
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche
A <i>Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola di divieto di prestare attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati dal dipendente o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente nei tre anni precedenti alla cessazione del suddetto rapporto di lavoro. Inoltre dovrà essere predisposta la dichiarazione di insussistenza richiesta dalla Direttiva MEF del 25 agosto 2015.</i> A cura della Funzione “Personale e Organizzazione”.	Attività effettuata nel 2018.

B	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinati o autonomi e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società stessa nei tre anni precedenti la cessazione a favore di chi ha vinto il bando di gara o ottenuto l'affidamento. A cura della Funzione "Acquisti e Appalti".	Entro 3 mesi dall'approvazione del PTPC 2020-2022.
---	---	--

Obiettivo n. 11 - Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

La direttiva del MEF prevede che: *"Il Ministero promuove, con un Protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'ANAC, l'elaborazione di un progetto di formazione destinato alle società, in materia di prevenzione della corruzione."*

Inoltre, prevede che: *"Le società provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e modalità di svolgimento), da integrare con eventuali preesistenti attività formativa dedicata al modello ex D.Lgs. 231/2001".*

Nella prima metà del 2017 sono stati erogati corsi formativi sull'anticorruzione e sulla trasparenza articolati nel seguente modo:

- ✓ una formazione, destinata a tutta la popolazione aziendale e tramite la suddetta piattaforma, che conteneva i concetti di base sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla Società ed in particolare sui comportamenti e sulle regole fondamentali previsti dal PTPC.
- ✓ una formazione, destinata al Vertice societario, ai titolari di incarichi dirigenziali ed agli ulteriori utenti indicati dal RPCT, che conteneva i concetti avanzati sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla Società, nonché sulle tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuno dei destinatari.

Per la prima tipologia di formazione (quella generale) si è sfruttata la piattaforma formativa utilizzata per il *"modello ex D.Lgs. 231/2001"*, che prevedeva la fruizione dei contenuti dei corsi in modalità on-line con momenti di valutazione al termine di ogni lezione tramite la compilazione di un test finale. La fruizione del corso si concludeva solo all'esito positivo del test

finale, il cui risultato è stato archiviato. Mentre per la seconda tipologia di formazione (quella avanzata o mirata) sono stati effettuati corsi in aula.

Nel 2018, in ragione delle novità normative introdotte in tema di anticorruzione e trasparenza e delle deliberazioni dell'ANAC, sono stati predisposti due documenti:

- "Anticorruzione e trasparenza in Sogin SpA - Formazione per il Vertice aziendale e per i componenti degli Organi di controllo";
- Anticorruzione e trasparenza in Sogin SpA - Formazione per i Responsabili di 1° livello e delle unità produttive".

Alla fine del 2019, a seguito dell'implementazione del canale informatico per le segnalazioni (whistleblowing), è stato predisposto un aggiornamento della formazione in tema anticorruzione e trasparenza che si prevede di erogare entro febbraio 2020, come indicato dal Direttore della funzione "Personale e Organizzazione" nella sua Comunicazione interna n. 62734/2019.

Dopo l'erogazione del suddetto corso formativo, l'Obiettivo n. 11 del PTPC 2020-2022 sarà quello di approntare eventuali corsi formativi che si rendessero necessari da modifiche sostanziali normative, organizzative o aggiornamenti del PTPC.

Tali moduli formativi dovranno essere personalizzati per gruppi omogenei di popolazione aziendale in considerazione delle funzioni e dei compiti cui sono preposti ed entrare nel merito delle attività effettivamente svolte, anche integrando i programmi formativi aziendali come già avviene, ad esempio, sulla formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 11	Erogazione moduli formativi dedicati alla diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza	
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	Implementare programmi formativi al personale in seguito a modifiche sostanziali normative, organizzative o aggiornamenti del PTPC.	Entro 3 mesi dalla richiesta del RPCT o del Responsabile dell'Area a supporto del RPCT.
B	Erogare i programmi formativi implementati a seguito delle modifiche citate nella Fase A ed effettuare i test di verifica.	Entro 2 mesi dalla conclusione dell'implementazione della Fase A

La Funzione “Personale e Organizzazione” è preposta all’esecuzione delle attività relative a questo obiettivo, con il supporto dell’Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Obiettivo n. 12 - Sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e del modello di prevenzione

L’Obiettivo n. 12 del PTPC 2020-2022 è quello di strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza dei concetti base/avanzati sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla Società, mediante la compilazione di un test che, a fronte di un esito negativo, preveda l’erogazione obbligatoria dell’ultimo corso predisposto (vedasi Obiettivo n. 11).

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 12		Strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	Strutturare un test di verifica della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e sul modello di prevenzione.	Entro 2 mesi dall’approvazione del PTPC relativo al triennio 2021-2023, in quanto all’inizio del 2020 sarà erogata la formazione ordinaria.
B	Erogazione test di verifica, strutturato nella Fase A.	Entro 2 mesi dalla fine della Fase A.

La Funzione “Personale e Organizzazione” è preposta all’esecuzione delle attività relative a questo obiettivo, con il supporto dell’Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Obiettivo n. 13 - Predisporre un documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e della tutela del dipendente segnalante

La direttiva del MEF prevede che le società promuovano “*tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro*”,

indicando nella predisposizione di “un procedimento per la gestione delle segnalazioni” lo strumento di garanzia principale per attuare tale misura organizzativa.

In particolare, la stessa direttiva, richiede che tale strumento sia *“volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante”* in ogni sua fase ed evidenzia l'utilità di *“assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono tali segnalazioni”*.

Pertanto, quanto sopra era stato inserito nel precedente PTPC come obiettivo da raggiungere nel 2017, ma si è ritenuto opportuno attendere l'emanazione della legge, che era in discussione da molti mesi e che avrebbe regolato la suddetta materia, al fine di predisporre un documento sulla gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità.

In data 30 novembre 2017 è stata emanata la legge n. 179, *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Sulla base delle disposizioni contenute nella suddetta legge, avuto a riguardo alla qualificazione del personale Sogin quale dipendente pubblico (vedasi paragrafo 3.1), è stato predisposto il documento che disciplina le modalità di funzionamento e i comportamenti organizzativi e individuali da adottare per la gestione delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di *mala gestio ex lege* n. 190/2012.

Il suddetto documento, si veda l'Allegato 6 (*“Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001”*) è parte integrante e sostanziale sia del PTPC che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della SO.G.I.N. S.p.A., collocandosi fra i documenti di livello 2 della struttura gerarchica stabilita nella Parte Generale del suddetto Modello.

Il documento è stato sottoposto dal RPCT alla valutazione da parte dell'OdV, che ha espresso parere positivo nella riunione del 23 gennaio 2018, ed è stato approvato dal CdA nella seduta del 31 gennaio 2018.

In seguito all'implementazione della piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni dei reati e irregolarità al RPCT il suddetto documento è stato integrato di questa nuova modalità di inoltro delle segnalazioni ed è stato sottoposto dal RPCT alla valutazione da

parte dell'OdV, che nella riunione del 13 gennaio 2020 ha espresso parere positivo. Il CdA nella seduta del 23 gennaio 2020 ha approvato il suddetto documento.

Tale documento prevede:

- a) l'individuazione di un unico responsabile del procedimento (RPCT) al quale il dipendente può rivolgere segnalazioni di illeciti;
- b) nell'ambito del procedimento, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fatto salvo i casi previsti dalla legge;
- c) la Legge riconosce forme di garanzie reali per il segnalante nel caso di violazione dell'identità;
- d) le segnalazioni anonime non circostanziate non vengono prese in considerazione mentre, quelle adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero quando siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, vengono trasmesse alle autorità competenti, richiamando le responsabilità riconducibili alla qualifica di "incaricato di pubblico servizio", ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, che impone ai componenti degli organi societari, ai dipendenti e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società di denunciare direttamente eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza alle autorità competenti.

Per tener conto della qualificazione del personale di Sogin, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente alla tutela del dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Società, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, si dovrà procedere anche all'aggiornamento della Parte Generale del MOGC.

Si dovrà, altresì, procedere ad una eventuale revisione del documento per la gestione delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di *mala gestio ex lege* n. 190/2012, all'esito dell'adozione da parte dell'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni.

PTPC 2020-2022		
Obiettivo n. 13		Predisporre un documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e della tutela del dipendente segnalante
Fasi / attività		Periodicità/Tempistiche
A	Individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni degli illeciti e delle forme di tutela dell'identità del dipendente segnalante.	Legge n. 179/2017.
B	Predisposizione del documento sulla gestione delle segnalazioni degli illeciti e delle forme di tutela dell'identità del dipendente segnalante.	Attività effettuata nel 2018.
C	Approvazione del documento da parte del CdA previa valutazione dell'OdV.	Attività effettuata nel 2018.
D	Adottare le opportune iniziative per divulgare l'approvazione del documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti. A cura della Funzione "Relazioni esterne".	Attività effettuata nel 2018.
E	Aggiornare il documento, se necessario, dopo l'adozione da parte dell'ANAC delle Linee guida previste dal comma 5 del nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. A cura del RPCT, coinvolgendo la struttura aziendale.	Entro 2 mesi dall'adozione da parte dell'ANAC di apposite linee guida, che alla data di adozione del presente Piano non sono state ancora emesse.

* * *

L'Obiettivo n. 14 del PTPC 2017-2019 ("Azioni di miglioramento della procedura di segnalazione degli illeciti e di tutela dell'identità del segnalante") era stato introdotto per valorizzare e migliorare la procedura di cui all'Obiettivo n. 13 mediante l'organizzazione di iniziative di informazione e consultazione dei dipendenti e/o delle loro rappresentanze.

L'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Legge n. 179/2017 rende non più necessario tale obiettivo.

* * *

Obiettivo n. 14 - Rotazione degli incarichi o misure alternative

Tenuto conto delle caratteristiche della Società, il meccanismo della rotazione degli incarichi non può essere applicato a tutte le articolazioni dell'organizzazione aziendale, in ragione dei necessari requisiti tecnici, professionali e di esperienza occorrenti. Il predetto meccanismo è, pertanto, integrato dall'effettiva attuazione del principio di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, attualmente prescritto dal "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/01", garantito dalle procedure di gestione dei processi aziendali, dalle disposizioni organizzative e dall'assetto procuratorio.

Tali misure risultano essere conformi a quanto previsto nella direttiva del MEF che, infatti, così prevede: *"Le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:*

- a) svolgere istruttorie e accertamenti;*
- b) adottare decisioni;*
- c) attuare le decisioni prese;*
- d) effettuare verifiche."*

In ogni caso, nel rispetto dell'assetto dei poteri aziendali in materia di organizzazione, illustrato nel relativo capitolo, pur tenendo conto delle modifiche apportate alla struttura organizzativa e le nomine dei nuovi responsabili, effettuate negli anni 2016-2017, si ritiene comunque necessario che la Società, anche nell'ambito delle fasi descritte all'Obiettivo n. 2, in particolare la Fase B, definisca una linea guida che identifichi criteri, tipologia e regole per adottare un'efficace segregazione delle funzioni, indicando fra l'altro il livello gerarchico entro il quale attuare il principio di separazione.

PTPC 2020-2022

Obiettivo n. 14

Attuazione dei principi di rotazione degli incarichi e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo

Si evidenzia che fra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, descritti al capitolo 4, in particolare, al punto d), rientra anche quello di vigilare sull'effettiva applicazione del principio di rotazione, ove possibile, e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.

Principi che risultano applicati nelle modifiche organizzative deliberate anche nell'anno 2019, nell'ambito delle attività descritte nell'Obiettivo n. 1.

Obiettivo n. 15 - Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

La direttiva del MEF prevede che: *“Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC”.*

A tal fine, anche nel 2019, su indicazione del RPCT, l'informativa in materia di D.Lgs. 231/2001 rivolta all'OdV (Rapporti periodici) da parte delle strutture aziendali è stata integrata con notizie relative alla prevenzione della corruzione, allo stato di implementazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC in vigore e sugli esiti della loro applicazione. Inoltre, le strutture aziendali hanno il dovere di fornire immediata comunicazione qualora riscontrino situazioni che potrebbero incidere sulla corretta attuazione del modello di prevenzione della corruzione.

L'Obiettivo n. 15 del PTPC 2020-2022 è, pertanto, quello di aggiornare il contenuto dei Rapporti periodici, nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione, inserendo anche valutazioni circa l'adeguatezza delle misure attuate e degli effetti conseguiti e l'individuazione di nuovi o maggiori rischi di corruzione, sia in processi già presenti nella mappa dei rischi, sia in processi finora non ricompresi.

PTPC 2020-2022
Obiettivo n. 15

Aggiornare periodicamente l'informativa rivolta all'OdV nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione

Fasi / attività
Periodicità/Tempistiche

A

Aggiornamento dei Rapporti periodici verso l'OdV da parte della struttura Sogin.
A cura della Funzione "Internal Audit".

Effettuata l'analisi non se ne è ravveduta la necessità.

Se necessario l'aggiornamento sarà effettuato ad hoc entro 2 mesi dall'avvio della Fase B dell'Obiettivo n. 3 del PTPC 2020-2022.

Inoltre, il RPCT dovrà predisporre, come previsto dalla direttiva del MEF *“una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che sarà definito congiuntamente da ANAC e MEF”* che la società, *“entro il 15 dicembre di ogni anno”*, salvo proroghe, deve pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione *“Società trasparente”*.

7. Trasparenza

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha fatto del principio della trasparenza uno dei cardini delle politiche di prevenzione della corruzione e, in attuazione delle delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, contenuta nella predetta legge, è stato adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, emanato in attuazione della predetta delega, sono state apportate significative modifiche, semplificazioni ed integrazioni all'originario D.Lgs. n. 33/2013.

In ambito trasparenza, si ricorda quanto segue:

- a maggio 2019 è stata emessa la seconda revisione della procedura gestionale "Attuazione dell'istituto dell'accesso civico, ai sensi dell'art. 5, co. 1-2, del D.Lgs. n. 33/2013", prima emissione a dicembre 2017, per la Delibera del CdA dell'11 aprile 2018 che ha attribuito nuove funzioni all'OdV e sulla base dell'esperienza operativa;
- a settembre 2019 è stata emessa la quarta revisione delle "Linee guida per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013" della Sogin, prima emissione a luglio 2017, per adeguarle alla Delibera ANAC n. 586/2019, con la quale l'Autorità anticorruzione ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 nonché sulla base dell'esperienza operativa.

Di conseguenza, la sezione "Società trasparente" è allineata alle indicazioni riportate nella Determinazione ANAC n. 1134/2017, in particolare all'Allegato 1 della medesima.

Il suddetto Allegato, arricchito con le indicazioni operative proprie della Sogin, costituisce parte integrante del PTPC 2020-2022 (Allegato 7). Il predetto allegato è contenuto anche nelle "Linee guida per la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati in Sogin (D.Lgs. n. 33/2013)".

Premesso che, l'articolo 2 ("Finalità e ambito di applicazione"), comma 2, del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), così come modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 217 del 13 dicembre 2017, dispone:

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,

ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché' alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

e l'articolo 17 ("Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale") istituisce il Responsabile per la transizione digitale (RTD).

SO.G.I.N. S.p.A deve nominare il RTD che, ai sensi del suddetto articolo 17, è deputato alla *"transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta"* e, pertanto, tale nomina acquista rilievo anche come misura anticorruptiva legata alla trasparenza.

Nel PTPC si prevede che, entro la fine del 2020, dovrà essere predisposta una lista di processi informativi da informatizzare o già informatizzati che possono alimentare, entro il primo semestre 2021, in maniera automatica parte della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della Società. La suddetta tempistica sarà rivista all'esito della nomina del RTD.

Si segnala che, nel corso del 2019, i Responsabili della produzione dei dati (detentori dei dati) e il Responsabile della pubblicazione hanno garantito l'implementazione progressiva della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale di SO.G.I.N. S.p.A.

Obiettivo n. 16 - Pubblicazione documenti, informazioni e dati in materia trasparenza

PTPC 2020-2022

Obiettivo n. 16

Trasparenza: pubblicazione documenti, informazioni e dati

Fasi / attività

Periodicità/Tempistiche

A

- *aggiornare costantemente la sezione "Società trasparente", mediante l'implementazione di un sistema informativo, integrato con i sistemi presenti in azienda, che consenta:*
 - ✓ *la raccolta/immissione/invio dei documenti, informazioni e dati da parte dei responsabili dei dati, nonché la loro corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale internet della Società, verificandone la fattibilità con la Funzione Relazione esterne;*
 - ✓ *il controllo e il monitoraggio del processo a cura del RPCT;*
 - ✓ *modificare il sistema informativo a fronte delle indicazioni dell'ANAC e/o del Ministero dell'economia e delle finanze o di nuovi obiettivi di trasparenza fissati dalla Società; (a cura delle Funzioni interessate).*
- *implementare la procedura volta ad assicurare l'accesso civico rafforzato, come individuato e disciplinato dal nuovo art. 5, del D.Lgs. 33/2013, tenendo conto delle esclusioni e delle limitazioni riportate nell'art. 5-bis del medesimo decreto, in ragione delle attività istituzionali svolte dalla Società (a cura della Funzione "Legale, Societario e Compliance").*

Attività effettuata nel 2019.
Aggiornare costantemente secondo la tempistica riportata nel D.Lgs. 33/2013.

Attività effettuata nel 2017.

B

- pubblicare ulteriori documenti, informazioni e dati su base volontaria, nell'esercizio della propria discrezionalità, in relazione all'organizzazione e alle attività di pubblico interesse svolte dalla Società. Ulteriori dati potranno essere, altresì, individuati in recepimento di eventuali richieste o istanze degli stakeholder (a cura di varie Funzioni).)

Effettuata l'analisi non se ne è ravveduta la necessità.
L'attività sarà riproposta per il triennio 2020-2022.

C

- verificare lo svolgimento dei programmi formativi destinati al personale della Società sulla normativa di settore e sugli specifici contenuti del PTPC
- implementare i programmi formativi al personale della Società in ragione di sostanziali modifiche normative, organizzative o aggiornamenti del PTPC

Tale attività è stata ricompresa nella Fase B dell'Obiettivo n. 12.

Tale attività è stata ricompresa nella Fase A dell'Obiettivo n. 11.

D

- realizzare iniziative divulgative presso gli stakeholder in relazione a quanto intrapreso dalla Società in materia di trasparenza, per condividere i risultati delle rilevazioni qualitative e quantitative, nonché per raccogliere i loro feedback. Gli esiti di tali iniziative saranno pubblicati sia nella intranet aziendale che nel sito istituzionale internet "Società trasparente" (a cura della Funzione RES).

Effettuata l'analisi non se ne è ravveduta la necessità. L'attività sarà riproposta per il triennio 2020-2022.

E

- Individuazione di una lista di processi informativi, da informatizzare o già informatizzati, che possono alimentare in automatico la sezione "Società trasparente";
- Implementare i suddetti processi informativi.

Lista dei processi candidati all'alimentazione della sezione "Società trasparente" entro la fine del 2020.

Alimentazione della suddetta sezione entro il primo semestre 2021.

8. Violazioni ed Ufficio provvedimenti disciplinari

Il PTPC costituisce parte integrante e sostanziale del MOGC.

La violazione delle disposizioni del MOGC dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste al capitolo 2.5 del MOGC, aggiornato il 19 luglio 2017, riguardo alla Parte Generale e al Codice Etico.

Nel MOGC sono contenute le regole che devono essere rispettate da tutti i destinatari, le categorie ed i singoli atti o fatti che devono essere sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi in ragione della loro gravità, per determinare la quale si tiene conto anche delle eventuali precedenti violazioni.

Dal sistema disciplinare aziendale sono escluse le conseguenze, incluse le sanzioni, di qualsiasi genere e natura, incluse quelle eventualmente irrogate dall'ANAC nell'esercizio delle funzioni attribuitele, previste a carico delle persone fisiche destinatarie degli obblighi in materia di:

- i) inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;
- ii) accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Delle predette conseguenze e sanzioni si tiene, invece conto, nell'ambito dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente della Società: dirigenti, quadri, impiegati ed operai, nonché nei confronti del Dirigente Preposto, del RPCT e dei componenti l'OdV.

In particolare:

- il comportamento del lavoratore dipendente, commissivo o omissivo, che viola le disposizioni del MOGC e delle normative di riferimento, pur se non espressamente richiamate, costituisce un illecito disciplinare. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui ai vigenti CCNL dei dirigenti e dei dipendenti di SO.G.I.N. S.p.A., nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto applicabili;

- il comportamento del Dirigente Preposto o del RPCT, commissivo o omissivo, che viola le disposizioni del MOGC e delle normative di riferimento, pur se non espressamente richiamate, costituisce un illecito disciplinare, che può comportare, in ragione della gravità, anche la revoca dei relativi incarichi. La sanzione può essere applicata solo all'esito di un procedimento, avviato mediante invio di lettera contenente le contestazioni delle violazioni e con l'invito a fornire, entro un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, eventuali giustificazioni.
- il comportamento dei componenti dell'OdV, commissivo o omissivo, che viola le disposizioni del MOGC e delle normative di riferimento, pur se non espressamente richiamate, costituisce un illecito, che può comportare, in ragione della gravità, anche la revoca dei relativi incarichi. La sanzione può essere applicata solo all'esito di un procedimento, avviato mediante invio di lettera contenente le contestazioni delle violazioni e con l'invito a fornire, entro un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, eventuali giustificazioni.

l'Ufficio competente sul sistema disciplinare è quello indicato nel predetto capitolo 2.5 del MOGC.

Il RPCT può chiedere al suddetto Ufficio l'attivazione dei provvedimenti per le violazioni delle disposizioni del MOGC, indicando i comportamenti addebitabili e le specifiche violazioni commesse.

9. Piano di verifica

Le attività di verifica interna, dirette all'adeguamento dei processi in un'ottica di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022, verranno svolte sulla base del Piano di Audit annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione. Si informa che gli audit analizzano sempre gli aspetti anticorrittivi e di trasparenza.

Ulteriori verifiche, oltre a quelle incluse nel Piano di Audit annuale, potranno essere specificatamente richieste dal RPCT alla Funzione "Internal Audit".

La Funzione "Internal Audit" darà informativa al RPCT in merito alle risultanze di tutte le attività di verifiche o di audit (quelle di questo capitolo o quelle del Piano di audit annuale).

10. Risorse per l'attuazione del Piano

Le risorse per sviluppare il modello di prevenzione della corruzione ed attuare le misure organizzative di prevenzione definite in questo documento sono individuate da ciascuna struttura in funzione delle responsabilità e dei compiti attribuiti dalla Società (Obiettivo n. 2).

Riguardo alle risorse da assegnare al RPCT, la direttiva del MEF prevede: *“idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune”*.

Al fine di dare un adeguato supporto alle attività del RPCT, valutate anche quelle derivanti dal coordinamento tra le attività di vigilanza dell'RPCT, dell'OdV e dell'Internal Audit, è stata costituita, con disposizione organizzativa n. 351 del 19 dicembre 2016, quale articolazione della Funzione “Legale, Societario e Compliance”, l'Area “Prevenzione Corruzione e Trasparenza” per prestare il necessario supporto.

La responsabilità della predetta Area è stata assegnata a un dirigente della Società, già RPC (Responsabile della Prevenzione della Corruzione) ed RT (Responsabile della Trasparenza) della controllata NUCLECO S.p.A., in possesso di elevate specifiche competenze strategico-gestionali, dei sistemi di *governance* e di controllo interno, di progettazione e programmazione del PTPC e di elaborazione delle relative misure finalizzate all'aggiornamento degli aspetti di prevenzione della corruzione del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e delle misure di trasparenza.

Alla predetta Area sono state assegnate, anche al fine di assicurare l'azione di indirizzo nei confronti della controllata, oltre al responsabile, tre risorse con profili giuridico-economico, con adeguata esperienza aziendale, e conoscenza dei sistemi di *governance* e di controllo interno, dedicate:

- alla progettazione e programmazione del PTPC;
- all'elaborazione delle misure organizzative finalizzate all'aggiornamento degli aspetti di prevenzione della corruzione del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo;
- alle attività concernenti i presidi di verifica;
- il supporto alle attività formative della Funzione “Personale e Organizzazione”;
- alla progettazione e programmazione della sezione “Società trasparente”.

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse lavorative ed il contenimento dei costi esterni, che devono essere sostenuti solo nei casi in cui non è possibile svolgere le attività con risorse interne, nonché sulla base del consuntivo 2019 si ritiene di confermare per il triennio 2020-2022 gli importi che erano stati assegnati nel precedente PTPC al RPCT e alla sua struttura di supporto.

Descrizione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Budget del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)			
Servizi di verifica inconferibilità e incompatibilità (saranno svolti dal RPCT e dall'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza con la collaborazione delle competenti strutture aziendali)	0 €	0 €	0 €
Servizi di audit sulla conformità, l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento degli aspetti di prevenzione della corruzione e della trasparenza (saranno svolti dalla Funzione "Internal Audit" e previsti nel Piano annuale di Audit)	0 €	0 €	0 €
Servizi di audit straordinari da eseguire su richiesta del RPCT (budget da trasferire, eventualmente, alla Funzione "Internal Audit" se non si fa ricorso all'esterno)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Quote associative	500 €	500 €	500 €
Totale	40.500 €	40.500 €	40.500 €
Budget dell'Area Prevenzione corruzione e Trasparenza a supporto del RPCT			
Consistenza effettiva del personale dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza (incluso il Responsabile dell'Area di supporto)	4 addetti	4 addetti	4 addetti
Canone annuo piattaforma informatica Whistleblowing	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Canone annuo manutenzione sezione "Società trasparente" del sito web della Sogin	3.000	3.000	3.000
Formazione/Aggiornamenti (Convegni, Workshop, ecc.)	9.000	9.000	9.000
Trasferte corsi vari (formazione, convegni, ecc.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aggiornamenti (riviste, libri, ecc.)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Varie	500 €	500 €	500 €
Totale	25.500 €	25.500 €	25.500 €

Dell'importo indicato nel budget del RPCT per l'anno 2019, di complessivi 65.500 euro, è stata spesa la somma di 13.000 euro per:

- Piattaforma digitale automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing):
Start-up + Canone annuo 2019;



- Manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito internet del gruppo SOGIN: sezione "Società Trasparente" della Sogin;
- Corso Formazione: Frodi e Reati "231" - Dalla fattispecie legale al rischio in azienda;
- Trasferte aprile 2019.

Qualora la consistenza del budget dovesse essere ulteriormente rimodulata in considerazione degli equilibri economici aziendali, avuto conto del meccanismo di riconoscimento dei costi da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, le attività previste nel PTPC saranno ripianificate.



11. Allegati

- Allegato 1. Delibera ANAC n. 1134, dell'8 novembre 2017.
- Allegato 2. Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015.
- Allegato 3. Macrostruttura vigente della Sogin.
- Allegato 4. Road-map delle attività pianificate nel PTPC 2020-2022.
- Allegato 5. Documento sulla "Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001."
- Allegato 6. Struttura degli adempimenti obbligatori da pubblicare nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale web di Sogin.



Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012»*;

VISTA la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*;

CONSIDERATA, in particolare, la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis della legge 190/2012 e dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013;

CONSIDERATO che, a fronte delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (§ 3.3. *Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati*) l'Autorità si era riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali fornire agli enti pubblici economici, alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *«Codice dei contratti pubblici»* e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»* e le successive modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 «*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5- bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013*»;

VISTA la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;

VISTA la delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 «*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*»;

VISTA la delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 «*Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*»;

VISTO lo schema di Linee guida «*Aggiornamento delle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 22 marzo 2017 e posto in consultazione pubblica per il periodo 27 marzo-26 aprile 2017;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 1257 del 29 maggio 2017, reso sullo schema di Linee guida posto in consultazione;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato (punto 10) svolgere, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa, un ulteriore approfondimento sulla disciplina applicabile alle società pubbliche quotate, come definite all'art. 18 del d.lgs. 175/2016, già sottoposte a un sistema di obblighi e di sanzioni autonomo, e pertanto espungere, in attesa degli esiti dell'approfondimento, la parte dello schema di Linee guida riguardante le società quotate;

Esaminate le osservazioni pervenute nella fase della consultazione

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ



Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell' 8 novembre 2017 approva in via definitiva la delibera n. 1134 recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'ANAC, dandone avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'entrata in vigore delle Linee guida decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

Sommario

Premessa.....	6
1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO	7
1.1. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l’accesso generalizzato nel nuovo d.lgs. n. 33/2013.....	7
1.2. L’ambito soggettivo definito dal nuovo art. 2-bis, riferito tanto agli obblighi di pubblicazione quanto all’accesso generalizzato	7
1.3. Le misure di prevenzione della corruzione: il PNA come atto di indirizzo rivolto ai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013	9
2. DEFINIZIONI	11
2.1. La nozione di controllo per le società pubbliche	11
2.2. La nozione di controllo per gli altri enti di diritto privato.....	14
2.3. Società partecipate ed enti privati di cui all’art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013	16
2.3.1. Interpretazione dell’art. 2 bis, co. 3.....	16
2.3.2. Le società soltanto partecipate.....	17
2.3.3. Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato	18
2.4 Definizione di attività di pubblico interesse	18
2.5 Interpretazione del criterio della compatibilità	21
3. LA NUOVA DISCIPLINA PER CATEGORIE DI SOGGETTI	21
3.1. Le società in controllo pubblico.....	21
3.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.....	21
3.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	27
3.1.3. La trasparenza	30
3.1.4. L’accesso generalizzato	33
3.1.5. Casi specifici.....	34
3.2. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico.....	36
3.2.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.....	36



Autorità Nazionale Anticorruzione

3.2.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	36
3.2.3. La trasparenza	36
3.3. Le società a partecipazione pubblica non di controllo	37
3.3.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.....	37
3.3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	38
3.3.3. La trasparenza	38
3.3.4. L'accesso generalizzato	39
3.4. Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui all'art. 2 bis, co. 3	39
3.4.1. Le misure organizzative di prevenzione della corruzione.....	39
3.4.2. La trasparenza	40
3.4.3. Casi specifici.....	40
3.5. Gli enti pubblici economici.....	43
4. COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTROLLANTI E PARTECIPANTI.....	43
4.1. Pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle amministrazioni...	44
4.2. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure	45
5. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ANAC	46
5.1. Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni.....	47
5.2. Vigilanza nei confronti delle amministrazioni controllanti o partecipanti	47
6. DISCIPLINA TRANSITORIA	48



Autorità Nazionale Anticorruzione

Premessa

Questa Autorità ha adottato, il 17 giugno 2015, la determinazione n. 8, con la quale sono state dettate *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*.

Nelle materie oggetto della determinazione n. 8/2015 sono nel frattempo intervenute numerose e significative innovazioni normative, che ne hanno in gran parte confermato i contenuti. Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione, il nuovo impianto normativo risolve la gran parte dei dubbi interpretativi che nascevano dalla precedente disciplina, sebbene talvolta riducendone in parte il perimetro di validità.

Le modifiche apportate, di cui si darà conto nel paragrafo 2, richiedono una piena rivisitazione della determinazione n. 8/2015. Le presenti Linee guida sono quindi da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni.

Lo schema di Linee guida è stato posto in consultazione pubblica dal 27 marzo al 26 aprile 2017, con pubblicazione sul sito dell'Autorità, al fine di acquisire contributi in vista dell'approvazione definitiva. Lo schema è stato altresì trasmesso al Consiglio di Stato che, con parere n. 1257 del 29 maggio 2017, si è espresso favorevolmente, formulando alcune osservazioni, in gran parte recepite nel testo delle presenti Linee guida.



Autorità Nazionale Anticorruzione

1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Di seguito si illustrano le principali novità con riferimento alla materia dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013.

1.1. La trasparenza: gli obblighi di pubblicazione e l'accesso generalizzato nel nuovo d.lgs. n. 33/2013

La principale novità del d.lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e nell'aver considerato nell'ambito soggettivo di applicazione anche enti interamente di diritto privato purché con una significativa soglia dimensionale data dall'entità del bilancio non inferiore ai cinquecentomila euro.

1.2. L'ambito soggettivo definito dal nuovo art. 2-bis, riferito tanto agli obblighi di pubblicazione quanto all'accesso generalizzato

In tema di trasparenza, il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, disciplina l'«Ambito soggettivo di applicazione» delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.

L'art. 2-bis si compone di tre commi:

- al primo si definisce e delimita la nozione di “pubbliche amministrazioni” con rinvio all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- al secondo comma si dispone che la medesima disciplina dettata dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, *“in quanto compatibile”*, anche a:
 - a) enti pubblici economici e ordini professionali;
 - b) società in controllo pubblico come definite dal d.lgs. 175/2016. Sono escluse, invece, le società quotate come definite dal medesimo decreto.
 - c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui



Autorità Nazionale Anticorruzione

attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

- al terzo comma si dispone che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, *“in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica”*, come definite dal d.lgs. n. 175 del 2016 *“e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*.

L'art. 2-bis sostituisce il previgente art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, nel senso che fissa una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni; estende questo stesso regime, *“in quanto compatibile”*, anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse.

Ai fini delle presenti Linee guida, pertanto, risulta confermata la distinzione operata con la determinazione n. 8/2015 tra enti di diritto privato in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza tanto relativamente alla loro organizzazione quanto relativamente al complesso delle attività svolte, e altri enti di diritto privato, non in controllo pubblico, tenuti alla trasparenza solo relativamente alle attività di pubblico interesse svolte.

La trasparenza di cui le presenti Linee guida precisano l'ambito di applicazione è, si ripete, tanto quella consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, tanto quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per le amministrazioni e per i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, all'organizzazione e all'attività svolta, mentre per gli altri soggetti di diritto privato, come individuati all'art. 2-bis, co.3, del d.lgs. 33/2013, riguarda i dati e i documenti relativi alle sole attività di pubblico interesse svolte.

Le presenti Linee guida non si applicano alle società quotate, sulle quali si è ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio di Stato (punto 10) un ulteriore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Giova precisare che, a consultazione conclusa delle presenti Linee guida, è intervenuta la legge 4 agosto 2017, n. 124 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*, che all’art. 1, co. 125, 126 e 127 impone a una serie di soggetti privati la pubblicazione, a decorrere dal 2018, di alcuni dati relativi a sovvenzioni e incarichi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013. La stessa legge, all’art. 1, co. 128, emenda l’art. 26 co. 2 del d.lgs. 33/2013 disponendo obblighi di pubblicazione dei dati consolidati di gruppo nel caso in cui i beneficiari delle sovvenzioni di cui all’art. 26 citato siano *“controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero degli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche”*. In considerazione della non chiarezza del testo normativo e del fatto che è intervenuto in una fase successiva alla conclusione della consultazione delle Linee guida, l’Autorità si riserva di fornire in un successivo atto interpretativo, ove di propria competenza, chiarimenti al riguardo anche con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione.

1.3. Le misure di prevenzione della corruzione: il PNA come atto di indirizzo rivolto ai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2-bis all’art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli *“altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013”* siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare *“misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”*.

Di questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della distinzione già operata dalla determinazione n. 8/2015 dell’Autorità, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del “modello 231”, mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all’art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi. Dall’altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull’applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. La nuova normativa è chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di governo.

Al fine di precisare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipologie di soggetti considerati dall’art. 2 bis - come peraltro richiesto dal Consiglio di Stato nel parere citato (punto 6) - si può, conclusivamente ritenere che, con riferimento all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra distinguere tre tipologie di soggetti:



Autorità Nazionale Anticorruzione

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza.



Autorità Nazionale Anticorruzione

2. DEFINIZIONI

2.1. La nozione di controllo per le società pubbliche

Come sopra accennato, l'art. 2 bis, co 2, lett.b), del d.lgs n. 33/2013 rinvia, per la definizione di società a controllo pubblico, al d.lgs. n. 175 del 2016, introducendo così un elemento di discontinuità rispetto al previgente quadro normativo, unicamente regolato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione della diversa e più ampia nozione di controllo presa in considerazione.

L'art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*.

La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.”*

Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015, rappresentate da quanto disciplinato all'art. 2359, co. 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359, co. 1, punto n. 3, cod. civ.).

Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

In ragione di osservazioni pervenute sul testo in consultazione, si precisa che nel concetto di ente controllante rientrano anche gli enti pubblici economici, oltre che per ragioni sostanziali di rispetto dello scopo della norma, volto a disciplinare il regime dell'anticorruzione applicabile alle società pubbliche in generale, anche alla luce della definizione contenuta nel d.lgs. n. 175/2016, ove per “*pubblica amministrazione*” si intendono anche gli enti pubblici economici (art. 2, co. 1, lett.a) Tusp).

➤ Influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali

Diversamente dalle fattispecie di controllo interno descritte ai punti nn. 1 e 2 del co. 1 dell'art. 2359 c.c., la differente ipotesi del controllo esterno di cui al punto n. 3 trova la propria



Autorità Nazionale Anticorruzione

fonte nella sussistenza di “*particolari vincoli contrattuali*” tra la società controllante e la controllata, rimanendo del tutto indipendente dall’eventuale possesso di partecipazioni o dalla materiale disponibilità del diritto di voto nell’assemblea della controllata ad opera della controllante.

Si tratta, nella sostanza, di un’ipotesi di controllo che non ha origine e non si realizza nell’assemblea, ma semmai in un condizionamento oggettivo ed esterno dell’attività sociale, sussistente indipendentemente dalla presenza di una partecipazione al capitale e al gruppo di soci di cui gli amministratori sono espressione e influente direttamente sull’attività economica svolta¹. E infatti, mentre la controllante interna è in grado di incidere direttamente sulla volontà della controllata, esercitando i diritti che le derivano dalla veste di socio, la controllante contrattuale opera un condizionamento esterno, incidendo sull’attività della società.

Si ritiene integrata una posizione di controllo contrattuale esclusivamente là dove i vincoli negoziali siano di forza tale da generare un’influenza dominante equivalente a quella conferita dal possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Ne consegue che non ogni vincolo contrattuale da cui derivi un’influenza dominante rientra nella fattispecie del controllo esterno, risultando necessario, ai fini della sua rilevanza ex art. 2359, co.1, n. 3, c.c., valutare quali siano in concreto gli effetti da esso prodotti, il suo contenuto e il contesto in cui si manifesta.

La giurisprudenza ha, infatti, precisato che condizione affinché una società di capitali possa considerarsi controllata ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 3) c.c., è il fatto che tra le due realtà intercorrano rapporti contrattuali, la cui costituzione e il cui perdurare rappresentano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d’impresa della società controllata.

Pertanto, tale controllo non sussiste laddove la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e instaurare identici rapporti contrattuali con altre società.

Alla luce di ciò, i particolari vincoli contrattuali, idonei a configurare l’influenza dominante esterna, devono rappresentare non già la mera occasione, bensì una vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza, a loro volta, non della società in sé, bensì della sua capacità di impresa.

➤ Società in house

Il d.lgs. n. 175/2016, all’art. 2, co. 1, lett. o) definisce come «*società in house*»: “*le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui*

¹ Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12094



Autorità Nazionale Anticorruzione

all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3".

Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo: *"la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"* e di controllo analogo congiunto: *"la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (art. 2, co. 1, lett. c) e d).

A sua volta il d.lgs. 50/2016 all'art. 5, co. 5 stabilisce le condizioni perché si abbia un controllo analogo congiunto (ai fini della non applicazione del codice alle concessioni e agli appalti affidati alla società controllata). La disposizione così recita: *"Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."*

Per la precisazione degli elementi idonei a configurare il controllo analogo, si rinvia alle Linee guida n. 7 dell'ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: *«Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»*, adottate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017.

Dal quadro normativo sopra ricostruito emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Ai fini delle presenti Linee guida, per amministrazione controllante deve intendersi non solo quella titolare delle partecipazioni ma anche, quando non coincidente, l'amministrazione che comunque esercita un effettivo potere di controllo e indirizzo dell'attività sociale, ad essa attribuito per espressa previsione normativa, statutaria o di altro atto comunque idoneo a conferire tali prerogative. Pertanto, nel caso di società *in house*, deve ritenersi "controllante" anche l'amministrazione che esercita il potere di controllo analogo sulla società partecipata, potendone determinare gli obiettivi strategici e le decisioni significative, così come previsto dalla definizione contenuta nell'art. 5 del d.lgs. 50/2016.

2.2. La nozione di controllo per gli altri enti di diritto privato

Già la determinazione n. 8 del 2015 aveva provveduto a identificare gli enti di diritto privato in controllo pubblico comprendendovi gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile.

Tale scelta è confermata e ampliata dall'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 che parla di "*associazioni, fondazioni*" ed "*enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica*". Analogamente a quanto sopra indicato per le società a controllo pubblico (§2.1), vanno ricompresi negli enti di diritto privato in controllo pubblico anche quelli controllati da enti pubblici economici.

Il legislatore ha identificato tre categorie di requisiti, cumulativamente necessari per configurare il controllo pubblico anche per gli enti di diritto privato diversi dalle società.

1. Bilancio superiore a cinquecentomila euro

Con riferimento al requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, tale parametro va calcolato, tenendo anche presenti le indicazioni del Consiglio di Stato (punto 7.3.2), prendendo in considerazione tutte le poste del conto economico, sia quelle che si proiettano sullo stato patrimoniale che quelle aventi rilevanza soltanto economica. Infatti, gli enti di diritto privato, per l'esercizio delle proprie attività, possono ricevere contributi a vario titolo, anche non pubblici e che potrebbero essere qualificati come contributi in conto esercizio, con rilevanza esclusivamente economica e non patrimoniale.

Pertanto, deve ritenersi che il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro sia da considerarsi integrato laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiori a detto importo.

Ciò consente di considerare incluse nella disciplina tutte le associazioni o fondazioni o altre tipologie di enti di diritto privato diversi dalle società che, pur non disponendo di un attivo



Autorità Nazionale Anticorruzione

patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità istituzionali attraverso l'utilizzo di contributi in conto esercizio o di altre forme di proventi.

Una volta accertata la sussistenza del requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, poichè possono verificarsi oscillazioni del suddetto valore, gli enti sono comunque tenuti a garantire l'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione come indicato nelle presenti Linee guida per almeno un triennio, ferma restando la necessità che ricorrano anche gli altri requisiti previsti dalla norma. Diversamente, in alcuni casi, si potrebbe avere un'applicazione episodica della normativa priva degli effetti voluti dal legislatore per il cui dispiegarsi non è ragionevolmente utile un breve orizzonte temporale. Per l'individuazione del soggetto tenuti all'applicazione della normativa, il primo anno di riferimento da considerare per verificare l'ammontare del bilancio è quello dell'esercizio 2016, anno di entrata in vigore del d.lgs. 97/2016.

2. *Finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni*

In relazione al concetto dell'attività finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni, si ritiene che esso debba essere identificato nel rapporto tra contributi pubblici/ valore della produzione. Per contributi pubblici devono intendersi sia i trasferimenti e i contributi di natura corrente e in conto capitale, sia i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi verso le p.a. e per l'erogazione di servizi pubblici. Per valore della produzione si devono intendere i ricavi totali, al cui interno figurano anche quelli derivanti dallo svolgimento di attività commerciale (ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi). A questo scopo gli enti in questione evidenziano in un'apposita sezione della nota integrativa al bilancio l'incidenza dei trasferimenti pubblici sul valore della produzione, corredandola di un prospetto riferito all'ultimo triennio.

3. *Designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni*

Questo requisito va interpretato, come anche precisato dal Consiglio di Stato (punto 7.3.4.), nel senso che è necessario che tutti i componenti dell'organo di indirizzo o tutti i componenti dell'organo di amministrazione dell'ente siano nominati o designati da pubbliche amministrazioni. Affinché il requisito sia integrato, deve quindi ritenersi che sia sufficiente l'attribuzione alla pubblica amministrazione del potere di designazione di tutti i componenti di uno dei due organi.

La dizione letterale ("*da parte di pubbliche amministrazioni*" al plurale) fa ritenere che la fattispecie sia integrata anche nel caso in cui la designazione competa a più di un'amministrazione pubblica, potendo tale caso essere assimilabile a quello del controllo congiunto per le società.

Si ricorda che per organi di indirizzo devono intendersi, come già chiarito dall'Autorità prima nella delibera n. 144/2014 e poi nelle Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs.



Autorità Nazionale Anticorruzione

33/2013, recentemente adottate con la delibera n. 241 del 2017 «*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*»; gli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, sono titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'ente cui sono preposti, della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute è organo di indirizzo l'assemblea dei soci, cui competono le principali decisioni sulla vita dell'associazione e sul suo scioglimento.

Per organo di amministrazione deve intendersi quello deputato all'amministrazione dell'ente, competente ad adottare i principali atti di gestione. Ad esempio, nelle associazioni riconosciute l'organo di amministrazione è composto dagli amministratori; in quelle non riconosciute è costituito dai soggetti che ne hanno la presidenza o la direzione, in base agli accordi degli associati.

2.3. Società partecipate ed enti privati di cui all'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013

2.3.1. Interpretazione dell'art. 2 bis, co. 3

L'attuale riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di trasparenza, operata dall'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 introdotto dal d.lgs. 97/2016, pone, quanto alla individuazione di soggetti di diritto privato diversi dalle società cui si applicano le disposizioni sulla trasparenza, problemi interpretativi posti in evidenza dal parere del Consiglio di Stato (punto 7.3.6), che invita a risolverli in modo esplicito.

La norma fa riferimento alle società partecipate e, nel secondo periodo, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. A questi soggetti si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

In particolare, oltre alle fondazioni e alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, il legislatore menziona anche gli *“enti di diritto privato...che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Al riguardo giova tenere in debita considerazione le indicazioni del Consiglio di Stato nel citato parere, laddove, proprio con riferimento agli altri enti di diritto privato si esprime nel senso che il requisito di individuazione degli enti di diritto privato *“per la formulazione assai generica e potenzialmente comprensiva di tutti i soggetti privati che svolgano attività strumentali o sostitutive di una p.a., risulti sostanzialmente assorbito nella valutazione del requisito dello svolgimento di un’attività di pubblico interesse”*, invitando l’Autorità a esplicitare il contenuto nel testo delle Linee guida al fine di fugare incertezze applicative da parte dei destinatari.

A questo riguardo, ad avviso dell’Autorità, occorre, innanzitutto, rilevare che, mentre nel primo periodo del co. 3 il legislatore fa esplicito riferimento a società *“partecipate”*, nel secondo periodo il requisito della partecipazione di pubbliche amministrazioni in questi soggetti non viene ripetuto, anche perché in molti casi non si è in presenza di una vera e propria partecipazione (o questa è molto difficilmente accertabile).

In secondo luogo, proprio tenendo in considerazione quanto indicato dal Consiglio di Stato, ciò che assume rilevanza, ai fini della individuazione dell’ambito soggettivo, è lo svolgimento (sulla base di atti di specifico affidamento) di attività di pubblico interesse (nelle tre tipologie esemplificate) da parte di soggetti che abbiano determinate caratteristiche dimensionali (bilancio superiore a 500.000 euro) senza considerare la partecipazione di soggetti pubblici nella struttura organizzativa o nel capitale. E’, quindi, l’attività di rilievo pubblicistico svolta che attrae nell’alveo dell’applicazione della normativa sulla trasparenza soggetti anche interamente privati, purché tuttavia di dimensioni economiche significative.

Da quanto sopra, e pur consapevoli della problematicità interpretativa della norma, ne consegue che nel co. 3 si evidenziano due distinte ipotesi normative:

- a) quella di cui al primo periodo: le società solo partecipate da pubbliche amministrazioni che svolgono attività di pubblico interesse, che fanno trasparenza solo su tali attività;
- b) quella di cui al secondo periodo: soggetti privati, associazioni, fondazioni ed altri enti, ivi incluse società interamente private, aventi un bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

2.3.2. Le società soltanto partecipate

Ai fini delle presenti Linee guida, rientrano fra le società a partecipazione pubblica non di controllo quelle definite dall’art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. Tale articolo, per la individuazione delle società in partecipazione pubblica, rinvia alla definizione contenuta nel decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il d.lgs. 175/2016 all’art. 2, co.1, lett. n), definisce *“società a partecipazione pubblica”* le *“società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da*



Autorità Nazionale Anticorruzione

amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico". Devono, pertanto, considerarsi soltanto partecipate le società in cui l'amministrazione o una società in controllo pubblico detengano una partecipazione non di controllo.

Come evidenziato nella parte che precede, le società soltanto partecipate non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Per la trasparenza, invece, l'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, prevede che si applichi la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

2.3.3. Associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, rientrano fra i soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza le associazioni, le fondazioni e altri enti interamente privati - anche in forma societaria - non partecipati da pubbliche amministrazioni, che, da una parte, abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro e, dall'altra, siano affidatari di funzioni amministrative, dell'erogazione di servizi pubblici e di attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, ad esempio, nei casi di affidamento, previa gara ai sensi del codice dei contratti pubblici, di un appalto o di una concessione di servizi.

Per la verifica del ricorrere della condizione relativa al bilancio dell'ente si applicano i criteri di cui al § 2.2, punto 1. Quanto allo svolgimento di attività di pubblico interesse si applicano le indicazioni del successivo § 2.4.

Con riferimento a tali soggetti, l'Autorità è consapevole delle problematiche cui potrebbero andare incontro soggetti di tale natura nell'applicazione della disciplina pubblicistica sulla trasparenza, potendo tra loro esserci imprese private operanti sul libero mercato. Al riguardo, peraltro, si osserva che gli oneri di trasparenza sono fortemente limitati, essendo circoscritti, come si precisa nell'Allegato 1), solamente a pochi dati e documenti rilevanti per il tipo di attività di carattere pubblicistico svolta e non è, invece, prevista l'adozione del PTPC e di altre misure di prevenzione della corruzione.

2.4 Definizione di attività di pubblico interesse

Il nuovo quadro normativo, come anticipato, dà rilevanza alle attività di pubblico interesse al co. 3 dell'articolo 2-bis quale limitazione oggettiva per l'applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società partecipate e agli altri enti di diritto privato. La nozione è rilevante anche laddove soggetti in controllo pubblico svolgano solo parzialmente attività di pubblico interesse.

È, quindi, di fondamentale rilievo precisare, ai fini delle presenti Linee guida, il contenuto della nozione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il contenuto della nozione

Sotto il profilo oggettivo, il contenuto delle attività di pubblico interesse deve essere individuato sulla base della esemplificazione prevista nella parte seconda dell'art. 2-bis, co. 3. Sono, pertanto, attività di pubblico interesse:

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. A mero titolo esemplificativo si possono indicare: le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni, in proprio ovvero in nome e per conto dell'amministrazione affidante; le espropriazioni per pubblica utilità affidate;
- b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.
- c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sempre a titolo esemplificativo si possono indicare: i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante. Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche



Autorità Nazionale Anticorruzione

amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art. 4 del d.lgs. 175/2016².

Modalità di individuazione

Come orientamento di carattere generale, è onere dei singoli enti di diritto privato, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sull'attività di pubblico interesse affidata, indicare chiaramente all'interno del PTPC, ovvero all'interno dello strumento adottato per l'introduzione di misure integrative del "modello 231", quali attività rientrano fra quelle di cui al co. 3 e quelle che, invece non vi rientrano.

Dal canto loro, le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti, sono chiamate a un'attenta verifica circa l'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

È importante che siano le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti a sovrintendere a tale delimitazione, che può essere effettuata con l'impiego di vari strumenti, quali, ad esempio: la promozione di apposite modifiche degli statuti degli enti; l'adozione di atti di indirizzo rivolti dalle amministrazioni agli enti (ai loro amministratori); la promozione di deliberazioni a carattere organizzativo generale, adottate dagli organi di direzione degli stessi enti; atti con i quali si provvede al concreto affidamento di attività di pubblico interesse (contratto con il quale si affida un'attività di pubblico servizio o un'attività strumentale); contratti di servizio, stipulati tra amministrazione affidante ed ente affidatario.

² Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 175/2016: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016."



Autorità Nazionale Anticorruzione

2.5 Interpretazione del criterio della compatibilità

Il citato art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 estende il regime di trasparenza (che poi si applica anche ai fini delle misure di prevenzione della corruzione) ad altri soggetti, pubblici e privati *“in quanto compatibile”*.

La disposizione impone, quindi, un vaglio di compatibilità delle disposizioni contenute nel decreto in relazione alla tipologia degli enti, tenendo nella dovuta considerazione i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura.

Ad avviso dell’Autorità, tale compatibilità non deve, quindi, essere esaminata caso per caso ma va valutata in relazione alle diverse categorie, anche alla luce del potere di precisazione degli obblighi di pubblicazione attribuito all’Autorità, ai sensi del d.lgs. 33/2013, art. 3, co. 1-ter.

In particolare, con riferimento alle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni e agli enti di diritto privato di cui al co. 3, secondo periodo dell’art. 2-bis, si ritiene che la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell’ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

Sulla base di queste premesse, il vaglio relativo alla compatibilità del regime delle pubbliche amministrazioni con le attività svolte dagli enti di diritto privato e dagli enti pubblici economici è compiuto dalle presenti Linee guida, in gran parte rinviando all’Allegato 1) (che ne costituisce parte integrante), sia con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione sia con riferimento agli obblighi di trasparenza. Resta fermo che ulteriori aggiornamenti e indicazioni operative potranno essere forniti in sede di vigilanza e sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che emergeranno dalla prassi applicativa.

Per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera ANAC n. 1310/2016.

3. LA NUOVA DISCIPLINA PER CATEGORIE DI SOGGETTI

3.1. Le società in controllo pubblico

3.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare,



Autorità Nazionale Anticorruzione

quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure esse siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231", ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001. Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il "modello 231" e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Le società, che abbiano o meno adottato il "modello 231", definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

➤ Programmazione delle misure e soggetti coinvolti

Le misure volte alla prevenzione della corruzione *ex lege* n.190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni espresse nel paragrafo 5 del PNA 2016, si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n.



Autorità Nazionale Anticorruzione

190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012).

➤ Pubblicità delle misure

Una volta adottate le misure, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità.

➤ I contenuti minimi delle misure

- *Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle generali, per le quali si rinvia al PNA 2015, delibera n. 12 del 28 ottobre 2015, § 6.3, lett b), tra cui quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono le aree specifiche individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle Linee guida UNI ISO 37001:2016.

- *Sistema di controlli*

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal "modello 231", ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della



Autorità Nazionale Anticorruzione

corruzione e della trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

- Codice di comportamento

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «*Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società,



Autorità Nazionale Anticorruzione

un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

- *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i comma 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «*Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.*

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellì per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- Formazione

Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al "modello 231".

- Tutela del dipendente che segnala illeciti

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'*iter*, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

- Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. Si rinvia al riguardo, per i profili di carattere generale, a quanto previsto per la misura della rotazione nel PNA 2016, adottato con delibera ANAC 831/2016, § 7.2.

- Monitoraggio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto da ANAC.

3.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Anche per le società deve ritenersi operante la scelta del legislatore (comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT.

In coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2017 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*, solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT. In questi casi, però, è necessario che le società chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato dall'organo di indirizzo della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'ANAC con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi *on line*.

Gli atti di revoca dell'incarico del RPCT sono motivati e comunicati all'ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. Analoghi poteri sono stati attribuiti all'Autorità nel caso di segnalazione di



Autorità Nazionale Anticorruzione

misure discriminatorie nei confronti del RPCT a seguito della modifica dell'art. 1, co. 7 della l. 190 del 2012 operata dall'art. 41, co. 1, lett. f), d.lgs. 97/2016.

L'Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata predisposta un'unica programmazione delle misure *ex lege* n. 190/2012 da parte del RPCT della capogruppo (§ 3.1.5), le società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPCT della capogruppo.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di società, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPCT sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l'eventuale azione *ex art.* 2392 del codice civile per i danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti promuovono l'inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 o il PTPC.

➤ Il RPCT e l'Organismo di vigilanza

Il nuovo co. 8-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, nelle pubbliche amministrazioni, attribuisce agli OIV la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

Quanto ai rapporti tra RPCT e Organismo di vigilanza, si ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale. Al fine di limitare l'impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto nella determinazione n. 8/2015, l'indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato



Autorità Nazionale Anticorruzione

nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno degli OdV fino alla scadenza del mandato.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

3.1.3. La trasparenza

Le misure di trasparenza confluiscono in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del "modello 231", ovvero dell'unico documento contenente insieme misure integrative e misure del "modello 231".

In questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. "ulteriori" individuati dalla medesima società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali (art. 1, co. 9, lett. f) l. 190/2012 e art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa. In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che anche per le società a controllo pubblico il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

Come per le pubbliche amministrazioni (cfr. delibera ANAC n. 1310/2016), anche per le società controllate questa sezione costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

La sezione trasparenza è quella in cui vanno definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle richieste di accesso (al riguardo si rinvia alla delibera n. 1309/2016).

Al riguardo occorre precisare che la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, costituisce obiettivo



Autorità Nazionale Anticorruzione

strategico da tradurre nell'assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali che, ad avviso dell'Autorità, devono essere declinati all'interno dei documenti adottati dalle società.

Nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

➤ Obblighi di pubblicazione

Le società in controllo pubblico pubblicano, secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il d.lgs. 175/2016 «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» oltre a prevedere all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano: i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale; iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. I commi 3 e 7 dell'art. 19 dispongono, in caso di violazione degli obblighi elencati, l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2 del d.lgs. 33/2013 espressamente richiamate. Esse consistono, si ricorda, nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); nell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili (art. 46).

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis «*Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate*» con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione di dette informazioni, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, nei confronti del soggetto responsabile della pubblicazione e del soggetto che ha effettuato il pagamento è irrogata una sanzione pari alla somma corrisposta.

Poiché le società sono tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione, si ricorda che:

- a) l'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPC e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014;
- b) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi del d.lgs. n.33/2013, come identificati nelle presenti Linee guida, costituisce nelle pubbliche amministrazioni responsabilità disciplinare o dirigenziale. Nelle società tale responsabilità dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno, sulla cui adozione vigileranno le amministrazioni controllanti;
- c) la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia ai contenuti del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97» adottato dall'Autorità in data 16.11.2016.

➤ Applicazione dell'art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico

Le disposizioni contenute nell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 si ritiene non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art. 14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad f). La disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società/ente cui sono preposti e della quale definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Nelle società, ad esempio, l'organo di indirizzo è individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito, le misure di trasparenza in argomento non sono applicabili. Nell'ipotesi di gratuità si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Con riguardo ai dirigenti, tenuti ad osservare le misure di trasparenza previste all'art. 14 a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, una valutazione della compatibilità non può prescindere dalla considerazione dei diversi poteri ad essi conferiti.

I direttori generali, espressamente richiamati anche nell'art. 12 della l. 441/1982 cui l'art. 14 rinvia, sono dotati di poteri decisionali e di adozione di atti di gestione, diversamente dalla dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati invece agli organi di indirizzo o alla direzione generale. Da ciò, si ritiene, debba derivare un diverso regime di trasparenza per i direttori generali rispetto ai dirigenti "ordinari". Ai primi risultano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f), mentre ai dirigenti sono applicabili le sole misure indicate al co. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).

Per i compensi dei dirigenti, l'Autorità ritiene di ribadire quanto già previsto nella determinazione n. 8/2015, ovvero che per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. In quest'ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

➤ Sito web – sezione società trasparente

Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione "Società trasparente" e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

3.1.4. L'accesso generalizzato

In base all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano *«la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti»*. Come si evince da tale disposizione, quindi, le



Autorità Nazionale Anticorruzione

società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione *on line* all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli *“interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali”*.

3.1.5. Casi specifici

➤ Società indirettamente controllate

In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio “modello 231”. In tal caso, il RPCT della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del RPCT della capogruppo.

➤ Le società in liquidazione

Le società pubbliche sono soggette alla disciplina sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quella in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come precisato nel d.lgs. n. 175/2016, art. 14.

La questione relativa alla “fallibilità” delle società pubbliche è stata dunque risolta, prendendo atto di un indirizzo maturato nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale, nel senso di attribuire rilevanza alla natura di soggetto privato delle stesse, che non viene meno solo per il fatto che le pubbliche amministrazioni ne posseggano il capitale in tutto o in parte. Una volta che il legislatore ha permesso di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, da ciò consegue l'assunzione dei rischi connessi all'insolvenza, pena la violazione dei



Autorità Nazionale Anticorruzione

principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza³.

La liquidazione di una società (per azioni, in accomandita semplice o a responsabilità limitata) può inoltre verificarsi, ai sensi degli artt. 2484 e ss. del codice civile, qualora ricorra una delle cause di scioglimento previste dall'atto costitutivo o dallo statuto della società. Tra le cause principali stabilite dal codice sono da menzionare: il decorso del termine; il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al disotto del minimo legale; per deliberazione dell'assemblea.

Lo scioglimento della società può inoltre essere disposta da una legge speciale. In tal caso, è la legge stessa a dettare come debba svolgersi la procedura per lo scioglimento della società pubblica.

Occorre considerare che le procedure liquidatorie non determinano un'immediata estinzione della società (che avviene esclusivamente con la cancellazione dal registro delle imprese), la quale opera con altre finalità che sono quelle di provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Nella fase di liquidazione le società controllate possono continuare, pertanto, a espletare attività, con utilizzo di risorse pubbliche spesso assai ingenti – tenuto conto anche dei trasferimenti straordinari ammessi in favore delle società partecipate, in caso di perdite di esercizio, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016 - in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale.

Permane altresì per le società pubbliche in liquidazione la responsabilità configurabile ai sensi del d.lgs. 231/2001, come sancito dalla giurisprudenza: il trasferimento di risorse pubbliche e la titolarità di poteri coattivi di imposizione e riscossione non esonerano, infatti, la società pubblica dall'applicazione della responsabilità amministrativa da reato per illeciti compiuti da suoi amministratori e dirigenti⁴.

Considerato che la fase di liquidazione può durare per un lungo periodo, si ritiene che le società controllate in liquidazione debbano continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, come specificato nelle presenti Linee guida.

³ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, sul fallimento delle società *in house*.

⁴ Cass. penale., 10 gennaio 2011, n. 234 relativa ad una società siciliana attiva nello smaltimento dei rifiuti; Cass. Sez. V, 26 settembre 2012, n. 44824, sulla responsabilità della società fallita.



Autorità Nazionale Anticorruzione

I responsabili della liquidazione sono pertanto tenuti a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a predisporre misure di prevenzione della corruzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, e a garantire la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte. Qualora la società sia priva di personale, stante l’impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall’amministrazione controllante.

Vista la particolare situazione giuridico-economica in cui versano tali soggetti particolare attenzione va prestata, ad esempio, alla mappatura e alla descrizione dei processi riguardanti l’impiego delle risorse, i pagamenti, l’affidamento di contratti di appalto, il personale, oltre a quelli relativi alla procedura liquidatoria (con riferimento alle operazioni di consegna all’ufficio liquidatore da parte dei liquidatori, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto di gestione operazioni liquidatorie in consegna del patrimonio; alla liquidazione e alla formazione del bilancio finale di liquidazione) e, se esistente, al contenzioso.

3.2. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico

3.2.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione. Per quanto attiene alle iniziative da porre in essere, valgono le indicazioni formulate in relazione alle società a controllo pubblico (cfr. § 3.1.1).

3.2.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, valgono le stesse indicazioni fornite con riguardo alle società a controllo pubblico (cfr. § 3.1.2).

Anche per questi enti, le amministrazioni controllanti inseriscono all’interno dei propri piani di prevenzione della corruzione le misure, anche organizzative, utili ai fini della vigilanza sull’effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico del RPCT e sull’adozione di misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi.

3.2.3. La trasparenza

L’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che gli enti siano soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti per la pubblica amministrazione, in quanto compatibili.

Così come per le società a controllo pubblico, la trasparenza, quanto agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, deve essere assicurata sia sull’attività, sia sull’organizzazione. A differenza di quanto previsto dal precedente art. 11, co. 2, del d.lgs. 33/2013, oggi abrogato, la trasparenza cui sono tenuti gli enti privati in controllo pubblico non è più limitata all’attività di pubblico interesse. Tale scelta è da ricondurre, plausibilmente, proprio



Autorità Nazionale Anticorruzione

alla penetrante incisività dell'influenza esercitata dalle amministrazioni su tutte le scelte dell'ente, influenza determinata dal finanziamento maggioritario dell'attività e dalla nomina dei componenti degli organi di indirizzo o di amministrazione.

Ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società adottano, pertanto, in un'apposita sezione del documento integrativo del "modello 231" o, in sua assenza, del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione, le misure di trasparenza, attribuiscono al Responsabile della prevenzione della corruzione anche le funzioni di Responsabile della trasparenza, assicurano l'esercizio dell'accesso civico e generalizzato e istituiscono nel proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Poiché la disciplina è la stessa applicabile alle società a controllo pubblico, si rinvia complessivamente a quanto precisato per dette società.

Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora gli enti di diritto privato in controllo pubblico non dispongano di un sito web in cui inserire la sezione «Amministrazione trasparente», sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui gli enti possano pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

3.3. Le società a partecipazione pubblica non di controllo

3.3.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Pur non essendo queste società comprese nel novero dei soggetti cui la disciplina in tema di prevenzione della corruzione si applica direttamente, si ritiene che, anche per fenomeni corruttivi e di *malagestio* che si sono verificati, siano le pubbliche amministrazioni partecipanti a dover promuovere l'adozione del "modello 231". Anche in questo caso, è opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti (cfr. § 3.1.1.) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le società in questione, ove rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, sono inoltre tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli artt. 9 e 10.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Qualora le società non abbiano adottato un “modello 231”, resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

3.3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Le società a partecipazione pubblica non di controllo non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, potendo comunque individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida.

In particolare, sotto il profilo organizzativo, è opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi è affidato preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e di valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

In ogni caso, le amministrazioni che affidano alle predette società lo svolgimento di attività di pubblico interesse, come l'esercizio di funzioni amministrative, servizi pubblici o attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione stessa, sono tenute a promuovere, per le attività ad esse demandate, la stipulazione di protocolli di legalità contenenti misure di prevenzione della corruzione necessarie ad assicurare la correttezza dell'attività svolta.

3.3.3. La trasparenza

In virtù dell'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le medesime disposizioni previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, limitatamente *«all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»*.

Come si vede, anche per le società soltanto partecipate opera la condizione di compatibilità prevista per le società a controllo pubblico, alla cui trattazione si rinvia (v. § 2.5) .

Riguardo alla definizione di *“attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*, si rinvia al paragrafo 2.4.

➤ Obblighi di pubblicazione

In relazione alle attività di pubblico interesse svolte, le società soltanto partecipate sono tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico “semplice”, anche



Autorità Nazionale Anticorruzione

se non adottano un documento contenente le misure di integrazione del “modello 231” con le misure di prevenzione della corruzione. Pertanto è opportuno che anch’esse procedano a disciplinare compiutamente, nell’ambito della propria organizzazione, le modalità per assicurare la correttezza e la tempestività dei flussi informativi e l’accesso civico ai dati, pubblicando sul proprio sito istituzionale i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti, in quanto si tratta di attività imposte dalla legge.

3.3.4. L’accesso generalizzato

Il diritto di accesso generalizzato si esercita nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti che non siano già pubblicati sul sito della società in virtù delle disposizioni di cui ai punti precedenti.

È escluso sia per i dati e i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte sia per quelli inerenti all’organizzazione.

Ne discende, poi, che le società solo partecipate dovranno predisporre adeguate soluzioni organizzative per ricevere e rispondere alle richieste di accesso generalizzato.

Resta ferma la possibilità da parte delle società di prevedere livelli di trasparenza maggiori, auspicabili anche per garantire il massimo livello di *accountability* della *governance* in presenza della partecipazione pubblica, anche se non maggioritaria, al capitale sociale.

3.4. Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati di cui all’art. 2 bis, co. 3

3.4.1. Le misure organizzative di prevenzione della corruzione

In considerazione delle finalità istituzionali perseguite da questi enti e della possibile sussistenza di fenomeni corruttivi che li riguardano, non viene meno l’interesse generale alla prevenzione della corruzione. Poiché, però, l’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 non fa riferimento a tali enti, ne consegue che essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla medesima legge, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, come per le società soltanto partecipate, anche per gli altri enti di diritto privato di cui al co. 3, dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, si ritiene sia compito delle amministrazioni che ad essi affidano lo svolgimento di attività di interesse pubblico, ovvero che vigilano sul relativo svolgimento, promuovere l’adozione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 e delle ulteriori misure per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 in relazione a tutte le attività svolte.

Con specifico riguardo alle attività di pubblico interesse, si conferma l’orientamento già espresso da questa Autorità nella determinazione n. 8/2015 in merito alla stipula dei protocolli di legalità. Si ritiene, infatti, che sia compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti



Autorità Nazionale Anticorruzione

promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione all'attività di pubblico interesse svolta e ulteriormente calibrati e specificati anche in base alla eventuale tipologia di poteri (di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività) che l'amministrazione esercita.

3.4.2. La trasparenza

Per l'attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza, il d.lgs. 33/2013 prevede l'applicazione della medesima disciplina dettata per le società soltanto partecipate.

Tuttavia, al fine di semplificare per tali soggetti interamente privati l'applicazione di una normativa di tipo pubblicistico, e di evitare limitazioni all'attività concorrenziale, l'Autorità, in applicazione del potere ad essa conferito dall'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, con le presenti Linee guida ha individuato, nell'Allegato 1), più precisi e delimitati obblighi di trasparenza e ha previsto, nelle disposizioni transitorie, un termine più lungo per l'adeguamento.

3.4.3. Casi specifici

Di seguito, si forniscono alcuni chiarimenti con riferimento ad alcune categorie di soggetti.

➤ Fondazioni bancarie

Alla luce dei criteri dettati dalle modifiche normative introdotte con il d.lgs. 97/2016, si ritiene che le fondazioni bancarie debbano considerarsi escluse dal novero degli enti di cui al co. 3 dell'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, in quanto la loro attività non appare riconducibile alla definizione di attività di pubblico interesse ivi contenuta. Infatti, ad avviso dell'Autorità e conformemente a quanto finora statuito dalla giurisprudenza maturata sul tema⁵, occorre distinguere le attività "di pubblico interesse" da quelle "di utilità sociale". Soltanto le prime sono assoggettate alle norme sulla trasparenza (e sulla prevenzione della corruzione). Infatti, l'attività di pubblico interesse deve sempre essere collegata all'espletamento di funzioni pubbliche. L'attività di utilità sociale rientra, invece, tra le attività svolte in piena autonomia privata da soggetti privati. Si tratta di un'attività che viene riconosciuta e valorizzata da pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, ma che resta distinta da quelle di esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche. La natura pubblica degli interessi non può essere riferita genericamente a tutte le attività che assumano un rilievo sociale di interesse generale in base all'orientamento di scelte rimesse alla discrezionalità privata, come avviene nel caso delle scelte operate dalle fondazioni bancarie.

Ciò non esclude, tuttavia, che le fondazioni bancarie possano decidere autonomamente di contribuire all'attuazione della disciplina della trasparenza e della prevenzione della corruzione,

⁵ Cons. St. sez.VI, 3 marzo 2010, n. 1255.



Autorità Nazionale Anticorruzione

pubblicando i dati più rilevanti relativamente alle attività svolte. In particolare, nell'ambito dell'Accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di fondazioni e casse di risparmio S.p.a, siglato il 22 aprile 2015, è previsto, all'art. 11, che queste ultime pubblichino i dati sulla propria attività e, tra gli altri, quelli relativi alle procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte nonché gli esiti delle stesse. L'Autorità auspica che ulteriori dati, documenti e informazioni siano individuati, nel quadro del richiamato Accordo o in sede di autonoma decisione delle singole fondazioni, come oggetto di pubblicazione a fini di trasparenza. L'Autorità auspica, poi, che le fondazioni adottino misure di prevenzione della corruzione, secondo il "modello 231", soprattutto per le attività di utilità sociale di maggiore rilevanza.

➤ Casse di previdenza dei liberi professionisti

Discorso diverso va fatto per le casse di previdenza per i liberi professionisti. Prescindendo dalle valutazioni in ordine alla natura giuridica, pubblicistica o privatistica di tali enti, non ci sono dubbi sull'interesse pubblico che ne sottende l'attività, come chiarito anche dalla giurisprudenza maturata a seguito del d.lgs. 509/1994⁶. La privatizzazione degli enti previdenziali, infatti, ha rappresentato una innovazione di carattere soltanto organizzativo, fermo restando l'interesse pubblico dell'attività di previdenza ed assistenza da essi svolta. Che si tratti di attività di pubblico interesse è inoltre dimostrato dalla configurazione di poteri di vigilanza ministeriali e di controllo della Corte dei Conti.

Alle casse di previdenza si applica, pertanto, il regime degli enti di diritto privato di cui al co. 3, secondo periodo, dell'art.2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

➤ Ex IPAB

Con riguardo alle aziende per i servizi alla persona (ASP), derivanti dalla trasformazione degli ex Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, occorre distinguere quelle che hanno mantenuto la personalità di diritto pubblico, per le quali non vi è dubbio che si applichi la disciplina in tema di trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni, da quelle che invece abbiano deliberato la propria trasformazione in enti privati. Per queste ultime, ferma restando la necessaria verifica sulla sussistenza del requisito del bilancio superiore a cinquecentomila euro, occorre stabilire se esercitino attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea. Al riguardo, se per le attività svolte in regime privatistico non può ritenersi sussistente l'interesse pubblico, dal momento che esse rispondono ad interessi rimessi all'autonomia imprenditoriale dei soggetti che la esercitano (sono attività "di utilità sociale"), da

⁶ Cons. di Stato, sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014; Corte Cost. 11 gennaio 2017, n.7.



Autorità Nazionale Anticorruzione

queste occorre distinguere l'attività sanitaria svolta in regime di autorizzazione o di accreditamento.

L'attività svolta in regime di autorizzazione, pur presa in considerazione in sede di programmazione sanitaria di livello regionale, è attività solo "regolata" e quindi esclusa dalla disciplina sulla trasparenza (v. §2.4).

L'attività svolta in regime di accreditamento, invece, è direttamente affidata a soggetti diversi da quelli pubblici, anche interamente privati, che la svolgono nel quadro della programmazione sanitaria regionale. Tali attività, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, sono da considerarsi oggetto di trasparenza.

➤ Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»* per promuovere lo sviluppo della formazione professionale, sono soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, ovvero soggetti dotati di personalità giuridica concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È indubbio quindi che detti Fondi abbiano natura giuridica di enti di diritto privato e svolgano funzioni che rientrano nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri. Come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n. 4304, del 15 settembre 2015, si configura nel caso dei Fondi *«un'ipotesi di delegazione di funzioni pubbliche nell'ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma Cost.»*.

Alla luce dei criteri dettati dalle modifiche normative introdotte col d.lgs. 97/2016, considerata la natura giuridica e le funzioni svolte, si ritiene che i Fondi debbano essere ricompresi tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto, sussistendo per questi enti il requisito dell'esercizio di funzioni amministrative, stante la verifica del requisito del bilancio superiore ai cinquecentomila euro che ciascun Fondo è tenuto a svolgere e a precisare sul proprio sito web, essi sono tenuti ad applicare il regime della trasparenza e ad adottare le misure di prevenzione della corruzione previste per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, co. 3, secondo le indicazioni contenute nel § 3.4 delle presenti Linee guida, cui si rinvia.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Si evidenzia, inoltre, che i Fondi sono tenuti, ai sensi della normativa speciale che li riguarda, ad adottare «*criteri di gestione improntati al principio di trasparenza*» (art. 118, co. 2, l. 388/2000). Si tratta, quindi, di declinare detti criteri in misure di trasparenza effettive, specie con riguardo alla concessione di finanziamenti.

3.5. Gli enti pubblici economici

Confermando l'impostazione della determinazione n. 8 del 2015, il d.lgs. n. 97 del 2016 ha incluso gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, *"in quanto compatibile"* (nuovo art. 2-bis, co. 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2103).

Considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a:

1. adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dal co. 2-bis dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012;
2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;
3. adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente";
4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte.

4. COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTROLLANTI E PARTECIPANTI

Fermo restando che le presenti Linee guida disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati, partecipati o privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse, va chiarito in questa sede quali sono i compiti che spettano alle amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti.

Di seguito vengono riassunti in forma sintetica i diversi compiti affidati alle amministrazioni che controllano società o enti di diritto privato o che si limitano ad una partecipazione non di controllo o che vigilano sulle attività di pubblico interesse affidate, in più parti richiamati nelle presenti Linee guida.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Si tratta di tre ordini di compiti.

4.1. Pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle amministrazioni

In tema di trasparenza, le amministrazioni controllanti pubblicano i dati di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013, rinviando al sito delle società o degli enti controllati per le ulteriori informazioni che questi sono direttamente tenuti a pubblicare.

Si raccomanda alle amministrazioni controllanti o partecipanti di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, pubblicando sul proprio sito istituzionale la lista degli enti cui partecipano o che controllano *“con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate”*.

Tale articolo disciplina gli obblighi di pubblicazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni con riferimento a *“gli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”*. Come si evince già dalla rubrica dell'articolo, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati previsti dall'art. 22 con riferimento:

- a tutti gli enti pubblici comunque istituiti, vigilati o finanziati per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori;
- a tutte le società, controllate o anche soltanto partecipate;
- a tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico oppure, anche se non in controllo, comunque costituiti o vigilati, nei quali siano riconosciuti alle medesime p.a. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Si precisa che tra le società controllate vanno indicate anche quelle sulle quali l'amministrazione esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 3, del codice civile, stante il recepimento di tale definizione all'interno del nuovo art. 2 bis del d.lgs. 33/2013 (cfr. § 2.1).

All'interno dei gruppi societari l'individuazione del tipo di società, se in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, deve essere fatta con riguardo a ogni singola società del gruppo, indipendentemente dalla natura della capogruppo.

L'individuazione puntuale da parte delle amministrazioni delle società in questione, oltre che corrispondere a un obbligo di legge, è necessaria per consentire all'ANAC di esercitare i propri poteri di vigilanza.

Come si vede, l'elenco dei soggetti presi in considerazione dall'art. 22 è più esteso di quello preso in considerazione dall'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, che identifica l'elenco dei soggetti direttamente tenuti ad applicare, seppure con diversa intensità, le norme in tema di trasparenza.



Autorità Nazionale Anticorruzione

La ragione risiede nel fatto che gli obblighi di pubblicazione che ricadono sulle amministrazioni controllanti e partecipanti obbediscono a una logica di trasparenza parzialmente diversa dagli obblighi direttamente ricadenti sui soggetti privati, di cui si occupano le presenti Linee guida. Nel primo caso si tratta di definire obblighi di pubblicazione volti a dare una conoscenza completa dell'intero sistema di partecipazione di una determinata amministrazione: si tratta di obblighi ricadenti sulle amministrazioni che si avvalgono della collaborazione degli enti privati da loro partecipati. Nel secondo, si tratta di definire obblighi, ricadenti sugli enti privati connessi al diritto del cittadino di conoscere la situazione di ogni singolo soggetto privato graduandoli in rapporto all'intensità della partecipazione pubblica o in relazione all'attività di pubblico interesse svolta.

A dimostrazione di ciò nell'art. 22 si riscontrano alcune definizioni non corrispondenti a quelle adottate in altra parte del d.lgs. n. 33/2013. Si veda la definizione di *“enti di diritto privato, comunque denominati”*, di cui alla lettera c) del comma 1, che non corrisponde pienamente a quella qui ricostruita. Si veda la previsione del comma 2, che sembra restringere gli obblighi di trasparenza al solo *“trattamento economico complessivo”* spettante ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e *“ai dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”*. Occorre mantenere distinte le due serie di obblighi: quelli generali del d.lgs. n. 33/2013 e quelli specifici ricadenti sulle amministrazioni ai sensi dell'art. 22.

Da quanto precede si comprende la grande rilevanza della ricognizione che le amministrazioni devono fare al fine di adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, co. 1: la corretta redazione degli elenchi degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate, degli enti di diritto privato controllati e partecipati è un passo decisivo per rendere trasparente il sistema delle partecipate pubbliche e per svolgere adeguatamente i compiti attribuiti alle amministrazioni controllanti o partecipanti.

4.2. Vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure

In materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano misure integrative del “modello 231”, modello che, nel sistema della prevenzione di tipo privatistico, non è reso obbligatorio dalla legge. In questi casi, mentre con le presenti Linee guida si è sottolineata la notevole importanza di tale adozione, al fine di giungere ad un complesso coordinato di misure, compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro). Tale



Autorità Nazionale Anticorruzione

attività deve essere prevista e articolata, con azioni concrete e verificabili, nel PTPC dell'amministrazione controllante o partecipante.

Nelle società *in house* i sopra elencati poteri di vigilanza competono alle amministrazioni titolari dei poteri di controllo analogo.

Si precisa che le amministrazioni titolari del potere di controllo analogo sono inoltre tenute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, a pubblicare i dati di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013, includendo le società *in house* tra quelle controllate ai sensi del co. 1, lettera c), dello stesso articolo.

Analoghi obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 22 sono previsti anche per le amministrazioni titolari di quote di partecipazione anche minoritaria.

Nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, spetta a queste ultime, anche facendo ricorso ai patti parasociali, stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza sull'adozione delle misure e sulla nomina del RPCT.

Con riferimento, invece, alle società partecipate e agli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni partecipanti, pur prive di strumenti di diretta influenza sui comportamenti di dette società ed enti, è auspicabile promuovano, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di legalità, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione del "modello 231", ove mancante.

Si ribadisce, poi, il rilievo centrale che la legge e le presenti Linee guida attribuiscono alla delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati o da parte di enti totalmente privati. Una sollecita opera di delimitazione delle attività di pubblico interesse contribuirà alla migliore attuazione della legge, tenendo adeguatamente conto della natura degli enti e della loro, prevalente, attività non di pubblico interesse.

5. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ANAC

La legge conferisce all'ANAC poteri di vigilanza, in qualche caso accompagnati da sanzioni, in materia sia di prevenzione della corruzione sia di trasparenza. Dalla ricostruzione effettuata nei paragrafi precedenti, tale attività di vigilanza deve esser svolta, in primo luogo, direttamente nei confronti delle società e degli enti di diritto privato tenuti ai diversi adempimenti; in secondo luogo, nei confronti delle amministrazioni controllanti, partecipanti o che vigilano sullo svolgimento di attività di pubblico interesse cui sono riconosciuti i diversi compiti indicati al paragrafo precedente.



Autorità Nazionale Anticorruzione

5.1. Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni

In materia di prevenzione della corruzione, la vigilanza si esercita sulla effettiva adozione del documento contenente le misure integrative del “modello 231” in tutti i casi in cui nelle presenti Linee guida tale adozione è ritenuta obbligatoria (in particolare nelle società e negli altri enti in controllo pubblico) e sulla loro effettiva attuazione. La mancata adozione del documento equivale a mancata adozione del PTPC ed è sanzionabile in applicazione dell’art. 19, co. 5 del d.l. n. 90 del 2014.

La vigilanza si esercita altresì sulla effettiva nomina di un RPCT e sulle garanzie della sua posizione di indipendenza nel quadro dell’organizzazione delle società e degli enti.

In materia di trasparenza la vigilanza si esercita, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33 del 2013, sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione, così come graduati nelle presenti Linee guida e nel relativo Allegato 1). La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni obbligatori costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 45, co. 4. L’illecito disciplinare è perseguibile anche nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati. Al fine dell’esercizio dell’azione disciplinare l’ANAC ha il potere di segnalare l’illecito all’ente interessato. In mancanza di un ufficio disciplinare istituito ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la segnalazione viene effettuata al RPCT, ove esistente, e agli organi di indirizzo dell’ente.

La mancata comunicazione al proprio ente dei dati di cui all’art. 47 del d.lgs. n.33 del 2013 comporta l’irrogazione di una sanzione da parte dell’ANAC.

5.2. Vigilanza nei confronti delle amministrazioni controllanti o partecipanti

L’Autorità vigila sul recepimento delle presenti Linee guida da parte delle amministrazioni, in particolare sull’effettivo svolgimento da parte delle amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti dei compiti di cui al § 4.

In particolare, l’ANAC vigila sull’effettiva pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione di tali dati comporta l’applicazione dei poteri di segnalazione di cui all’art. 45 dello stesso decreto.

L’ANAC vigila, in sede di monitoraggio del PTPC delle amministrazioni, sull’esistenza di misure volte alla promozione dell’adozione del “modello 231” (negli enti a controllo pubblico) e sulla promozione dell’adozione di misure di prevenzione (negli enti e nelle società di cui all’art. 2 bis, co. 3).

L’ANAC vigila sull’effettiva delimitazione delle attività di pubblico interesse, promossa dalle amministrazioni partecipanti. Poiché queste attività di promozione devono essere



Autorità Nazionale Anticorruzione

programmate nel PTPC dell'amministrazione partecipante, la mancanza di tale previsione sarà considerata in sede di valutazione della qualità dei piani adottati dalle amministrazioni.

L'ANAC vigila sul rispetto, nel conferimento di incarichi amministrativi nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato controllati o partecipati, delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'ANAC, infine, vigila sulla stessa attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni controllanti e partecipanti sulle società e sugli enti controllati, partecipati o cui sono affidate attività di pubblico interesse. Poiché queste attività di vigilanza devono essere programmate nel PTPC dell'amministrazione controllante, partecipante o vigilante la mancanza di tale previsione sarà considerata in sede di valutazione della qualità dei piani adottati dalle amministrazioni. Nei casi più gravi, quali la completa assenza di una sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza negli enti controllati, partecipati o vigilati la carenza potrà essere considerata equivalente a mancata adozione del PTPC.

6. DISCIPLINA TRANSITORIA

Ferma restando l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza con l'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 97 del 2016, tenuto conto che solo con le presenti Linee guida si è provveduto a precisare tali obblighi, adeguandoli alla natura dei soggetti e alle attività svolte, si raccomandano ai soggetti destinatari di:

- a) adottare ove non già adottato, il documento unitario con il quale sono individuate le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione, documento unitario comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza. Tale documento provvederà a correggere le eventuali misure già previste nei documenti adottati alla scadenza del 31 gennaio 2017. In caso di assenza provvederà a individuare misure tali da potere essere effettivamente attuate nel corso dell'anno 2017, nonché misure da attuare nel corso del triennio 2017-2019;
- b) provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati;
- c) adottare una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato;
- d) nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- e) per le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti adeguare i propri Piani alle indicazioni contenute nella presente delibera, alla luce dei compiti di vigilanza e di impulso ad esse attribuiti.

Per tutti gli adempimenti sopra indicati il termine viene fissato al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l'adozione dei PTPC. A decorrere dalla stessa data,



Autorità Nazionale Anticorruzione

l'ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi, così come definiti nelle presenti Linee guida.

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati sui dirigenti ex art. 14, co. 1, lett. c) ed f), del d.lgs. 33/2013, nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte costituzionale, si rinvia alla delibera dell'ANAC 12 aprile 2017, n. 382 citata nelle premesse.

Per quanto riguarda l'attuazione del regime di trasparenza di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, da parte di enti e società interamente privati il termine viene fissato, per l'anno 2018, al 31 luglio, salvo il riallineamento definitivo nel termine entro il 31 gennaio 2019.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio
in data 20 novembre 2017

Il Segretario
Rosetta Greco

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Atti amministrativi generali	Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice di condotta e codice etico	Codice di condotta e codice etico	Tempestivo
				Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito CESSATI dall'incarico (art. 14, co. 2) (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Telefono e posta elettronica		Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Società in controllo pubblico Società in regime di amministrazione straordinaria Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 15-bis, co. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	
					2) oggetto della prestazione	
					3) ragione dell'incarico	
					4) durata dell'incarico	
					5) curriculum vitae del soggetto incaricato	
					6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali	
					7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura	
		Società in controllo pubblico		Incarichi di direttore generale (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Personale	Incarico di Direttore generale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
			Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	
			Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarico di direttore generale	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica,.	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Titolari di incarichi dirigenziali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Incarichi dirigenziali (e titolari di posizioni organizzative o in ogni altro caso in cui sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Dirigenti cessati	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici+D53	Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)		
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE 2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Dotazione organica	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201	Personale in servizio	Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa	Annuale
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Avvisi di selezione	Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecinate	Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE								
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento		
Enti controllati	Società partecipate	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto pri vato in controllo	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
					5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
			Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Enti di diritto privato controllati	Società in controllo pubblico Enti pubblici economici Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
							Per ciascuno degli enti:	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		3) durata dell'impegno			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo			Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)			Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse)		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	
			Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Per i procedimenti ad istanza di parte:	
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE							
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	QUALORA STAZIONI APPALTANTI Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	
				(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Tempestivo
						Per ciascuna procedura:	
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo
				Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all’esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	QUALORA STAZIONI APPALTANTI	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
			Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
	Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun atto:	
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
					Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)
			Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs.	Obiettivi sul complesso delle spese di	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	175/2016	funzionamento	Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Nominativi	
				Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/enti e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici limitatamente all'attività di pubblico interesse	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013 (nei casi in cui società ed enti producano documenti di programmazione delle opere pubbliche analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni)	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (nei casi in cui società ed enti realizzino opere pubbliche)	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali		Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 195/2005	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
			Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"/"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE						
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo
			Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
Altri contenuti	Dati ulteriori	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n.33/2013	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	

Direttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Pier Carlo Padoan

Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Roma, 25 Agosto 2015
www.mef.gov.it



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Oggetto: Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze

1. Premessa

Al fine di promuovere ogni opportuna attività di prevenzione e contrasto della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, la presente direttiva è volta ad assicurare adeguata applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con riferimento alle società controllate o partecipate, impartendo alcuni indirizzi, con l'obiettivo di garantire coerenza e omogeneità di trattamento di medesime realtà societarie. Il Consigliere Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ed il Consigliere Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), hanno istituito per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore, un Tavolo congiunto che ha adottato un indirizzo comune, trasfuso nella presente direttiva, la quale tiene conto anche dei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica promossa dalle due Istituzioni.

Si è ritenuto, infatti, necessario elaborare alcuni adattamenti interpretativi della recente normativa emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa da più disposizioni di legge anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni *ex* art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, preliminarmente, vanno distinte le società direttamente o indirettamente controllate, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile, da quelle solo partecipate, in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. Dal novero delle società controllate si ritiene di dover escludere, in via interpretativa, la fattispecie di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile (c.d. controllo contrattuale) che non presuppone alcuna partecipazione da parte della p.a. al capitale di una società, laddove il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione, privilegiato dal legislatore, anche alla luce dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 2, lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39, appare connesso alla presenza di una partecipazione al

capitale o all'esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi societari. Diversamente opinando, l'ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione potrebbe essere estesa a soggetti sicuramente estranei al settore pubblico.

In relazione alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nonché alle società dalle stesse controllate, è stato istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione dell'ANAC e della CONSOB, volto ad individuare gli adattamenti applicativi della normativa di riferimento, alla luce della peculiarità proprie di tale tipo di società.

Prevenzione della corruzione

2.1. Quadro normativo

Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nell'ambito della l. n. 190/2012, assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, nel quale la definizione degli adempimenti per la sollecita attuazione della predetta legge e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché “negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo”, è demandata ad intese in sede di Conferenza unificata.

In particolare, l'art. 1, co. 60, sopra richiamato, in relazione all'applicazione della normativa anticorruzione alle società controllate, individua, tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge, anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. La citata disposizione, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata condivisa con l'ANAC, trova applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, poiché le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dai Ministeri, sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Tale esito interpretativo è confermato da una più sistematica lettura del quadro normativo di riferimento. In primo luogo, infatti, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, l'art. 1, commi 49 e 50, della l. n. 190/2012, nell'attribuire al Governo la delega per modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nonché quella vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, contempla anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. In questa prospettiva, il citato d.lgs. n. 39/2013, all'art. 15, co. 1, affida al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto. Inoltre, l'art. 1, co. 20, della legge sopra citata, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato, emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di applicare anche alle società in controllo pubblico la normativa in materia di prevenzione della corruzione. La *ratio* sottesa alla l. n. 190/2012 appare, infatti, quella di estendere

le misure di prevenzione della corruzione e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

2.2. Ambito soggettivo di applicazione

Fermo quanto osservato in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa alla prevenzione della corruzione, è necessario differenziare tra società nelle quali il MEF detiene una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, co. 1, n. 1 e 2, e quelle in cui detiene una partecipazione "non di controllo".

In quest'ultimo caso, si ritiene che l'adozione del sistema di prevenzione delineato dal d. lgs. n. 231/2001, attraverso un modello di organizzazione e gestione, che garantisca la prevenzione dei reati previsti dal citato decreto legislativo, integrato da misure idonee a prevenire anche i reati di cui alla l. n. 190/2012, costituisca la soluzione più adeguata.

Per quanto riguarda, invece, le società direttamente e indirettamente controllate da questo Ministero, anche congiuntamente ad altre amministrazioni, le stesse devono adottare le misure introdotte dalla l. n. 190/2012, predisponendo misure organizzative di prevenzione della corruzione, anche in presenza di un modello *ex d. lgs. n. 231/2001*, come di seguito illustrato.

2.3. Misure organizzative per la prevenzione della corruzione delle società.

2.3.1. Rapporti con il modello *ex decreto legislativo n. 231/2001*

Nella prospettiva sopra evidenziata le società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, devono adottare comunque misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella l. n. 190/2012. Tali misure, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012), devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalle società controllate, tengono luogo del "*piano di prevenzione della corruzione della società*" e ad esse deve essere data adeguata pubblicità, sia all'interno sia all'esterno della società, con la pubblicazione sul sito *web* della stessa. Inoltre, è opportuno che le misure siano chiaramente identificabili, anche se riunite in un unico documento, rispetto a quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, poiché a ciascuna di esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Per quanto attiene ai rapporti tra il modello di organizzazione *ex d.lgs. n. 231/2001* e misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due strumenti e, a monte, tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d. lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla l. n.190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. In relazione ai fatti di corruzione, il d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, essendo fattispecie dalle quali, come già detto, la società deve trarre un vantaggio perché la stessa possa rispondere. La l. n.190/2012 fa riferimento, invece, ad un concetto molto più ampio di corruzione, in cui rileva non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a., disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'amministrazione. Ne consegue che la responsabilità prevista a carico del Responsabile della Prevenzione della corruzione (di seguito RPC) vale a dire quella di tipo dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, co. 12, della legge in questione, si concretizza al verificarsi di questo genere di delitto, commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto tempestivamente un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare quelle che svolgano attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio modello *ex d.lgs. n. 231/2001*. In tal caso, il RPC della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della prevenzione della corruzione della capogruppo.

2.3.2. I contenuti minimi delle misure organizzative anticorruzione

Le misure che devono essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e adottate dall'organo di governo della società, ferma restando l'autonomia delle società nell'individuazione di quelle più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte, devono essere articolate con i seguenti contenuti minimi.

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

In primo luogo è necessario effettuare un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero

astrattamente verificare reati di tipo corruttivo. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate, in prima istanza, quelle elencate dall'articolo 1, co. 16, l. n. 190/2012 (appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alla propria specificità. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società. Ne consegue che nell'elaborazione delle misure sarà riportata una "mappa" delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. Nella individuazione di dette aree è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

- *Sistema di controlli*

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231" esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione. In ogni caso, vige il principio del coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012. In attuazione di tale principio di coordinamento, le funzioni del Responsabile vanno raccordate con quelle svolte dagli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal sopra menzionato RPC.

- *Codice di comportamento*

Le società integrano il codice etico o di comportamento già esistente oppure adottano un codice di comportamento laddove risultassero sprovviste di tale documento, avendo cura in ogni caso di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice. Ciò implica anche la definizione di un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso: a) l'individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema; b) la previsione di un apparato sanzionatorio; c) l'indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) l'introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- *Trasparenza*

Le società definiscono le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del documento che tiene luogo del "programma triennale della trasparenza". In particolare, sono individuate le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da

pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

- *Inconferibilità specifiche per gli amministratori delle società e per i dirigenti*

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d. lgs. n. 39/2013.

In particolare, per quanto riguarda le società controllate dal MEF, le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, co. 2, lett. 1, d.lgs. n. 39/2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e dall'articolo 6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale), salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Al riguardo, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

Nel caso delle nomine di amministratori, proposte o effettuate dalle pp.aa. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle stesse amministrazioni

- *Incompatibilità specifiche per amministratori delle società e per i dirigenti*

Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare, si ricordano l'articolo 9 (incompatibilità con lo svolgimento le attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico), l'articolo 11 (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali), l'articolo 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali) e l'articolo 13 (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali).

Al riguardo, per le situazioni ivi contemplate, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto

del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Negli interpellati, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione.

- *Formazione*

Il Ministero promuove, con un Protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'ANAC, l'elaborazione di un progetto di formazione destinato alle società, in materia di prevenzione della corruzione. Le società provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e modalità di svolgimento), da integrare con eventuali preesistenti attività formativa dedicata al "modello ex d.lgs. 231/2001".

- *Tutela del dipendente che segnala illeciti*

Le società promuovono tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve essere volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della stessa e in ogni contatto successivo. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono tali segnalazioni.

- *Rotazione o misure alternative*

Le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

- *Monitoraggio*

Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito *web* della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che sarà definito congiuntamente da ANAC e MEF nell'ambito del Protocollo d'intesa già menzionato.

2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Come già evidenziato, le società controllate sono tenute a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione; al fine di renderne obbligatoria la nomina, le società introducono le opportune modifiche statutarie. In tale ambito sono anche definiti i requisiti richiesti per la nomina ed i compiti da attribuire a tale figura.

L'organo di governo della società (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti), pertanto, ha la responsabilità di nominare il RPC e di approvare le misure di prevenzione della corruzione da questi predisposte. Con lo stesso provvedimento di conferimento dell'incarico deve altresì assicurare che al Responsabile siano attribuiti idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. Il consiglio di amministrazione, inoltre, è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza periodica sulle attività del RPC. Nell'effettuare la scelta la società deve tenere conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti che rivestano incarichi in quei settori individuati all'interno della società come aree di maggior rischio corruttivo. La scelta deve ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Al fine di assicurare che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile deve essere scelto (in applicazione delle disposizioni della l. n. 190/2012) tra i dirigenti della società e dunque non può essere individuato in un soggetto esterno.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze.

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e le *misure di prevenzione della corruzione*, le funzioni del RPC devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Ad esempio, nelle società in cui l'organismo di vigilanza sia collegiale e si

preveda la presenza di un componente interno alla società, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'organismo di vigilanza.

Per lo svolgimento di tale incarico possono essere riconosciuti eventuali compensi aggiuntivi, solo se collegati all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi in coerenza con i contenuti delle misure anticorruzione, nel rispetto dei tetti retributivi normativamente previsti e dei limiti complessivi alla spesa relativa al personale.

Fermo restando il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti valido per ciascuna tipologia di società, il provvedimento di conferimento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione indica le conseguenze derivanti dall'inadempimento agli obblighi propri del ruolo, declinandone gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle stesse, in analogia a quanto previsto dall' art. 1, commi 12 e 14, della l. n. 190/2012.

Oltre alle responsabilità discendenti dal d.lgs. n. 231/2001, l'inadempimento degli obblighi di adozione delle misure di prevenzione della corruzione o del documento riconducibile al programma della trasparenza, comporta le ordinarie conseguenze derivanti dalla violazione di prescrizioni statutarie da parte degli organi di amministrazione.

3. Trasparenza

3.1. Quadro normativo

La l. n. 190/2012, con la previsione contenuta nell'art. 1, co. 34, estende l'applicazione della disciplina della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 del medesimo articolo.

Successivamente, l'art. 24-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, modificando l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, ha esteso l'intera disciplina dello stesso decreto legislativo agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche

amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure limitatamente all'«attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Lo stesso art. 11, al comma 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della l. n. 190/2012.

Assume, dunque, particolare centralità la nozione di «attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» svolte dalle società in questione. Al riguardo sono da considerarsi attività di pubblico interesse quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici. Restano, pertanto, escluse dall'applicazione della normativa in argomento le attività che non siano riconducibili al perseguimento di interessi pubblici.

Come orientamento di carattere generale, sarà onere dei singoli enti o società indicare, all'interno del documento che tiene luogo del piano della trasparenza, quali attività non sono di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea». Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono da ritenersi sottoposte alla normativa di prevenzione della corruzione e di trasparenza, salvo specifiche, motivate, indicazioni contrarie da parte dell'ente o società interessati.

3.2. Società controllate

L'articolo 11, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 (lettera b), come già accennato, dispone che la disciplina della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata *«limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»* anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Tale disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non maggioritaria. Per «partecipazione non maggioritaria», come si è già detto, deve intendersi quella in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

L'elemento distintivo tra le due categorie di società consiste nel fatto che solo nelle società controllate deve essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione oltre che delle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. Nelle società partecipate, come si vedrà nel paragrafo seguente, deve essere garantita la sola trasparenza delle attività di pubblico interesse in concreto svolte.

Alle società *in house*, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento, poiché costituiscono, in concreto, parte integrante delle amministrazioni controllanti.

Considerata la loro natura privatistica, gli obblighi di trasparenza relativi all'organizzazione sono applicabili con i necessari adattamenti, che contemperano il criterio della massima trasparenza con le esigenze derivanti dalla natura privatistica di tali soggetti. Tali adattamenti riguardano, tra l'altro, i seguenti obblighi di pubblicità relativi alla organizzazione:

a) Quanto all'articolo 14 del citato d. lgs. n. 33/2013, poiché per "organo di indirizzo politico" delle società si intende il consiglio di amministrazione, vanno pubblicati per i singoli amministratori i dati di cui al comma 1, lettere da b) ad f), ancorché con le cautele necessarie ad assicurare il nucleo minimo della riservatezza.

b) Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, co. 1, del decreto in questione, per gli incarichi dirigenziali le società controllate pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. In quest'ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

c) Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, co. 1, citato al punto precedente, per gli incarichi di collaborazione e consulenza, le società e gli enti di diritto privato controllati pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore. Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi, laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

d) Gli obblighi relativi al personale, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo citato, sono soddisfatti dalla pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con l'indicazione del relativo costo annuale e dei tassi di assenza; per quanto riguarda la pubblicazione dei

bandi di concorso (art. 19) le società pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti relativi all'avvio della procedura – avviso e criteri di selezione- e all'esito della stessa.

e) Gli obblighi relativi alla contrattazione collettiva di cui all'art. 21 del decreto in questione, possono invece ritenersi rispettati con la pubblicazione del contratto nazionale di categoria applicato alla società.

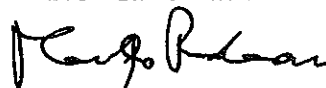
L'organo di governo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Laddove la società abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un coordinamento tra i due soggetti.

Tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società individua, all'interno degli stessi un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

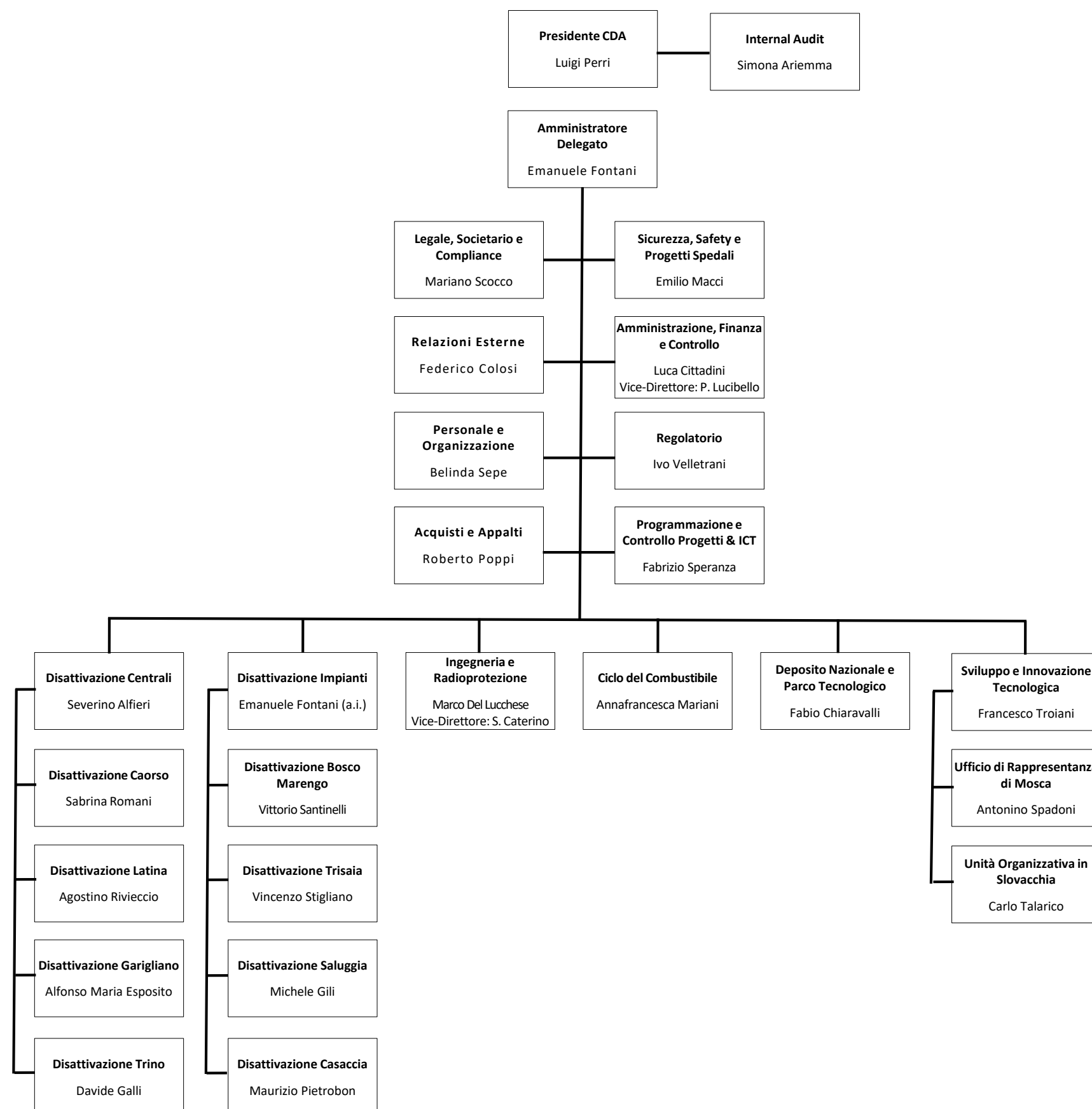
3.3. Società partecipate

In virtù dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 trovano applicazione alle società partecipate, come sopra definite (cfr. *supra* par. 1), le sole regole in tema di trasparenza contenute nell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente *«alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea»*, oltre che, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n.33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto. Le società partecipate non sono quindi sottoposte agli obblighi di pubblicità concernenti la propria organizzazione e non sono tenute ad adottare un documento che tenga luogo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In tale ambito, il Ministero si fa promotore della previsione, da parte delle società partecipate, di una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Tale funzione dovrebbe essere affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee.

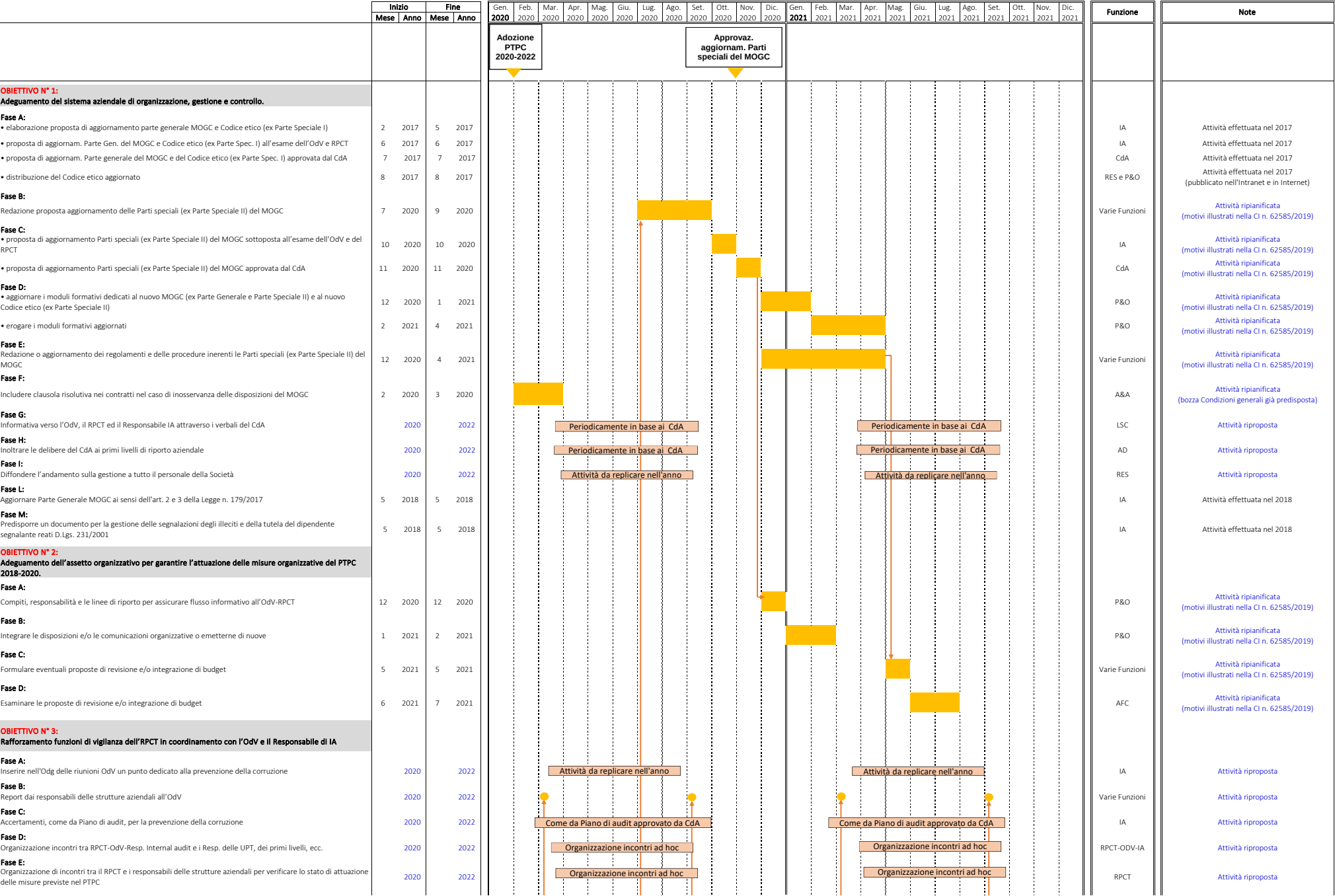
Pier Carlo Padoan



Modello organizzativo vigente con primi livelli e unità produttive



ROAD-MAP IMPLEMENTAZIONE MODELLO PREVENZIONE CORRUZIONE DI SOGIN 2020-2022



		Inizio		Fine																																			
		Mese	Anno	Mese	Anno	Gen. 2020	Feb. 2020	Mar. 2020	Apr. 2020	Mag. 2020	Giu. 2020	Lug. 2020	Ago. 2020	Set. 2020	Ott. 2020	Nov. 2020	Dic. 2020	Gen. 2021	Feb. 2021	Mar. 2021	Apr. 2021	Mag. 2021	Giu. 2021	Lug. 2021	Ago. 2021	Set. 2021	Ott. 2021	Nov. 2021	Dic. 2021										
OBIETTIVO N° 4: Sviluppare modello di gestione dei rischi, da integrare nel sistema di gestione aziendale																																		Funzione	Note				
8 mesi	Fase A: Definizione linee guida di gestione dei rischi aziendali					2	2017	9	2017																													AFC	Attività effettuata nel 2017
1 mese	Fase B: Definizione modello per la gestione dei rischi aziendali					3	2019	3	2019																													AFC	Attività effettuata nel 2019
OBIETTIVO N° 5: Analisi, valutazione e trattamento dei rischi aziendali																																							
1 mese	Fase A: Implementare modello di gestione di tutti rischi aziendali (incl. L. 190/2012 e D.Lgs. 231/2001)					6	2020	6	2020																													P&O	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62734/2019)
5 mesi	Fase B: Effettuare aggiornamento del risk assessment riguardo tutti i rischi aziendali, con particolare riferimento ai rischi corruttivi e responsabilità amministrativa					1	2020	5	2020																													GdP e/o Task-force	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
1 mese	Fase C: Intraprendere azioni per diffondere e comunicare l'implementazione delle misure di prevenzione					6	2020	6	2020																													AFC	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
OBIETTIVO N° 6: Analisi e valutazione del Sistema del Controllo Interno e Gestione dei Rischi.																																							
2 mesi	Fase A: Selezione del perimetro di analisi e raccolta informazioni					2	2021	3	2021																													IA + AFC	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
3 mesi	Fase B: Rielaborazione delle informazioni, analisi e valutazione					4	2021	6	2021																													IA + AFC	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
1 mese	Fase C: Predisposizione report e proposte miglioramento e invio all'OdV-RPCT-Resp. Internal Audit-CdA					7	2021	7	2021																													IA + AFC	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
1 mese	Fase D: Approvazione del CdA					8	2021	8	2021																													CdA	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
3 mesi	Fase E: Implementazione e follow-up delle azioni di miglioramento					9	2021	11	2021																													IA + AFC	Attività ripianificata (motivi illustrati nella CI n. 62585/2019)
OBIETTIVO N° 7: Verifica, aggiornamento e predisposizione delle procedure																																							
6 mesi	Fase A: Analisi e aggiornamento procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a maggiore rischio di corruzione. • Progettazione • Verifica e validazione dei progetti • Preventivazione • Gestione relazioni istituzionali, licensing e iter autorizzativi • Affidamento di lavori, servizi e forniture • Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture • Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico • Rapporti con la controllata Nucleo SpA • Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni • Gestione delle spese di rappresentanza • Contabilità, bilancio e finanza • Assunzione e gestione del personale (rapporto di lavoro subordinato e coordinato) • Sicurezza industriale					7	2020	12	2020																													Varie Funzioni	Attività riproposta
1 mese	Fase B: Implementazione procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti					3	2018	3	2018																													P&O	Attività effettuata nel 2018
OBIETTIVO N° 8: Inconferibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali																																							
Fase A: Verifica e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli						2020		2022																													LSC e P&O	Attività riproposta	
Fase B: Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati						2020		2022																													Incaricati + LSC + P&O	Attività riproposta	
Fase C: Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità						2020		2022																													RES	Attività riproposta	
Fase D: Verifiche del RPCT sui controlli della Società relativi alle dich. di insussistenza cause di inconferibilità o decadenza ed acquisizione di certificati penali e carichi pendenti						2020		2022																													RPCT	Attività riproposta	
OBIETTIVO N° 9: Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali																																							
Fase A: Verifica e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli						2020		2022																													LSC e P&O	Attività riproposta	
Fase B: Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti interessati						2020		2022																													Incaricati + LSC + P&O	Attività riproposta	
Fase C: Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità						2020		2022																													RES	Attività riproposta	
Fase D:																																							

					Inizio		Fine																													
					Mese	Anno	Mese	Anno	Gen. 2020	Feb. 2020	Mar. 2020	Apr. 2020	Mag. 2020	Giu. 2020	Lug. 2020	Ago. 2020	Set. 2020	Ott. 2020	Nov. 2020	Dic. 2020	Gen. 2021	Feb. 2021	Mar. 2021	Apr. 2021	Mag. 2021	Giu. 2021	Lug. 2021	Ago. 2021	Set. 2021	Ott. 2021	Nov. 2021	Dic. 2021	Funzione	Note		
1 mese	Verifiche a campione del RPCT sui controlli della Società relativi alle dich. di insussistenza di cause di incompatibilità o decadenza								Annualmente e/o ad hoc su segnalazione												Annualmente e/o ad hoc su segnalazione												RPCT	Attività riproposta		
	OBIETTIVO N° 10: Attuare le regole in materia di pantouflage - revolving doors																																P&O	Attività effettuata nel 2018		
	Fase A: Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola di divieto di prestare attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati dal dipendente o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente nei tre anni precedenti alla cessazione del suddetto rapporto di lavoro																																A&A	Attività ripianificata (bozza Condizioni generali già predisposta)		
	Fase B: Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società stessa nei tre anni precedenti la cessazione a favore di chi ha vinto il bando di gara o ottenuto l'affidamento																																P&O	Attività riproposta		
2 mesi	OBIETTIVO N° 11: Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza								Formazione ad hoc												Formazione ad hoc												P&O	Attività riproposta		
	Fase A: Implementare programmi formativi al personale in seguito a modifiche sostanziali normative, organizzative o aggiornamenti del PTPC								Erogazione entro 2 mesi dall'implementazione del corso												Erogazione entro 2 mesi dall'implementazione del corso												P&O	Attività riproposta		
	Fase B: Erogare i percorsi formativi individuati nella fase A e test di verifica																																P&O	Attività riproposta		
	OBIETTIVO N° 12: Sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e del modello di prevenzione																																P&O	Attività riproposta		
2 mesi	Fase A: Strutturare test di verifica sulla conoscenza delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza																																P&O	Attività riproposta		
	Fase B: Erogazione test e verifica																																P&O	Attività riproposta		
	OBIETTIVO N° 13: Predisporre un documento per la gestione delle segnalazioni degli illeciti e della tutela del dipendente segnalante																																LSC	"Attività effettuata" dalla Legge n. 179/2017.		
	Fase A: Individuazione delle modalità di gestione																																LSC	Attività effettuata nel 2018		
1 mese	Fase B: Predisposizione procedura																																CdA	Attività effettuata nel 2018 (approvazione contestuale al PTPC 2018-2020).		
	Fase C: Approvazione procedura da parte del CdA																																RES	Attività effettuata nel 2018		
	Fase D: Iniziative di divulgazione del documento approvato dal CdA								Aggiornamento entro 2 mesi dall'emissione delle Linee guida ANAC																								LSC	Attività ripianificata		
	Fase E: Revisione documento dopo adozione da parte ANAC di apposite linee guida								Ad hoc												Ad hoc												P&O	Attività riproposta		
1 mese	OBIETTIVO N° 14: Rotazione degli incarichi o misure alternative																																IA	Attività riproposta		
	Vigilanza, da parte del RPCT, sull'applicazione dei principi di rotazione degli incarichi e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo.																																Varie Funzioni	Attività riproposta		
	OBIETTIVO N° 15: Aggiornamento periodico dell'informativa verso OdV nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione																																LSC	Attività effettuata nel 2017		
	Fase A: Aggiornamento dei Rapporti periodici redatti dai responsabili delle strutture aziendali verso l'OdV								Aggiornamento secondo tempistica D.Lgs. 33/2013												Aggiornamento secondo tempistica D.Lgs. 33/2013												Varie Funzioni	Attività riproposta		
11 mesi	OBIETTIVO N° 16: Pubblicazione documenti, informazioni e dati in materia trasparenza (D.Lgs. 33/2013)																																RES	Attività riproposta		
	Fase A: • aggiornare costantemente la sezione "Società trasparente"																																CdA	Attività riproposta		
	• implementare la procedura volta ad assicurare l'accesso civico (semplice e generalizzato)																																CdA	Attività riproposta		
	Fase B: Pubblicare ulteriori documenti, informazioni e dati su base volontaria								Ad hoc												Ad hoc												CdA	Attività riproposta		
6 mesi	Fase C (ex Fase D): Realizzare iniziative divulgative presso gli stakeholder in relazione a quanto intrapreso dalla Società in materia di trasparenza								Ad hoc																								CdA	Attività riproposta		
	Fase D: • lista processi informativi candidati all'alimentazione automatica della sezione "Società trasparente"																																CdA	Attività riproposta		
	• implementazione dei processi informativi di cui alla lista del punto precedente																																CdA	Attività riproposta		

Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

(documento adottato dal CdA nella seduta del 23 gennaio 2020)

Documento ad USO PUBBLICO

Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a SO.G.I.N. S.p.A. e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle norme vigenti.

INDICE

1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
2	GENERALITA'	3
2.1	Abbreviazioni	3
2.2	Responsabile del processo.....	4
2.3	Contesto normativo di riferimento.....	4
3	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	6
3.1	Riservatezza dell'identità del segnalante e segnalazione anonima	6
3.2	Oggetto della segnalazione	6
3.3	Contenuto della segnalazione.....	8
3.4	Inoltro della segnalazione.....	9
3.4.1	Piattaforma informatica.....	9
3.4.2	Posta ordinaria e posta certificata elettronica (PEC)	9
3.5	Accertamento della fondatezza della segnalazione.....	10
4	TUTELE RICONOSCIUTE AL SEGNALANTE.....	12
4.1	Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto degli interessati all'accesso alla segnalazione	12
4.2	Divieto di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante a causa della segnalazione. Eccezioni, violazioni e conseguenze.....	13
5	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	14
6	SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE: OBBLIGHI E LIMITI.....	15
	ALLEGATO A.....	16

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento disciplina le modalità di funzionamento, i comportamenti organizzativi e individuali da adottare per la gestione delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di *mala gestio*, ex lege n. 190/2012.

L'approvazione è riservata al Consiglio d'Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società e si colloca al secondo livello della struttura gerarchica dei documenti prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SO.G.I.N. S.p.A..

In particolare nell'ambito delle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di *mala gestio*, il presente documento ha lo scopo di:

- fornire al segnalante (o *whistleblower*) specifiche e dettagliate indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari ed alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, prevedendo specifiche misure a tutela del diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, dalla ricezione alla gestione successiva, anche nei rapporti con i terzi, nonché le forme di tutela previste ed assicurate al segnalante stesso;
- incentivare le segnalazioni del dipendente riguardo alle condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni stesse, i dubbi e le incertezze in merito alle modalità da seguire da parte del segnalante.

Non esiste una lista tassativa di illeciti, reati o irregolarità, che possono costituire oggetto di segnalazione, al riguardo vedasi paragrafo 3.2.

Le segnalazioni non devono riguardare le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni, istanze, ecc. che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o le relazioni col superiore gerarchico o con i colleghi di lavoro, in merito alle quali occorre fare riferimento alla disciplina normativa, ai relativi contratti collettivi nazionali ed aziendali ed alle procedure inerenti la gestione del personale.

2 GENERALITA'

2.1 Abbreviazioni

Si riportano, esplicitandole, le abbreviazioni usate nel testo:

ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione

CdA = Consiglio di Amministrazione

MEF = Ministero dell'Economia e delle Finanze

MOGC = Modello di organizzazione, gestione e controllo

OdV= Organismo di Vigilanza

PEC = Posta elettronica certificata

RPCT = Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

2.2 Responsabile del processo

Il responsabile del processo è il RPCT, che si avvale della collaborazione della struttura a suo supporto.

2.3 Contesto normativo di riferimento

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 aveva inserito nel D. Lgs. n. 165/2001, rubricato *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, l'art. 54-bis *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*, in virtù del quale sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico specifiche disposizioni volte a favorire l'emersione di fattispecie di illecito nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

In attuazione della predetta normativa, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emanato le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*, volte a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti, reati o irregolarità rilevanti, di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela, prevedendo modalità per la gestione delle segnalazioni che tengono conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente pubblico che le invia. Il contenuto della predetta Determinazione è stato confermato nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione.

La normativa sopra citata era applicabile solo ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con esclusione, quindi, dei dipendenti delle società di diritto privato anche se controllate dalle amministrazioni pubbliche.

In merito ai dipendenti delle società in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2359 c.c., i cui rapporti di lavoro non sono riconducibili a quelli previsti dal predetto art. 54-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), con direttiva del 25 agosto 2015, aveva previsto l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente delle Società in controllo pubblico a denunciare gli illeciti, reati o irregolarità rilevanti, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero a causa o in occasione di esso, mediante la definizione di un procedimento per la gestione delle segnalazioni, idoneo a

garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, assicurando la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono tali segnalazioni.

La legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente le *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha disposto:

- all'art. 1, la sostituzione dell'art. 54-bis *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, del D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, che era stato introdotto dalla Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- all'art. 2, l'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, per i dipendenti operanti nel settore privato.

Il nuovo art. 54-bis prevede che per dipendente pubblico si intende *“il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Prevede, inoltre, che la medesima disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione pubblica”*.

Tra gli enti quale ente di diritto privato in controllo pubblico, ex art. 2359 del codice civile, rientra anche SO.G.I.N. S.p.A. il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per effetto della ricomprensione dei dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ex art. 2359 del codice civile, nella definizione dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, trovano integrale ed immediata applicazione per le Società controllate dalle pubbliche amministrazioni, oltre alle citate disposizioni normative, le determinazioni ANAC e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella predetta direttiva MEF e relativamente alle segnalazioni dei reati di corruzione e dei fenomeni di *mala gestio*, ex lege n. 190/2012.

Si evidenzia che le integrazioni apportate dall'art. 2, della citata legge n. 179/2017, rubricato *“Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”*, all'art. 6, del D. Lgs. n. 231/2001, con l'inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, trovano applicazione ai dipendenti di SO.G.I.N. S.p.A. relativamente alle violazioni del MOGC.

Il presente documento è stato predisposto dal RPCT e sottoposto all'OdV che, nella riunione del 13 gennaio 2020, ha espresso parere positivo ed è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2020.

Il presente documento sarà tempestivamente aggiornato all'esito dell'emanazione delle linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che l'ANAC adotterà, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001.

3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

3.1 Riservatezza dell'identità del segnalante e segnalazione anonima

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

La riservatezza, oltre che un diritto soggettivo del segnalante, costituisce un elemento incentivante le segnalazioni poiché evita che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Il nuovo art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 impone al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che tratta la segnalazione, di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona.

La garanzia di riservatezza presuppone tuttavia che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come "*pubblico dipendente che segnala illeciti*", quella del soggetto che, nell'inoltare una segnalazione, non si renda identificabile. La ratio della norma, infatti, è quella di assicurare la tutela del dipendente pubblico, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione nei casi in cui siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

3.2 Oggetto della segnalazione

Come già scritto, non esiste una lista degli illeciti, reati o irregolarità, rilevanti che possono costituire oggetto di segnalazione ma l'ANAC, nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, concernente le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", ha individuato quali

condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela:

- i. l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- ii. le situazioni in cui, nel corso dell'attività istituzionale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- iii. i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (*maladministration* o *mala gestio*).

In generale, l'oggetto delle segnalazioni può riguardare:

- comportamenti inerenti ad illeciti penali, commissivi o omissivi, consumati o tentati, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale, che possono determinare danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli di reputazione e d'immagine, alla Società o ad altro soggetto pubblico;
- situazioni in cui è possibile riscontrare, nell'ambito della gestione della Società, abusi commessi dai soggetti titolari dei relativi poteri per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi privati, propri o di terzi;
- atti o fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - vengano in evidenza gravi irregolarità o cattiva gestione delle attività della Società (c.d. *maladministration* o *mala gestio*). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sprechi, nepotismo, mancato rispetto dei tempi procedurali, violazioni delle procedure di assunzioni, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc..

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del proprio rapporto di lavoro*" (comma 1 dell'art. 54-bis), ricomprendendo tutto quanto si è appreso direttamente in ragione della funzione ricoperta o in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, relativi ad irregolarità non gravi, di contenuto non adeguatamente dettagliato e circostanziato ed inidonee a far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, poiché inidonee a prevalere sui diritti dei soggetti coinvolti dalla segnalazione e sull'interesse della Società di evitare verifiche che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

3.3 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire, a chi è preposto, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (quali la struttura aziendale nella quale presta l'attività) che consentano di identificare i soggetti responsabili dei fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione e/o allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno prese in considerazione, per ulteriori verifiche, alla stregua delle altre segnalazioni anonime, solo se relativi a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, facendo emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere circostanziate con informazioni precise e supportate da elementi non palesemente infondati. Al contempo le segnalazioni non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

SO.G.I.N. S.p.A. espressamente si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi, diretti ed indiretti, in caso di segnalazioni effettuate in malafede ovvero diffamatorie o calunniöse, che possano danneggiare o altrimenti recare pregiudizio ai propri dipendenti, ai membri dei suoi Organi Sociali o a terzi in relazione d'affari con la Società. Il sistema disciplinare di SO.G.I.N. S.p.A. prevede sanzioni per chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative all'identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della policy GDPR adottata dalla SO.G.I.N. S.p.A..

3.4 Inoltro della segnalazione

3.4.1 Piattaforma informatica

I dipendenti, i consulenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di SO.G.I.N. S.p.A., nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere per la Società potranno inoltrare la segnalazione tramite una piattaforma informatica collocata in un sito esterno alla SO.G.I.N. S.p.A. e il cui accesso non viene tracciato.

La suddetta piattaforma garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, qualora inseriti, e del contenuto delle segnalazioni ed è accessibile al seguente link:

https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=SOGINWB

La piattaforma prevede un percorso guidato per il segnalante, con la finalità di procedere fin dal principio ad una scrematura delle segnalazioni non responsabili o non significative.

Al termine della segnalazione, al segnalante viene rilasciato un *TOKEN* - da conservare a cura del segnalante in quanto non più reperibile dopo la chiusura della segnalazione - mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento. In tal modo è possibile instaurare una sorta di colloquio diretto con il segnalante stesso, mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla segnalazione stessa.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma totalmente anonima, ma può essere presa in considerazione solo in casi peculiari e, comunque non ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (normativa per la tutela di chi effettua una segnalazione). Questo tipo di segnalazioni devono essere circostanziate con informazioni molto precise e dettagliate nonché supportate da elementi non palesemente infondati.

3.4.2 Posta ordinaria e posta certificata elettronica (PEC)

I dipendenti, i consulenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di SO.G.I.N. S.p.A., nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere per la Società potranno inoltrare la segnalazione tramite la posta ordinaria o la PEC, mediante apposito modulo (vedasi Allegato A) reperibile in internet, nella sezione "Società trasparente" -> "Altri contenuti" -> "Prevenzione della corruzione" -> "Whistleblowing" e dove saranno altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di SO.G.I.N. S.p.A. che cura e assicura la sua protocollazione, in via riservata, nonché la tenuta del relativo registro.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

la stessa deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione della Società, all'ANAC o all'Autorità giudiziaria.

L'invio della segnalazione al RPCT o all'ANAC non esonera il segnalante dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio in virtù di quanto disposto dall'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. ed alla Corte dei Conti nell'ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

1. invio del modulo sopra citato in formato PDF, insieme alla scansione del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): rpct@pec.sogin.it
2. invio del modulo sopra citato, insieme ad una fotocopia del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo di posta ordinaria:

RISERVATA PERSONALE

*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
c/o SO.G.I.N. S.p.A.
Via Marsala, 51/C
00185 Roma (RM)*

In entrambi i casi, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT e dal Responsabile dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza, che lo supporta, i quali ne garantiranno la riservatezza, fatti salvi i casi di deroga previsti dalla legge.

La corrispondenza ordinaria che arriva all'Ufficio Protocollo non va aperta, il numero di protocollo va posto sulla busta, al fine di certificare l'arrivo, e deve essere fatta pervenire al RPCT.

Si ricorda che le segnalazioni giunte, tramite posta ordinaria o PEC, sprovviste rispettivamente di fotocopia o scansione del documento di riconoscimento saranno trattate come anonime e saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

3.5 Accertamento della fondatezza della segnalazione

L'accertamento della fondatezza o meno di quanto rappresentato nella segnalazione è affidato al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza e delle altre strutture aziendali.

Il RPCT, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dalla segnalazione:

- nei casi di manifesta infondatezza, dispone l'archiviazione della segnalazione e l'inoltro del suo contenuto, unitamente agli elementi ed ai documenti acquisiti, all'Ufficio provvedimenti disciplinari¹ ed al Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione" per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle in merito alla rilevazione dell'identità del segnalante;
- nei casi di non manifesta infondatezza, trasmette il contenuto della segnalazione al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto, se non coinvolto dalla segnalazione, nonché al Presidente del CdA ed all'Amministratore Delegato, e dispone l'avvio degli accertamenti che devono concludersi, di norma, entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione;
- nei casi di accertata infondatezza, dispone l'archiviazione della segnalazione e l'inoltro del suo contenuto, unitamente agli elementi ed ai documenti acquisiti, all'Ufficio provvedimenti disciplinari, che si coordinerà con il Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione" per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle in merito alla rivelazione dell'identità del segnalante;
- nei casi di accertata fondatezza, chiede l'avvio del procedimento disciplinare a carico del segnalato, inoltrando il contenuto della segnalazione e tutti gli elementi e documenti acquisiti nel corso dell'accertamento, all'Ufficio provvedimenti disciplinari, che si coordinerà con il Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione", dandone contestuale informativa al CdA ed all'OdV, per l'adozione delle eventuali determinazioni di competenza.

In quest'ultimo caso (accertata fondatezza), per le fattispecie in merito alle quali sussista l'obbligo di denuncia, presenta la denuncia stessa all'Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei Conti e/o all'ANAC per i profili

¹ Sulla base dell'assetto dei poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, dell'organizzazione aziendale e dell'assetto procuratorio vigenti, l'Ufficio provvedimenti disciplinari è costituito:

- dal Responsabile di Sito per i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente assegnato all'unità produttiva, appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati e degli operai, per sanzioni non comportanti il licenziamento;
- dal Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione" per:
 - i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente assegnato all'unità produttiva centrale, appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati e degli operai, incluso il licenziamento;
 - i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili di Sito incluso il licenziamento, non appartenenti alla categoria dei dirigenti;
 - i provvedimenti disciplinari di licenziamento nei confronti del personale dipendente assegnato alle altre unità produttive locali, appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati e degli operai.
- dall'Amministratore Delegato, per i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigente non comportanti la sanzione del licenziamento o la revoca degli incarichi apicali di primo livello;
- dal Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti disciplinari comportanti il licenziamento dei dirigenti o la revoca degli incarichi apicali di primo livello;
- dal Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti disciplinari nei confronti del Dirigente Preposto, inclusi quelli comportanti, previo parere del Collegio Sindacale, la revoca dell'incarico;
- dal Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti disciplinari nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, inclusi quelli comportanti la revoca dell'incarico;
- dal Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti l'OdV, inclusi quelli comportanti la revoca dell'incarico.

di rispettiva competenza, dandone contestuale informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Magistrato delegato al controllo della Corte dei conti e all'Organismo di Vigilanza.

L'esecuzione degli accertamenti è coordinata dal RPCT, che si avvale del supporto dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza, di altre strutture aziendali e, qualora opportuno, di soggetti esterni.

Al termine della fase dell'accertamento il segnalante è tempestivamente informato degli esiti.

L'Ufficio provvedimenti disciplinari darà tempestiva informativa del provvedimento adottato al RPCT, che provvederà ad informare l'OdV.

Nei casi in cui la segnalazione riguardi violazioni del MOGC, la segnalazione stessa sarà trasmessa, in via riservata, all'Organismo di Vigilanza dandone informativa al segnalante.

4 TUTELE RICONOSCIUTE AL SEGNALANTE

4.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto degli interessati all'accesso alla segnalazione

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dalla legge.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono obbligati a tutelare il diritto del segnalante alla riservatezza della propria identità. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante viene meno nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;

- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la responsabilità penale per altri reati commessi con la segnalazione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. e, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

4.2 Divieto di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante a causa della segnalazione.

Eccezioni, violazioni e conseguenze

Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Società, effettua una segnalazione per condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro (articolo 54-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001).

Non è consentita o tollerata alcuna misura di discriminazione o di ritorsione, diretta o indiretta, che incida negativamente sulle condizioni di lavoro, a causa della segnalazione effettuata.

La normativa pone a carico della Società l'onere di dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli e, quindi, privi di efficacia giuridica. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

I diritti del segnalante e le misure di tutela previste dalla normativa vigente nei riguardi del segnalante stesso trovano limite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la responsabilità penale per altri reati commessi con la segnalazione.

Nei casi in cui il dipendente ritiene di aver subito misure discriminatorie o ritorsive a causa della segnalazione può darne comunicazione al RPCT o all'ANAC; la comunicazione all'ANAC può essere effettuata anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società. (articolo 54-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001).

Il RPCT provvede ad inoltrare la comunicazione trasmessa dal dipendente al Responsabile apicale della struttura di appartenenza, qualora non coinvolto dalla ritenuta misura discriminatoria o ritorsiva, al Responsabile della "Funzione "Personale e Organizzazione" e al Responsabile dell'Area Affari Legali della Funzione "Legale, Societario e Compliance", invitandoli a redigere una relazione riservata, adeguatamente motivata, da trasmettere al RPCT entro 20 giorni, in merito alla fondatezza o meno della ritenuta misura

discriminatoria o ritorsiva, agli atti ed alle azioni che devono essere adottati per rimuovere la misura discriminatoria o ritorsiva, quelli volti a rimediare agli effetti negativi prodotti della misura discriminatoria o ritorsiva, nonché la valutazione circa la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione ed esercitare l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine e della reputazione della Società.

Il RPCT, all'esito degli accertamenti effettuati, da concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione della ritenuta adozione della misura discriminatoria o ritorsiva:

- in caso di ritenuta fondatezza, invia una lettera all'Amministratore Delegato ed ai Responsabili delle competenti strutture aziendali contenente gli esiti dell'accertamento e l'invito ad adottare gli atti ed intraprendere le azioni idonei a rimuovere la misura discriminatoria o ritorsiva, quelli volti a rimediare agli effetti negativi prodottisi, ad esercitare l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine e della reputazione della Società, nonché l'invito all'Ufficio provvedimenti disciplinari ed al Responsabile della Funzione "Personale e Organizzazione", di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione. La predetta lettera sarà indirizzata, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.
- in caso di ritenuta infondatezza, sarà redatto apposito verbale contenente le motivazioni a fondamento dell'accertata infondatezza.

L'esecuzione degli accertamenti è coordinata dal RPCT, che si avvale del supporto dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza, di altre strutture aziendali e, qualora opportuno, di soggetti esterni.

Al termine della fase dell'accertamento il segnalante è tempestivamente informato degli esiti.

Nel caso in cui il dipendente comunichi all'ANAC di aver subito misure discriminatorie o ritorsive a causa della segnalazione, l'ANAC stessa (art. 54-bis, 1° comma, D. Lgs. n. 165/2001):

- avvia una istruttoria all'esito della quale, qualora dovesse essere accertata l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive da parte di SO.G.I.N. S.p.A., applica al responsabile che ha adottato le predette misure una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, determinata in ragione delle dimensioni della Società, fermi restando altri profili di responsabilità;
- informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

5 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità del segnalante, anche ai fini disciplinari,

nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione;
- la responsabilità civile del segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la responsabilità penale per altri reati commessi con la segnalazione.

Nell'accertamento delle predette responsabilità rientrano anche segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di arrecare danno o pregiudizio al segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente documento.

6 SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE: OBBLIGHI E LIMITI.

Ai sensi dell'art. 3, della legge n. 179/2017, nelle ipotesi di segnalazione effettuate nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, riportate nel presente documento, il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società, alla prevenzione e repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di ufficio (art. 326 del c.p.), del segreto professionale (art. 622 del c.p.) e del segreto scientifico e industriale (art. 623 del c.p.).

Non ricorre la predetta giusta causa e, quindi, non opera la relativa scriminante, nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Società.

Quando le notizie e i documenti che sono comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

ALLEGATO A
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
 (ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

Dati del segnalante¹:

Nome del segnalante ¹ :	
Cognome del segnalante ¹ :	
Codice Fiscale ¹ :	
Qualifica attuale ¹ :	
Incarico attuale ¹ :	
Unità Organizzativa e Sede ¹ :	
Qualifica all'epoca del fatto segnalato ¹ :	
Incarico all'epoca del fatto segnalato ¹ :	
Unità Organizzativa e Sede all'epoca del fatto ¹ :	
Telefono mobile o Email:	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti, compilare la seguente tabella:

Soggetto ²	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Se non è stata fatta, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

--

Dati e informazioni della segnalazione di condotta illecita

Società in cui si è verificato il fatto ¹ :	
Periodo in cui si è verificato il fatto ¹ :	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto (nome, cognome, ruolo aziendale, ecc.)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, ruolo aziendale, recapiti, ecc.)	
Struttura aziendale cui può essere riferito il fatto ³ :	
- Se "Altro", specificare:	

Descrizione del fatto ¹:

--

La condotta è illecita perché ⁴:

- Se "Altro", specificare	

Allegare nell'email o nella busta, oltre al presente modulo, anche la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Il segnalante dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze amministrative, civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi.

FIRMA DEL SEGNALANTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

¹ Dati e informazioni obbligatori.

² Autorità giudiziaria o Corte dei Conti.

³ Selezione del personale; Contratti; Concessioni di vantaggi economici (comunque denominati); Autorizzazioni; Altro.

⁴ Costituisce fatto o atto penalmente rilevante, con danno patrimoniale alla Società e/o danno all'immagine della Società e/o alla reputazione della Società; Costituisce un caso di *mala gestio*; Costituisce una misura discriminatoria nei confronti di chi ha segnalato un illecito; Altro.

Nota bene:

Responsabile per la pubblicazione dei documenti / informazioni / dati nella sezione “Società trasparente” è la Funzione "Relazioni Esterne" di SOGIN SpA

DATI / DOCUMENTI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	AGGIORNAM.	RIFERIMENTO NORMATIVO	RESPONSABILE PRODUZIONE DATI	RESPONSABILE TRASMISSIONE DATI	PERIODO PUBBLICAZ. DATI	NOTE
---	------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------

DISPOSIZIONI GENERALI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)	Annuale	Art. 10, co. 8, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.	RPCT	RPCT	5 anni	link al Piano vigente presente nella sotto-sezione "Altri contenuti" -> "Prevenzione della corruzione" -> "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza"
--	---------	--	------	------	--------	--

Atti generali
Riferimenti normativi su organizzazione e attività

- vari documenti.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Relazioni esterne	Relazioni esterne	5 anni	Ogni atto normativo deve avere un link alla banca dati "Normativa" (se presente nella banca dati stessa).
-------------------	------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------	---

Atti amministrativi generali

- MOGC 231.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Internal Audit	Internal Audit	Fino al loro aggiornamento	
- delibere ARERA (ex AEEGSI)	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Regolatorio	Regolatorio	Fino al loro aggiornamento	
- atto costitutivo della Società	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Fino al loro aggiornamento	
- statuto sociale.	Tempestivo	Art. 12, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Fino al loro aggiornamento	
- atti indirizzo Controllante	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Fino al loro aggiornamento	

Documenti di programmazione strategico-gestionali

- documenti di programmazione strategico-gestionale	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo – Programmazione, controllo e Supporto Progetti	Amministrazione, Finanza e Controllo – Programmazione, controllo e Supporto Progetti	Fino al loro aggiornamento	
- atti di indirizzo strategico dell'Amministrazione controllante	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Fino al loro aggiornamento	

- obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Fino al loro aggiornamento	
Codice di condotta e codice etico						
- codice etico.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Internal Audit	Internal Audit	Fino al loro aggiornamento	

ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi di direzione o di governo

Titolari di incarichi di direzione o di governo (CdA)						
- organo di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (nominativi e cariche);	La pubblicazione deve essere tempestiva, al momento del conferimento dell'incarico, poi avrà cadenza annuale e riferita al 31 dicembre e la pubblicazione deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo	Art. 13, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	I dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico, successivamente alla cessazione vanno trasferiti nella sotto-sezione "Cessati dall'incarico".	Le dichiarazioni dei redditi, quelle patrimoniali e quelle sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità, nonché i <i>curriculum vitae</i> , sono pubblicati annualmente. E' necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili, con appositi accorgimenti e a cura del Responsabile della trasmissione dei dati.
- l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;		Art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- il curriculum vitae (formato europeo);		Art. 14, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico e gli importi di viaggi di servizio e missioni;		Art. 14, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Legale, Societario e Compliance		
- la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;		Art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;		Art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013;	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		

		art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.		
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;		Art. 20, co. 1-bis del D.Lgs. 39/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;		Art. 20, co. 2 del D.Lgs. 39/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", del soggetto e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico;	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico al soggetto e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, punto 1) della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente del soggetto;	Annuale (entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 3 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al soggetto;	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico al soggetto	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, punto 2) della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- copia della dichiarazione dei redditi del soggetto;	Annuale (entro un mese dalla scadenza	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance

	<i>del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)</i>	33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 3 della L. 441/1982.		
- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico del soggetto;	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico al soggetto e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, punto 1) della L. 441/1982; Art. 2, co. 2 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano);	Annuale (entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 3 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano);	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico al soggetto	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, punto 2) della L. 441/1982;	Incaricato	Legale, Societario e Compliance

		Art. 2, co. 2 della L. 441/1982.				
- copia della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano);	Annuale (entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 3 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- eventuali dichiarazioni del soggetto sul mancato consenso da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati patrimoniali;	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico al soggetto, in seguito annuale	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- eventuale dichiarazione del soggetto sul mancato consenso da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi.	Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico al soggetto, in seguito annuale	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
Cessati dall'incarico						
- nominativo del cessato;	Nessuno	Art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Le situazioni patrimoniali si eliminano dopo la cessazione dell'incarico, il resto dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico.	E' necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili, con appositi accorgimenti e a cura del Responsabile della trasmissione dei dati. Fare riferimento al documento vigente relativo alle "Linee guida per la pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati in Sogin (D.Lgs. n.33/2013) per identificare a quale periodo devono essere riferite sia le dichiarazioni che le copie delle dichiarazioni dei redditi.
- l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- il curriculum vitae (formato europeo);	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico e gli importi di viaggi di servizio e missioni;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013;	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		

		Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.		
- la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico per il soggetto decaduto;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, punto 2) della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica per il soggetto decaduto;	Nessuno (entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 4 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance
- copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano);	Nessuno (entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 2 della L. 441/1982; Art. 4 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance

- dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione per il soggetto;	Nessuno (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico del soggetto)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 4 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano);	Nessuno (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico del soggetto)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 2 della L. 441/1982; Art. 4 della L. 441/1982.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- eventuali dichiarazioni del soggetto sul mancato consenso da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati patrimoniali;	Nessuno (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico del soggetto)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- eventuale dichiarazione del soggetto sul mancato consenso da parte del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi.	Nessuno (entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico del soggetto)	Art. 14, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati						
- Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Tempestivo	Art. 47, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
Articolazione degli uffici						
<u>Articolazione degli uffici</u>						
- descrizione dell'organizzazione aziendale, in termini di articolazione degli uffici, di competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, e di nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
Organigramma						

- illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche con i nomi dei responsabili dei singoli uffici.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	Nell'organigramma devono essere previsti, per ciascuno ufficio, un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma.
Telefono e posta elettronica						
- l'elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.	Relazioni Esterne	Relazioni Esterne	Fino al loro aggiornamento	

CONSULENTI E COLLABORATORI						
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza						
Incarichi di consulenza o incarichi professionali						
- nominativo del soggetto	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	2 anni dalla cessazione dell'incarico	Qualora l'incarico di consulenza fosse affidato ad una Società, il CV pubblicato sarà quello: • del consulente che esegue materialmente la consulenza; • del team leader, nel caso sia un gruppo di lavoro ad essere impegnato nell'attività di consulenza. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento deve essere pubblicata la tabella finale.
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;		Art. 15-bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti		
- il curriculum vitae (formato europeo);		Art. 15-bis, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Acquisti e Appalti		
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;		Art. 15-bis, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti		
- il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.		Art. 15-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti		
Incarichi di consulenza o incarichi professionali di natura legale						
- nominativo del soggetto	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	2 anni dalla cessazione dell'incarico	Qualora l'incarico di consulenza fosse affidato ad uno Studio di avvocati, il CV pubblicato sarà quello: • dell'avvocato che sarà impegnato nell'incarico; • del titolare/ dello Studio. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento deve essere pubblicata la tabella finale.
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;		Art. 15-bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- il curriculum vitae (formato europeo);		Art. 15-bis, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza, nonché agli incarichi professionali di natura legale, inclusi quelli arbitrari;		Art. 15-bis, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.		Art. 15-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		

Incarichi notarili						
- <i>nominativo del soggetto</i>	<i>Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico</i>	<i>Art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013.</i>	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	2 anni dalla cessazione dell'incarico	Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento deve essere pubblicata la tabella finale.
- <i>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- <i>il curriculum vitae (formato europeo);</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Incaricato	Legale, Societario e Compliance		
- <i>i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi notarili;</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- <i>il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
Incarichi di collaborazione						
- <i>nominativo del soggetto</i>	<i>Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico</i>	<i>Art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	2 anni dalla cessazione dell'incarico	Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento deve essere pubblicata la tabella finale.
- <i>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- <i>il curriculum vitae (formato europeo);</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- <i>i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione;</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- <i>il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
Incarichi di lavoro autonomo occasionale						
- <i>nominativo del soggetto</i>	<i>Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico</i>	<i>Art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	2 anni dalla cessazione dell'incarico	Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento deve essere pubblicata la tabella finale.
- <i>gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- <i>il curriculum vitae (formato europeo);</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- <i>i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di collaborazione;</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- <i>il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</i>		<i>Art. 15-bis, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		

PERSONALE						
Titolari di incarichi amministrativi di vertice (direttore generale)						
- incarico di direttore generale	n.a.	Art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 2, lett. i) del D.Lgs. 39/2013.	n.a.	n.a.	n.a.	<u>FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE:</u> Tale obbligo non si applica alla SOGIN, perché non è prevista tale tipologia di incarico.
Titolari di incarichi dirigenziali						
<u>Dirigenti</u>						
- nominativo dell'incaricato;	La pubblicazione deve essere tempestiva, al momento del conferimento dell'incarico, poi avrà cadenza annuale e riferita al 31 dicembre e la pubblicazione deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo (se la pubblicazione avviene durante l'anno N, per via di un nuovo incarico, tutti i compensi saranno riferiti all'anno N-1).	Art. 14, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	I dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico, successivamente alla cessazione vanno trasferiti nella sotto-sezione "Cessati dall'incarico".	Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità, nonché i <i>curriculum vitae</i> , sono pubblicati annualmente. E' necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili, con appositi accorgimenti e a cura del Responsabile della trasmissione dei dati.
- l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;		Art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- il curriculum vitae (formato europeo);		Art. 14, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- i compensi di qualsiasi natura (l'imponibile INPS) connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) e gli importi di viaggi di servizio e missioni;		Art. 14, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;		Art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013;	Incaricato	Personale e Organizzazione		

		Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.				
- la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;		Art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;		Art. 20, co. 1-bis del D.Lgs. 39/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;		Art. 20, co. 2 del D.Lgs. 39/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
Titolari di posizioni organizzative con poteri decisionali e/o di spesa						
- nominativo dell'incaricato;		Art. 13, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;	La pubblicazione deve essere tempestiva, al momento del conferimento dell'incarico, poi avrà cadenza annuale e riferita al 31 dicembre e la pubblicazione deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo (se la pubblicazione avviene durante l'anno N, per via di un nuovo incarico, tutti i compensi saranno riferiti all'anno N-1).	Art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		Incarichi attribuiti al seguente personale non dirigente: i Responsabili di 1° livello; i Responsabili di Sito e i loro Sostituti, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e/o di spesa; i Responsabili di Area, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e/o di spesa.
- il curriculum vitae (formato europeo);		Art. 14, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione	I dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico, successivamente alla cessazione vanno trasferiti nella sotto-sezione "Cessati dall'incarico".	Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità, nonché i <i>curriculum vitae</i> , sono pubblicati annualmente.
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) e gli importi di viaggi di servizio e missioni;		Art. 14, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		E' necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili, con appositi accorgimenti e a cura del Responsabile della trasmissione dei dati.

- la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;		Art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;		Art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-bis del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico;		Art. 20, co. 1-bis del D.Lgs. 39/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico;		Art. 20, co. 2 del D.Lgs. 39/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
Dirigenti cessati						
- nominativo del cessato;	Nessuno	Art. 13, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- il curriculum vitae (formato europeo);	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico e gli importi di viaggi di servizio e missioni;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
- la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		

Le situazioni patrimoniali si eliminano dopo la cessazione dell'incarico, il resto dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico.

E' necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili, con appositi accorgimenti e a cura del Responsabile della trasmissione dei dati.

Fare riferimento al documento vigente relativo alle "Linee guida per la pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati in Sogin (D.Lgs. n.33/2013) per identificare a quale periodo devono essere riferite sia le dichiarazioni che le copie delle dichiarazioni dei redditi.

- la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;	Nessuno	Art. 14, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 33/2013; Art. 14, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Incaricato	Personale e Organizzazione		
Posizioni organizzativeDotazione organica						
- nominativo dell'incaricato;	La pubblicazione deve essere tempestiva, al momento del conferimento dell'incarico, poi avrà cadenza annuale e riferita al 31 dicembre.	Art. 14, co 1-quinquies del D.Lgs. 33/2013	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
- il curriculum vitae (formato europeo).			Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
Dotazione organica						
Personale in servizio						
- numero del personale a tempo indeterminato in servizio;	Annuale	Art. 16, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 17, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
- numero del personale a tempo determinato in servizio.			Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
Costo del personale						
- costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio;	Annuale	Art. 16, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 17, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
- costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio.			Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		
Tassi di assenza						
- tassi di assenza trimestrali distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale	Art. 16, co. 3 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti						
- incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigenti e non dirigenti), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico (se non c'è compenso indicare che è a titolo gratuito).	Tempestivo	Art. 18, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Tutte le Funzioni	Personale e Organizzazione	5 anni	
Contrattazione collettiva						
- contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della Società.	Tempestivo	Art. 21, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
Contrattazione integrativa						

Contratti integrativi						
- contratti integrativi stipulati.	Tempestivo	Art. 21, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
Costi contratti integrativi						
- specifiche informazioni sui costi dei contratti integrativi.	Annuale	Art. 21, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)						
- nominativi, curriculum vitae e compensi dei componenti.	Al conferimento dell'incarico e successivamente annuale, al 31 dicembre dell'anno di riferimento.	Art. 10, co. 8 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	2 anni dalla cessazione dell'incarico	Link alla sotto-sezione di Livello 2 "Controlli e rilievi dell'amministrazione", in particolare alla sotto-sezione di Livello 3 "Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV".

SELEZIONE DEL PERSONALE						
Reclutamento del personale						
Criteri e modalità						
- provvedimenti / regolamenti / atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale.	Tempestivo	Art. 19 del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 16, lett. d) della L. 190/2012; Art. 19, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 Art. 19, co. 3 del D.Lgs. 175/2016.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	Ai fini della privacy, si raccomanda di non inserire nella tabella nominativi ma solo riferimenti a codici.
Avvisi di selezione						
Per ciascuna selezione:						
- avviso di selezione;	Tempestivo	Art. 19 del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 16, lett. d) della L. 190/2012; Art. 19, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 Art. 19, co. 3 del D.Lgs. 175/2016.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
- criteri di selezione;						
- esito della selezione.						

PERFORMANCE
Ammontare complessivo dei premi

Premialità						
- i criteri di distribuzione dei premi al personale;	Tempestivo	Art. 20, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione	5 anni	
- ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuito al personale.	Tempestivo	Art. 20, co. 2 del D.Lgs. 33/2013	Personale e Organizzazione	Personale e Organizzazione		

ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati

- Enti pubblici vigilati.	n.a.	Art. 22, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 22, co. 2-3 del D.Lgs. 33/2013; Art. 20, co. 3 del D.Lgs. 39/2013	n.a.	n.a.	n.a.	<u>FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE:</u> L'obbligo non si applica alla Sogin
---------------------------	------	---	------	------	------	--

Società partecipate

Dati società partecipate

- elenco delle società di cui Sogin detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Sogin o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	Art. 22, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
Per ciascuna delle società:						
- ragione sociale;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
- misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Legale, Societario e Compliance		
- durata dell'impegno;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Legale, Societario e Compliance		
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della Sogin;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Legale, Societario e Compliance		
- numero dei rappresentanti della Società negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante a ciascuno dei predetti rappresentanti;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Legale, Societario e Compliance		
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
- dati relativi agli incarichi di amministratore della Società e il relativo trattamento economico complessivo;	Annuale	Art. 22, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		

- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito della partecipata);	Tempestivo /Annuale	Art. 20, co. 3 del D.Lgs. 39/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito della partecipata);	Tempestivo /Annuale	Art. 20, co. 3 del D.Lgs. 39/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
- collegamento con i siti istituzionali internet della Società partecipata.	Annuale	Art. 22, co. 3 del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance		
Provvedimenti						
- provvedimenti in materia di costituzione di Società a partecipazione, acquisto di partecipazioni in Società già costituite, gestione delle partecipazioni, alienazione di partecipazioni sociali; - provvedimenti dei soci che fissano obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (provvedimenti Sogin verso NUCLECO); - provvedimenti/contratti in cui le società in controllo garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi indicati al punto precedente (provvedimenti attuati da NUCLECO).	Tempestivo	Art. 22, co. 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013; Art. 5-6 del D.Lgs. 175/2016.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
Enti di diritto privato controllati						
- Enti di diritto privato controllati	n.a.	Art. 22, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; Art. 22, co. 2-3 del D.Lgs. 33/2013; Art. 20, co. 3 del D.Lgs. 39/2013.	n.a.	n.a.	n.a.	<u>FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE:</u> L'obbligo non si applica alla Sogin.
Rappresentazione grafica						
- rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra controllante e controllata.	Annuale	Art. 22, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 33/2013.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	5 anni	

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

Tipologie di procedimento

-Tipologie di procedimento	n.a.	Art. 35, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	n.a.	n.a.	n.a.	<u>FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE:</u> L'obbligo non si applica alla Sogin.
----------------------------	------	------------------------------------	------	------	------	---

PROVVEDIMENTI

Provvedimenti organi indirizzo politico (CdA)

<i>Provvedimenti finali, emessi dal CdA, relativi ai procedimenti di:</i> - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta); - accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013; Art. 1, co. 16, della L. n. 190/2012.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: Si rinvia alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", per le delibere a contrarre, in quanto il CdA non emette provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Mentre si rinvia alla sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", dove sono presenti gli unici provvedimenti emessi dal CdA per accordi stipulati con soggetti privati (OdV, Collegio sindacale, ecc.).
Provvedimenti dirigenti amministrativi						
<i>Provvedimenti finali, emessi da dirigenti, relativi ai procedimenti di:</i> - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta); - accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013; Art. 1, co. 16, della L. n. 190/2012.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: Si rinvia alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", per le delibere a contrarre.

BANDI DI GARA E CONTRATTI

Informazioni sulle singole procedure

Dati previsti dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012

- codice CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri));	Tempestivo	Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	Inoltre deve essere pubblicata una tabella riassuntiva resa liberamente scaricabile in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara - CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare
- struttura proponente (codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente);		Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti		

- oggetto del bando (oggetto della procedura di scelta del contraente);	Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) [da pubblicare entro il 31 gennaio e con dati riferiti all'anno precedente]. Note: Per gli accordi quadro non inserire le specifiche d'ordine, l'importo di quest'ultime deve essere inserito nel campo importo liquidato dell'accordo quadro.
- procedura di scelta del contraente (procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie);	Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	
- elenco degli operatori invitati a presentare le offerte (elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);	Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	
- numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento;	Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	
- aggiudicatario/affidatario (elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente, inoltre per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);	Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	
- importo di aggiudicazione/affidamento (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA);	Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	

- tempi di completamento dell'opera, servizi e forniture (va indicata la data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e la data di ultimazione lavori, servizi o forniture (quest'ultima va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista);		Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti		
- importo liquidato (importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto).		Art. 37, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 32 della L. 190/2012; Art. 4 della Delib. ANAC 39/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti		
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura						
<u>Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture</u>						
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del codice dei contratti).	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 21, co. 7 del D.Lgs. 50/2016; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	I provvedimenti devono recare, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul sito.
<u>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.</u>						
Per ciascuna delle procedure:						
- Avvisi di preinformazione: avvisi di preinformazione (art. 70, co. 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016) – bandi e avvisi di preinformazioni (art. 141, D.Lgs. n. 50/2016);	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 70 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	Link alla sezione “Fornitori”, in particolare la sotto-sezione “Bandi di gare” del sito internet di Sogin).
- Delibere a contrarre o atto equivalente (emessi dai dirigenti, incluso l'Amministratore delegato e/o il Cda, o dai titolari di incarichi dirigenziali, a contrarre in seguito all'aggiudicazione di contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara);	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 71 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	I provvedimenti devono recare, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul sito.

- <i>Avvisi e bandi: avviso (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016) - avviso di indagini di mercato (art. 36, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC) - avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC) - bandi ed avvisi (art. 36, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016) - bandi ed avvisi (art. 73, co. 1 e 4, D.Lgs. n. 50/2016) - bandi ed avvisi (art. 127, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016) - avviso periodico indicativo (art. 127, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016) - avviso relativo all'esito della procedura - pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi - bando di concorso (art. 153, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016) - avviso di aggiudicazione (art. 153, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016) - bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, co. 1 e 5, D.Lgs. n. 50/2016) - avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016) - bando di gara (art. 183, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016) - avviso costituzione del privilegio (art. 186, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016) - bando di gara (art. 188, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016);</i>	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 72 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni
- <i>Avviso sui risultati della procedura di affidamento: avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016) - bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, D.Lgs. n. 50/2016) - avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016) - elenchi dei verbali delle commissioni di gara;</i>	Tempestivo	Art. 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016; Art. 141 del D.Lgs. 50/2016; Art. 142. co 3 del D.Lgs. 50/2016; Art. 98 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni
- <i>Avvisi sistema di qualificazione: avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H - bandi, avviso periodico indicativo - avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione - avviso di aggiudicazione (art. 140, co. 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 50/2016) (sistema di qualificazione degli operatori economici, link alla sezione "Fornitori", in particolare la sotto-sezione "Qualificazione" del sito internet di Sogin);</i>	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 134 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni

- Affidamenti: atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016) - tutti gli atti connessi agli affidamenti in house di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 co. 3, D.Lgs. n. 50/2016);	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 163, co. 10 del D.Lgs. 50/2016; Art. 192, co. 3 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	
- Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice - Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016)	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 22, co. 1 del D.Lgs. 50/2016; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	
Composizione Commissione giudicatrice e curriculum vitae dei componenti						
- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	I provvedimenti devono recare prima dell'instestazione o in calce, la data di pubblicazione sul sito.
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione						
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo (in fase di prima attuazione semestrale)	Art. 37, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Acquisti e Appalti	5 anni	

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Criteri e modalità

- atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui l'azienda deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo	Art. 26, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	Relazioni esterne	Relazioni esterne	5 anni	
---	------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	--------	--

Atti di concessione

- pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro (mille euro); gli atti in questione devono contenere le seguenti informazioni: - o il nome dell'Impresa o dell'Ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; - o l'importo del vantaggio economico corrisposto; - o la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - o l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - o la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	<i>Tempestivo (art. 26, co. 3 del D.Lgs. 33/2013)</i>	<i>Art. 26, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 27, co. 1. lett. a)-b)-c)-d)-e) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Relazioni esterne	Relazioni esterne	5 anni	La pubblicazione deve avvenire in maniera tempestiva e comunque <u>prima dell'erogazione del contributo.</u>
- pubblicazione di un elenco, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (Modello TR-18), dei soggetti beneficiari degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro (mille euro); per ciascuno dei beneficiari devono essere indicate le seguenti informazioni: - o il nome dell'Impresa o dell'Ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; - o l'importo del vantaggio economico corrisposto; - o la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - o l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - o la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	<i>Annuale (art. 27, co. 2, del D.Lgs. 33/2013)</i>	<i>Art. 27, co. 1. lett. a)-b)-c)-d)-e) del D.Lgs. 33/2013.</i>	Relazioni esterne	Relazioni esterne	5 anni	E' fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, co. 4, del D.Lgs. n. 33/2013.

BILANCI

Bilancio

Bilancio preventivo

- bilancio preventivo (budget) in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione

Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.

Amministrazione, Finanza e Controllo

Amministrazione, Finanza e Controllo

5 anni

Bilancio di esercizio

- bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche, nonché la relazione sul governo societario.	Entro 30 giorni dalla data di approvazione	Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
Bilancio consolidato						
- bilancio consolidato del Gruppo Sogin.	Entro 30 giorni dalla data di approvazione	Informazione volontaria.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
Bilancio di sostenibilità						
- bilancio di sostenibilità del Gruppo Sogin.	Entro 30 giorni dalla data di approvazione	Informazione volontaria.	Relazioni Esterne	Relazioni Esterne	5 anni	
Provvedimenti						
Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento						
- provvedimenti dei soci che fissano obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (provvedimenti MEF verso Sogin);	Tempestivo	Art. 19, co. 5-6 del D.Lgs. 175/2016.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
- provvedimenti/contratti in cui le Società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi indicati al punto precedente (provvedimenti attuati da Sogin).	Tempestivo					

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO						
Patrimonio immobiliare						
- informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti.	Annuale, dati riferiti al 31 dicembre, da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.	Art. 30 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.
Canoni di locazione o affitto						
- canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Annuale, dati riferiti al 31 dicembre, da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno	Art. 30 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza.

	<i>successivo a quello di riferimento.</i>					
--	--	--	--	--	--	--

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV**Organismo di vigilanza

- *nominativi, curriculum vitae e compensi dei componenti dell'OdV.*

Tempestivo

*Art. 31 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 1, co. 8-bis della L.
190/2012.*

Legale, Societario e Compliance

Legale, Societario e Compliance

5 anni

Atti dell'Organismo di vigilanza

- *attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;*

Annuale

*Art. 31 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 1, co. 8-bis della L.
190/2012.*

Organismo di Vigilanza

RPCT

5 anni

Organi di revisione amministrativa e contabileRelazioni dell'organo di revisione amministrativa (Collegio sindacale)

- *nominativi dei componenti del Collegio sindacale*

Tempestivo

*Art. 31 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 1, co. 8-bis della L.
190/2012.*

Legale, Societario e Compliance

Legale, Societario e Compliance

5 anni

- *relazione del Collegio sindacale.*

Collegio sindacale

Relazioni dell'organo di revisione contabile (Società di revisione legale dei conti)

- *nome della Società di revisione*

Tempestivo

*Art. 31 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 1, co. 8-bis della L.
190/2012.*

Legale, Societario e Compliance

Legale, Societario e Compliance

5 anni

- *relazione della Società di revisione legale dei conti.*

Società di revisione

Relazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

- *nominativo del soggetto;*

Tempestivo

Informazione volontaria.

Legale, Societario e Compliance

Legale, Societario e Compliance

5 anni

- *relazione del Dirigente preposto*

Dirigente preposto

Corte dei contiRelazioni della Corte dei conti

- *nominativi del titolare della Corte dei conti e del suo sostituto;*

Tempestivo

*Art. 31 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 1, co. 8-bis della L.
190/2012.*

Legale, Societario e Compliance

Legale, Societario e Compliance

5 anni

- *relazione della Corte dei conti*

Magistrato corte dei conti

- *rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività della Società e dei loro uffici.*

SERVIZI EROGATI						
Carta dei servizi e standard di qualità						
- carta dei servizi e standard di qualità	n.a.	Art. 32, co. 1 del D.Lgs. 33/2013.	n.a.	n.a.	n.a.	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: L'obbligo non si applica alla Sogin.
Class action						
- class action	n.a.	Art. 4, co. 2 del D.Lgs. 198/2009; Art. 4, co. 4 del D.Lgs. 198/2009; Art. 4, co. 6 del D.Lgs. 198/2009.	n.a.	n.a.	n.a.	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: L'obbligo non si applica alla Sogin.
Costi contabilizzati						
- costi contabilizzati	n.a.	Art. 10, co. 5 del D.Lgs. 33/2013; Art. 32, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.	n.a.	n.a.	n.a.	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: L'obbligo non si applica alla Sogin.
Liste di attesa						
- liste di attesa	n.a.	Art. 41, co. 6 del D.Lgs. 33/2013.	n.a.	n.a.	n.a.	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: L'obbligo non si applica alla Sogin.
Servizi in rete						
- servizi in rete	n.a.	Art. 7, co. 3 del D.Lgs. 82/2005.	n.a.	n.a.	n.a.	FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE: L'obbligo non si applica alla Sogin.

PAGAMENTI						
Dati sui pagamenti						
- dati dei pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e all'ambito temporale di riferimento, nonché ai beneficiari.	Trimestrale	Art. 4-bis, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
Indicatore di tempestività dei pagamenti						
Indicatore di tempestività dei pagamenti						
- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;	Annuale	Art. 33 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
- indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;	Trimestrale		Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo		

Ammontare complessivo dei debiti						
- ammontare complessivo dei debiti;	Annuale	Art. 33 del D.Lgs. 33/2013.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
- numero imprese creditrici.			Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo		

IBAN e pagamenti informatici						
- informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti elettronici (IBAN ed eventuali codici identificati da inserire obbligatoriamente).	Tempestivo	Art. 36 del D.Lgs. 33/2013; Art. 5, co. 1 del D.Lgs. 82/2005.	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione, Finanza e Controllo	Fino al loro aggiornamento	

OPERE PUBBLICHE						
Atti di programmazione delle opere pubbliche						
- documenti di programmazione, anche pluriennali, delle opere pubbliche	Tempestivo	Art. 38, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013; Art. 21, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.	Acquisti e Appalti	Acquisti e Appalti	5 anni	Link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", in particolare alla sotto-sezione di Livello 3: "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture".
Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche						
- informazioni relative ai tempi, agli indicatori di realizzazione e ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (in fase di prima attuazione semestrale)	Art. 38, co. 2 del D.Lgs. 33/2013.	I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali	I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali	5 anni	<u>FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE:</u> Le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate saranno pubblicate non appena sarà disponibile lo schema tipo di riferimento redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione.

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Stato dell'ambiente

<i>Lo stato delle componenti ambientali della Sogin: atmosfera, acqua (superficiali e sotterranee), suolo, paesaggio (territorio), rumore (territorio), vegetazione e fauna, Interazioni tra questi elementi</i>	<i>Annuale o semestrale</i>	<i>Art. 40, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
--	-----------------------------	--	--	--	---------------	--

Fattori inquinanti

<i>Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati alla sotto-sezione "Stato dell'ambiente"</i>	<i>Annuale o semestrale</i>	<i>Art. 40, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
---	-----------------------------	--	--	--	---------------	--

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto

<i>Le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente, di cui alle sotto-sezioni "Stato dell'ambiente" e "Fattori inquinanti", ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse..</i>	<i>Annuale</i>	<i>Art. 40, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
---	----------------	--	--	--	---------------	--

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto

<i>Le misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse.</i>	<i>Tempestivo</i>	<i>Art. 40, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
Relazioni sull'attuazione della legislazione						
<i>Le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale</i>	<i>Annuale</i>	<i>Art. 40, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
Stato della salute e della sicurezza umana						
<i>Lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla sotto-sezione "Stato degli elementi dell'ambiente" o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle sotto-sezioni "Fattori inquinanti" e "Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto"</i>	<i>Annuale o Semestrale</i>	<i>Art. 40, co. 2 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 195/2005.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	

INTERVENTI STRAODINARI DI EMERGENZA

Interventi straordinari di emergenza

<i>Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</i>	<i>Tempestivo</i>	<i>Art. 42, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
<i>Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei provvedimenti straordinari;</i>	<i>Tempestivo</i>	<i>Art. 42, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	
<i>Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dalla Società.</i>	<i>Tempestivo</i>	<i>Art. 42, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>I Responsabili della disattivazione dei singoli impianti/centrali</i>	<i>5 anni</i>	

ALTRI CONTENUTI
Prevenzione della Corruzione
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

- piani triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Annuale	Art. 10, co. 8, lett. a) del D.Lgs. 33/2013.	RPCT	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
--	---------	--	------	---------------------------------	--------	--

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- nominativo, recapiti telefonici e PEC;	Tempestivo	Art. 43, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 8 della L. 190/2012.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	Fino al loro aggiornamento	
- lettera di nomina.						

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

- regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati).	Tempestivo		RPCT	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
--	------------	--	------	---------------------------------	--------	--

Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- relazioni annuali del RPCT / RPC.	Annuale	Art. 1, co. 14 della L. 190/2012.	RPCT	Legale, Societario e Compliance	5 anni	Entro il 15 dicembre di ogni anno
-------------------------------------	---------	-----------------------------------	------	---------------------------------	--------	-----------------------------------

Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

- provvedimenti adottati dall'ANAC nei confronti della Sogin e gli atti di adeguamento a tali provvedimenti adottati dalla Sogin.	Tempestivo	Art. 1, co. 3 della L. 190/2012.	ANAC - Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
---	------------	----------------------------------	--	---------------------------------	--------	--

Atti di accertamento delle violazioni

- atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013.	Tempestivo	Art. 18, co. 5 del D.Lgs. 39/2013.	Ufficio disciplinare (figure ad hoc)	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
--	------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------	--

Segnalazione illeciti ex lege 190/2012

- sono riportate in maniera sintetica le modalità per l'invio delle segnalazioni ed è disponibile, tramite un link, il documento "Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001" che tratta l'argomento whistleblowing in maniera esaustiva.	Tempestivo	Legge n. 179/2017; Determ. ANAC n. 6/2015.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	n.a.	
---	------------	---	---------------------------------	---------------------------------	------	--

Accesso civico
Accesso civico "semplice"

- nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico "semplice", nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardata o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.	Tempestivo	Art. 5, co. 1 del D.Lgs. 33/2013; Art. 2, co. 9-bis della L. 241/1990.	RPCT	Legale, Societario e Compliance	n.a.	
Accesso civico "generalizzato"						
- nome Ufficio competente cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Art. 5, co.2 del D.Lgs. 33/2013.	Relazioni esterne	Relazioni esterne	n.a.	
Accesso documentale ex lege 241/1990						
- modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.	Ufficio del protocollo	Ufficio del protocollo	n.a.	
Registro degli accessi						
- elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.	Semestrale	Delib. ANAC 1309/2016.	Legale, Societario e Compliance	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	n.a.	Art. 53, co. 1-bis del D.Lgs. 82/2005.	n.a	n.a	n.a	<u>FRASE DA INSERIRE NELLA SOTTO-SEZIONE:</u> L'obbligo non si applica alla Sogin.
Dati ulteriori						
- dati, informazioni e documenti ulteriori che le Società non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sotto-sezioni indicate	Tempestivo	Art. 7-bis, co. 3 del D.Lgs. 33/2013; Art. 1, co. 9, lett. f) della L. 190/2012.	Tutte le Funzioni	Tutte le Funzioni	5 anni	Nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti

LEGENDA:
AAAAAAAAAAAA

Sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)

Aaaaaaaaaaaaa

Sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)

Aaaaaaaaaaaaa

Sotto-sezione livello 3 (Denominazione del singolo obbligo)

- aaaaaaaaaaaaa

Contenuti dell'obbligo

n.a.

Non applicabile a Sogin